

Matricola n. 0000928036

**ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA' DI BOLOGNA**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

**Giustizia riparativa e violenza di genere:
una convivenza possibile?
Profili socio-giuridici e prospettive di
ricerca**

Tesi di laurea in GIUSTIZIA PENALE RIPARATIVA

Relatrice

Prof.ssa Laura Bartoli

Presentata da

Francesca Labadini

Correlatrice

Prof.ssa Rossella Selmini

Anno Accademico 2023/2024

Alla mia famiglia

Indice

Introduzione.....	6
--------------------------	----------

I La giustizia riparativa: uno sguardo d'insieme

1. La giustizia riparativa come <i>nuovo</i> paradigma.....	8
2. « <i>Changing lenses</i> »: la giustizia riparativa come cambio di prospettiva.....	11
3. I fondamenti normativi e l'evoluzione internazionale.....	16
4. La normativa interna: l'avvento della “Riforma Cartabia”	24

II La violenza di genere

1. Conoscere la violenza di genere.....	36
2. La disciplina internazionale ed europea.....	47
3. La violenza di genere nell'ordinamento italiano.....	55

III La convivenza fra giustizia riparativa e violenza di genere

1. Argomenti per una relazione fra luci ed ombre.....	64
2. L'impiego della giustizia riparativa secondo la normativa interna ed internazionale.....	70

3. Una ricerca sul campo.....	75
3.1 Obiettivi	75
3.2 Metodologia della ricerca.....	75
3.3 Diario di ricerca.....	78
3.4 Risultati ottenuti.....	79
3.4.1 <i>La donna vittima di violenza</i>	79
3.4. 2 <i>L'autore del reato</i>	86
3.4.3 <i>Prospettive future</i>	90
3.4.4 <i>Il quadro normativo</i>	95
3.4.5 <i>Esperienze applicative</i>	98
3.5 Note conclusive.....	99
 Conclusioni.....	102
Bibliografia.....	109

Introduzione

Il presente elaborato si pone l'obiettivo di indagare la compatibilità fra l'approccio della giustizia riparativa e le fattispecie di violenza maschile contro le donne. A tal fine, si è scelto di utilizzare una metodologia mista: in primis, un'analisi socio-giuridica dei due temi in oggetto, focalizzata su profili teorici e normativi, a cui fa seguito una ricerca sul campo svolta tramite interviste semi-strutturate.

La tesi nasce da un particolare interesse nei confronti della giustizia riparativa e dalla volontà di affrontare attraverso le sue "lenti" la radicata e sistemica cultura patriarcale che caratterizza la nostra società. L'elaborazione della tesi ha permesso di indagare se il modello riparativo possa rappresentare un nuovo ed utile strumento capace di ripensare le modalità con le quali rispondere ai reati di violenza di genere, oltre a fornire preziosi mezzi con cui contribuire al cambiamento culturale e sociale che appare quantomai necessario. Inoltre, il desiderio di approfondire i temi in oggetto si è consolidato grazie ad un tirocinio curricolare svolto presso un Centro antiviolenza. Mediante tale esperienza, infatti, vi è stata l'opportunità di comprendere ancor più da vicino la complessità e la tragicità della realtà nella quale viviamo, la portata degli abusi e delle discriminazioni subiti e l'intenso lavoro quotidianamente svolto dalle operatrici per permettere alle donne di intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza.

La tesi si articola in tre capitoli. Nel primo si analizza la giustizia riparativa, a partire da una riflessione circa la possibilità di definire "nuovo" il suo paradigma, esponendo le ragioni per le quali esso possa essere descritto come diverso dal sistema penale tradizionale; di quest'ultimo, inoltre, tramite il citato confronto si fanno emergere anche le criticità. Si propone, poi, una definizione ed un breve cenno alle origini della *restorative justice*, della quale, in seguito, si analizzano i pilastri sui quali si erge. A partire dell'espressione di Zehr «*changing lenses*»¹ si illustra il nuovo "sguardo" con cui il modello riparativo si approccia al reato ed all'offesa che esso porta con sé: sono esposte le potenzialità di un *modus operandi* che mira a ricucire le ferite, pur senza tralasciare le difficoltà che potrebbero presentarsi nel mentre. Successivamente, viene presentata la normativa in materia, iniziando da una rassegna delle fonti più rilevanti sul piano europeo ed internazionale: dopo un cenno ad alcuni atti che hanno solo menzionato la giustizia riparativa, si giunge a quelli che hanno fornito un quadro più concreto, comprensivo di definizioni e specifiche indicazioni, come i *Basic Principles* delle Nazioni Unite, la Direttiva 2012/29/UE o la Raccomandazione Rec (2018)8 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Ci si sposta, poi, sulla normativa interna: dopo alcune forme ibride e sperimentali di giustizia riparativa, entra in vigore il decreto 10 ottobre 2022, n. 150, un atto al quale è stato riconosciuto il merito di aver

¹ H. ZEHR, *Changing lenses: a new focus on crime and justice*, Herald press, Scottsdale, 1990.

introdotto una disciplina organica unitaria in materia e del quale viene qui presentata un'analisi degli aspetti più salienti. A chiusura del capitolo, si propone una riflessione circa i principi ed i valori della Carta costituzionale rinvenibili nelle fondamenta del metodo riparativo.

Nel secondo capitolo ci si occupa di violenza di genere. L'intento iniziale è quello di inquadrare e definire il fenomeno, riconosciuto come un problema sistemico e sistematico. Dopo aver evidenziato la diversa attenzione che nel tempo è stata dedicata a quest'ultimo a partire dal contributo dei movimenti femministi degli anni '70, si propongono le diverse "prospettive" con le quali la dottrina si approccia al tema. Ci si sofferma, poi, sui concetti di "potere" e di "controllo", tratti distintivi dei rapporti interpersonali caratterizzati dalla violenza di genere, della quale si esemplificano le molteplici forme attraverso la cosiddetta "ruota". Nello stesso capitolo, in aggiunta, si pone la questione del coinvolgimento della società "*gendered*" - come viene definita dagli esperti - nel contribuire ad alimentare tali dinamiche e a costruire ruoli e stereotipi; per tale ragione si riflette sui mezzi necessari per giungere ad un cambiamento culturale, educativo e sociale, del quale si avverte un urgente bisogno. Successivamente, per evidenziare gli strumenti giuridici di tutela per le vittime, viene proposta una disamina delle principali fonti internazionali ed europee susseguitesi nel tempo, a partire dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna del 1979, passando per la Convenzione di Istanbul del 2011, fino alla più recente Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica del 2024. Si conclude con il quadro interno: dopo aver riconosciuto alle donne alcuni fondamentali diritti per troppo tempo negati, il legislatore intensifica gli strumenti di tutela e di contrasto alla violenza di genere con una serie di interventi normativi di varia natura, come il Codice Rosso del 2019, ai quali sarà dedicata una più dettagliata analisi nel secondo capitolo.

Con il terzo ed ultimo capitolo si perviene nello specifico all'interrogativo sul quale si costruisce la tesi, dunque si indaga concretamente la possibilità di una convivenza fra i programmi riparativi e le fattispecie di violenza di genere. Inizialmente, si cerca di comprendere se l'impiego del nuovo paradigma in tali contesti possa tradursi in una risorsa sia per i soggetti coinvolti, sia per gli assetti sociali, in una logica collettiva, o se, al contrario, vi siano pericoli ed insuperabili ostacoli tali da impedire il rapporto in questione. In seguito, mediante un'analisi normativa, si indaga se e come le fonti del diritto consentano tale convivenza, tanto alla luce degli atti internazionali ed europei, quanto sulla base delle indicazioni del legislatore italiano.

Infine, si conclude con una ricerca empirica di tipo qualitativo, per la quale sono state realizzate cinque interviste con "testimoni privilegiate" di diverso ruolo professionale esperte di violenza di genere. Grazie a questi incontri, è stato possibile raccogliere opinioni intorno ai temi legati alla questione che caratterizza il presente studio: luci ed ombre del rapporto in esame, potenzialità e criticità individuali per la vittima e l'autore, ma anche l'efficacia e l'efficienza degli strumenti giuridici di tutela, fino alle prospettive future. Le metodologie, i risultati ottenuti e le conseguenti considerazioni sono esposti nello stesso capitolo, per poi essere ripresi nelle conclusioni finali dell'elaborato.

I La giustizia riparativa: uno sguardo d'insieme

1. La giustizia riparativa come nuovo paradigma. 2. «Changing lenses»: la giustizia riparativa come cambio di prospettiva. 3. I fondamenti normativi e l'evoluzione internazionale. 4. La normativa interna: l'avvento della "Riforma Cartabia".

1. La giustizia riparativa come nuovo paradigma

Per avvicinarsi al tema della giustizia riparativa può essere interessante richiamare una litografia di Escher dal titolo *Mano con sfera riflettente*, che raffigura una mano che sorregge una sfera nella quale l'artista si specchia, si osserva, si riconosce. La rappresentazione di sé e la consapevolezza di ciò che sta intorno non sono la conseguenza di un'immagine riflessa in uno specchio per così dire "tradizionale": Escher propone, invece, un supporto ben specifico, non a caso richiamando la forma ellissoidale del pianeta Terra, che l'uomo sostiene in prima persona.

L'opera proposta è utile poiché consente di comprendere quale sia il fulcro della giustizia riparativa, vale a dire essere protagonisti di un percorso nel quale guardarsi e riconoscersi, per riuscire, così, a risolvere un conflitto tenendone le redini, diventandone interpreti e, allo stesso tempo, registi: questa peculiarità ci porta a sostenere l'esistenza di un *nuovo* paradigma.

Al contempo, è opportuno dire che vi è anche chi ritiene che non sia corretto parlare di "novità", considerando il *modus operandi* del metodo riparativo tutt'altro che originale ed innovativo e riconoscendo in esso, invece, la configurazione primordiale di risoluzione dei conflitti. Chi supporta questo differente approccio alle offese spesso lo identifica come la forma più elementare e naturale di giustizia, di "fare" giustizia, in quanto è così che funzionano la società semplici: si pensi, a tal proposito, alle comunità indigene, che di certo non avevano leggi come le intendiamo noi oggi, ma che, invece, si riunivano per trattare le controversie insorte conducendo audizioni pubbliche. Queste ultime erano moderate da un terzo, spesso la stessa comunità di riferimento, instaurate con lo scopo di trovare condivise soluzioni che potessero rispondere alle esigenze dell'offeso e ricucire l'equilibrio sociale alterato attraverso l'assunzione di responsabilità ed il rispetto reciproco². Al contrario, chi definisce *nuovo* tale paradigma utilizza il termine in senso stretto e letterale, dunque riconoscendovi i tratti di una giustizia diversa e senza precedenti: si ritiene preferibile, qui, adottare quest'ultima prospettiva, per la natura e gli strumenti che la caratterizzano.

A tal proposito, al fine di comprendere quale sia la forma assunta da tale modello, nonché il motivo per il quale poterlo considerare nuovo, risulta particolarmente

² D. CERTOSINO, *Giustizia riparativa e processo penale: luci e ombre di una nuova modalità di risposta al reato*, in *Mediæres*, n.1/2022, p. 55.

calzante adottare la definizione di *Restorative Justice*³ proposta da Zehr, uno dei “padri” della giustizia riparativa, la cui opera *Changing lenses: a new focus on crime and justice* rappresenta una sorta di “Bibbia” per chi si interessa al tema: l’autore propone una «sistematizzazione concettuale»⁴ secondo la quale «la giustizia riparativa può essere vista come un modello di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo»⁵. Fra le molteplici definizioni proposte dagli studiosi della materia⁶, la scelta è motivata dalla convinzione che le parole dell’autore abbiano la capacità di evidenziare contemporaneamente sia i principali obiettivi dei percorsi intrapresi, sia l’importanza del coinvolgimento attivo dei soggetti, necessario per raggiungere accordi idonei a risolvere i conflitti. È negli anni ’70 che si inizia a seguire questa direzione, in particolare in Canada e negli Stati Uniti, dove l’approccio assume la forma di una “mediazione di quartiere” per la risoluzione volontaria di conflitti “dal basso”, fra individui; dalla prima esperienza, nota come “esperimento di Kitchener”, i percorsi si sviluppano ampiamente nel tempo e nello spazio con molteplici metodologie⁷, parti di un inventario di programmi articolato ed eterogeneo⁸.

Il modello riparativo si considera nuovo e diverso anche perché differenziandosi da quello tradizionale consente di porre in rilievo le criticità: quest’ultimo, infatti, è contestato in quanto ritenuto una via desocializzante, che neutralizza e “mette in un angolo” la persona: emerge, in sostanza, una grande insoddisfazione nei confronti del sistema penale, un aspetto che induce a ricercare una via differente di “fare” giustizia. Secondo tale prospettiva, il reato non è più violazione dello Stato, della sua legge e delle sue norme, ma è violazione di persone e, conseguentemente, l’attenzione non viene posta sulla sanzione penale tradizionalmente intesa, spesso altrettanto sofferente⁹, ma sull’impatto personale che la vicenda ha avuto, nonché sulla riparazione del danno inferto, al fine, così, di ricucire il dolore in maniera sartoriale¹⁰. Tale affermazione trova riscontro nella riflessione di Ricoeur circa ciò che l’autore

³ Secondo buona parte della dottrina l’espressione è stata coniata da Eglash. Per approfondire l’origine del termine si veda G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 73 ss.

⁴ V. TRAMONTE, *Giustizia riparativa. Pratiche, effetti, potenzialità*, Edizioni Centro Studi Erickson, Trento, 2023, p. 11.

⁵ H. ZEHR, *Changing lenses: a new focus on crime and justice*, Herald Press, Scottsdale, 1990.

⁶ Per una panoramica delle diverse definizioni proposte, si veda G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 89 ss.

⁷ Un’illustrazione assai esaustiva circa la genesi e lo sviluppo della giustizia riparativa è contenuta in M. BOUCHARD, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, in *Questione Giustizia* n. 2/2015, pp. 66-78.

⁸ Ne sono esempi il dialogo riparativo, i cosiddetti circles, la mediazione penale, il dialogo allargato ai gruppi parentali, ovvero i cosiddetti family group conferencing di origine neozelandese. Per un’attenta analisi circa tali metodi si veda G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 217 ss.

⁹ «“Cancellare” il male derivante dal crimine, ma così facendo si cagiona all’autore del reato un altro male» in A. DA RE, *Giustizia riparativa e relazionale*, in *Paradoxa*, ottobre-dicembre 2017, p. 83.

¹⁰ «Il punto non è la condanna. Il punto sono le vittime e le loro storie», dal film «Im Labyrinth des Schweigens», di G. Ricciarelli, Germania, 2014.

definisce «aporia della razionalità della pena»¹¹: la pena, anziché ricostruire l'equilibrio alterato, causa altro male, sia fisico che morale. Si ritiene, perciò, che nel tradizionale sistema “reocentrico” la condanna sia il simbolo di una giustizia che punisce, ma non ripara, non guarda avanti, ed anzi, molto spesso tende a rimanere ancorata al passato: a tal proposito, il tempo che scorre nel processo è definito «sequenziale, inesorabile, indifferente al valore del tempo interiore, della memoria»¹² ed è scandito da udienze, rinvii, appelli, sentenze; quello della giustizia riparativa, invece, è «circolare, carico di opportunità, paziente e attento. È il tempo dell'ascolto, del rispetto, della premura e del recupero; della parola e del silenzio; della vulnerabilità e della resilienza; della responsabilità e del coraggio»¹³.

La giustizia riparativa, forte di un diverso sguardo sul fatto, «supera l'impersonalità del concetto classico di pena e mira ad una “personalizzazione”»¹⁴, in un contesto nel quale la responsabilità diviene protagonista di un metodo definito «relazionale, prospettico e progettuale»¹⁵, riconoscendo in questo una valenza strumentale ed una simbolica: è così che la responsabilità cessa di essere “solo” attribuita, dichiarata e accertata, divenendo, invece, assunta, riconosciuta in prima persona, sentita “dall'interno” ed affrontata secondo logiche costruttive e, appunto, riparative. In questo «processo relazionale»¹⁶ gli attori coinvolti non sono destinatari passivi di un provvedimento, ma protagonisti attivi che compiono delle scelte: non vi è più un movimento *top-down*, con una sentenza che arriva “dall'alto” applicando una pena, ma un percorso *bottom-up*, che si erge, appunto, sull'assunzione di responsabilità e sulle scelte¹⁷. Così facendo, insomma, si risponde al reato con un progetto inclusivo, capace di coinvolgere davvero i partecipanti e di superare l'approccio di quella che Bouchard definisce «giurisdizione onnivora»¹⁸, per sposare, invece, una «logica progettuale»¹⁹: la giustizia riparativa, perciò, fornisce ai partecipanti una “cassetta degli attrezzi” colma di strumenti assai diversi da quelli ordinari, potendo «contribuire a ripensare la giustizia penale in termini meno sacrali, rituali e astratti»²⁰. La reciprocità ed il peculiare coinvolgimento di cui si serve il modello riparativo

¹¹ P. RICOEUR, *Il diritto di punire*, Editrice Morcelliana, Brescia, 2012.

¹² G. MANNOZZI, *Sapienza del diritto e saggezza della giustizia: l'attenzione alle emozioni nella normativa sovranazionale in materia di restorative justice*, in *DisCrimen*, 2020, p. 10.

¹³ Ivi, p. 11.

¹⁴ S. GRIGOLETTO, *Una questione di conio. Modelli di Giustizia a confronto per un ripensamento della pena*, in *Paradoxa*, ottobre-dicembre 2017, p. 105.

¹⁵ M. A. FODDAI, *Responsabilità e giustizia riparativa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 4/2016, p. 1705.

¹⁶ P. PATRIZI, *Restorative Justice. Una prospettiva inclusiva di benessere*, in PATRIZI P. (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci Editore, Roma, 2024, p. 49.

¹⁷ S. GRIGOLETTO, *Una questione di conio. Modelli di Giustizia a confronto per un ripensamento della pena*, in *Paradoxa*, ottobre-dicembre 2017, p. 105.

¹⁸ M. BOUCHARD, *I diritti degli offesi. Storia di una lotta per il riconoscimento*, in *Questione Giustizia*, settembre 2024, p. 24.

¹⁹ L. EUSEBI, *La colpa e la pena: ripensare la giustizia*, in *Paradoxa*, ottobre-dicembre 2017, p. 58.

²⁰ G. MANNOZZI, *Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla legge delega 134 del 2021*, in *Archiviopenale.it*, 2 maggio 2022, p. 11.

delineano un inedito modo di intendere la giustizia, che «non è più dea bendata, ma crocevia di volti»²¹ e che è capace di garantire un tempo ed uno spazio differente sia alla propria persona che all'*altro*. Si ricordi, a tal proposito, che l'*altro* non va inteso unicamente come il soggetto che, nel gioco delle parti, rappresenta il singolo autore o la singola vittima, poiché gli occhi che si incrociano e che penetrano nella vicenda, infatti, possono essere anche quelli dell'intera comunità, che può divenire analogamente attrice attiva: si forma, pertanto, quella che Lodigiani, rielaborando Eser, definisce una «antropologia tridimensionale»²².

Si assiste, così, all'opportunità di essere visibili, di narrare la propria storia e di dare dignità alle persone, avendo l'occasione, inoltre, di non fermarsi ad ideologie astratte o aspirazioni, di abbandonare la sete di vendetta e di non ridurre quanto accaduto ad una condanna che, troppo spesso, non ha un reale impatto costruttivo né su chi la subisce, né sull'intera collettività. Al contrario, infatti, la giustizia riparativa consente di curare le ferite personali, oltre a fornire la possibilità di veicolare messaggi e valori, contribuendo ad un cambiamento sociale, educativo, sistemico; questo significativo mutamento, oltretutto, acquista ancor più valore nel momento in cui avviene all'interno di una dimensione comune e comunitaria: d'altronde «nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo, gli uomini si educano insieme, con la mediazione del mondo»²³.

La giustizia riparativa, dunque, si pone come nuovo paradigma rispetto al sistema penale tradizionale, oltre a mostrarne le criticità e la frequente inefficacia ed inefficienza riscontrata nella prassi: è così che ci si allontana dai metodi che per anni hanno rappresentato l'unica strada perseguibile, tanto che Palazzo ha asserito che «i vecchi e logori veli della mitologia della pena si stanno squarciando»²⁴.

2. «*Changing lenses*»: la giustizia riparativa come cambio di prospettiva

L'opportunità fornita dalla giustizia riparativa è paragonabile, in modo metaforico, alla tecnica giapponese del *kintsugi*: la parola significa letteralmente “riparare con l'oro”, poiché consente, appunto, di “mettere oro” nelle crepe, di saldare frammenti ed impreziosirli, conferendo nuova vita e nuovo valore agli oggetti. Allo stesso modo, attraverso quello che abbiamo precedentemente definito come “*nuovo paradigma*” le fratture provocate dall'offesa possono ancora trovare una cura, grazie ad una diversa forma di giustizia dall'alto valore rigenerativo, che offre la possibilità di “aggiustare”

²¹ S. CIAPPI-S. MASIN-R. PAVAN, *Come oro tra le crepe*, PM edizioni, Varazze (SV), 2020, p. 14.

²² G.A. LODIGIANI, *Giustizia penale “a misura d'uomo”*. *L'interesse della filosofia del diritto e della giustizia riparativa nella proposta di una visione di un sistema penale e processuale di Albin Eser*, in *Mediares*, n. 1/2023, p. 70.

²³ P. FREIRE, *Pedagogia degli oppressi*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2002.

²⁴ F. PALAZZO, *Crisi del carcere e cultura di riforma*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 4/2017, p. 11.

parti di sé e di trovare, così, l'occasione di lasciarsi il passato alle spalle, in un'ottica costruttiva e proattiva²⁵.

Per comprendere quali siano i pilastri sui quali si erge questo sistema, può essere utile richiamare l'apporto di Title, la quale, attraverso una ricostruzione di Zehr, propone il "modello delle cinque R"²⁶: *relazione, responsabilizzazione, riparazione, rispetto e reintegrazione*. Il *fil rouge* che collega i termini, innanzitutto, si fonda sull'idea che il reato sia la frattura di una relazione che si tenta di sanare attraverso, in primis, l'assunzione della propria responsabilità²⁷ ed il riconoscimento di ciò che è stato commesso e causato con il proprio comportamento. Difatti, non è il giudice ad accertare e formalizzare ciò, né a stabilire quali siano le conseguenze, non vi è *ius dicere*, ma, volontariamente e personalmente, si assume l'impegno della riparazione: la responsabilizzazione, infatti, «si costruisce e non si attribuisce»²⁸. Foddai, a tal proposito, parla di «un'assunzione di responsabilità individuale e una forma di riconoscimento di responsabilità sociale che si alimentano reciprocamente»²⁹, tanto che l'esito dell'iter è stabilito da e con i soggetti coinvolti, pervenendo a forme di riparazione mirate, cioè costruite sulla base di esigenze concrete e reali³⁰. È anche per questo, infatti, che Title nel glossario proposto risalta il concetto di rispetto, poiché non bisogna dimenticare che la vittima e l'autore sono persone, come tali degne di considerazione ed attenzione a seconda delle proprie necessità, quindi a prescindere dal fatto che i soggetti abbiano una posizione non eguale in relazione alla vicenda: tale aspetto si riscontra ampiamente nella costruzione dei programmi riparativi. Bouchard, a questo riguardo, parla di «diritti di cura», intesi, appunto, come «complesso di forme

²⁵ Leclercq, a tal proposito, vede nella riparazione «un dato naturale d'ordine universale e consiste nel far passare un qualche cosa da uno stato ritenuto come meno buono ad uno stato migliore» in J. LECLERCQ, *Réparation et adoration dans la tradition monastique*, in *Studia monastica* 26, 1984, p. 13.

²⁶ B.B. TITLE, *Teaching Peace: A Restorative Justice Framework for Strengthening Relationships*, Del Hayes Press, 2011.

Zehr ha commentato il lavoro di Title affermando: «What better way to introduce the concept (of restorative justice) than through stories? I like the way it is organized around the "5 R's" and that it pulls insights and principles out of the stories throughout in an inviting way».

²⁷ Uno spunto interessante: la tradizione anglosassone e, nello specifico, le riflessioni di Schwartz, specificano il concetto di *responsabilità*, attraverso una distinzione tra i termini *accountability* e *responsability*. Il primo è concepito in relazione ad un ammanco economico, il secondo, invece, ne identifica una forma strettamente personale e relazionale, connessa ad una consapevolezza del proprio io e delle proprie azioni. A proposito di ciò, si veda

G. BIGGIO, *Considerazioni sulla giustizia riparativa a seguito del Progetto Europeo Probationet presentato a Roma il 26 gennaio 2024*, in *Psicoanalisiiesociale.it*, 21 marzo 2024.

²⁸ M. A. FODDAI, *Responsabilità e giustizia riparativa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 4/2016, p. 1709.

²⁹ Ivi, p. 1723.

³⁰ La riparazione può essere tanto di tipo tanto materiale, quanto simbolico: risarcimento economico, prestazione atta a ripristinare lo *status quo* precedente ed impegno comportamentale verso la vittima stessa, ma anche scuse ed ascolto partecipato dell'esperienza altrui. Per approfondire dettagliatamente, si veda G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino, 2017, pag. 222 ss.

di attenzione ai bisogni e alle aspettative»³¹. Alla luce di quanto detto, perciò, emerge un concetto rilevante in materia: non si è solo responsabili *di o per* qualcosa, ma anche *verso* qualcosa, o meglio, qualcuno³².

Seguendo il suddetto filo si perviene all'obiettivo finale del percorso riparativo, ovvero la reintegrazione ed il reinserimento, arginando, così, il rischio di uno stato di "immobilizzazione" che non consentirebbe di liberarsi dallo *status* che trascina vittima ed autore nelle sabbie mobili delle etichette loro conferite e delle crepe generatesi. A tal proposito, Lizzola utilizza l'efficace espressione «rottura instauratrice»³³, auspicando che tramite gli strumenti della giustizia riparativa si possa avviare un percorso «che sappia accompagnare nella "zona grigia", che permetta di attraversare l'ombra»³⁴; per superare il "tunnel" del dolore, d'altronde, bisogna attraversarlo³⁵. Al fine di raggiungere tale traguardo, si ritiene efficace quello che la dottrina definisce «ascolto attivo»³⁶, contrapposto a quello processuale e passivo: si richiede e si pratica un ascolto empatico e non giudicante, riflesso di un atteggiamento inclusivo, che possa generare consapevolezza, che possa allontanare dal passato, che possa impedire all'errore di rimanifestarsi e che consenta di guardare tutto con occhi diversi³⁷. Inoltre, lo *storytelling*³⁸ e la comunicazione³⁹ permettono di manifestare la propria verità e la realtà del proprio passato, ricorrendo a «parole medicinali»⁴⁰ che aiutano a comprendere, accettare e superare l'accaduto, quindi capaci di curare le ferite: a tal

³¹ M. BOUCHARD, *I diritti degli offesi. Storia di una lotta per il riconoscimento*, in *Questione Giustizia*, settembre 2024, p. 6.

³² S. CIAPPI-S. MASIN-R. PAVAN, *Come oro tra le crepe*, PM edizioni, Varazze (SV), 2020, p. 74.

³³ I. LIZZOLA, *Oltre la pena*, Castelvechi, Roma, 2020, p. 31.

³⁴ Ivi, p. 38.

³⁵ Curiosa l'espressione dello stesso Lizzola circa la prospettiva rieducativa «che richiama ad essere soggetti responsabili, alla restituzione, alla riconciliazione, al riscatto e alla ricostruzione»: ci si potrebbe domandare se la scelta lessicale e, in particolare, l'allitterazione, siano casuali, o se, invece, vi sia stata la volontà di omaggiare il suddetto "modello delle cinque R".

³⁶ Tra i molti autori che utilizzano il costrutto di "ascolto attivo", a proposito della giustizia riparativa, si veda G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 126.

³⁷ Bisollo, invero, afferma che «la verità non è qualcosa che si possiede ma piuttosto qualcosa di cui si va alla ricerca»³⁷, non è una certezza assoluta priva di sfumature, ma un articolato insieme di ramificazioni: M. BISOLLO, *Oltre la vendetta. Pratiche di giustizia*, disponibile sul sito <https://pragmasociety.org/oltre-la-vendetta-pratiche-filosofiche-di-justizia-di-maddalena-bisollo/>.

³⁸ Per Pranis, la quale sposa la tesi sostenuta da Braithwaite, è proprio il *listening* di una narrazione, di uno *storytelling*, a permettere di conquistare *empowerment*, dignità e valore. Per approfondire si veda K. PRANIS, *Restorative values and confronting family violence*, in J. BRAITHWAITE-H. STRANG (a cura di), *Restorative Justice and Family Violence*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 30.

³⁹ Possamai scrive: «Come potrebbe infatti iniziare qualsiasi comunicazione se prima non vi fosse qualcuno disposto a tacere ed ascoltare, qualcuno a cui prima di tutto noi e poi ciò che diciamo non siamo indifferenti. È solo perché l'altro tace che io posso parlare, perché io tendo l'orecchio che nasce dialogo. La chiusura della mia bocca e l'apertura del mio orecchio sono semplici cose, sono nella loro, forse banalità, l'inizio di ogni comunicazione», in A. POSSAMAI, *Emmanuel Lévinas: Accenni di linguaggi e Tracce di etica*, 2013.

⁴⁰ G. COSTANZO, «Parole medicinali» e riparazione. *Sull'etica delle relazioni e sulla giustizia riparativa*, in *Critical Hermeneutics*, 7(2), special, 2023, p. 123.

proposito, infatti, vi è chi si riferisce al modello riparativo con la locuzione «*justice as healing*»⁴¹.

Alla luce delle riflessioni proposte in merito a questa *nuova* prospettiva, è utile riprendere l'opera, già precedentemente accennata, di Zehr, il quale utilizza l'espressione «*changing lenses*»⁴² per indicare, appunto, un nuovo paradigma di giustizia che utilizza la «lente filtrante della riparazione»⁴³ e “mette a fuoco” il problema attraverso occhi diversi, che sono parte di «un volto generativo e trasformativo»⁴⁴ e che non hanno più uno sguardo perso ed immerso nel passato, ma si focalizzano sul presente, mirando, poi, al futuro. Infatti, è nel tempo del “*hic et nunc*”, del “qui ed ora”, che si pongono le basi del cambiamento e si tracciano i sentieri di un cammino che possa condurre al di fuori della “zona d'ombra” creata dal conflitto, per ri-costruire il futuro, ossia la dimensione a cui è orientata la riparazione.

Ciò detto, non sono da trascurare le difficoltà che talvolta si manifestano quando si indossano nuove lenti, poiché possono presentarsi ostacoli tecnico-pratici, burocratici, oltre che culturali ed emotivi. Difatti, se è vero che vittima, reo e comunità potranno ridefinirsi e “ricucirsi”, è anche vero che il loro percorso in questa direzione non sempre sarà semplice, dato che ognuno «prima ancora di dare alla luce qualcosa di nuovo, deve poter assorbire i colpi del presente e le tensioni del passato»⁴⁵. Mannozi, per descrivere tale cammino, propone l'efficace immagine dell'aratro, simbolo di un lavoro lento e faticoso, che richiede tempo prima di poter mostrare i propri frutti⁴⁶, ma ricordando, al contempo, che è comunque preferibile «l'ago che cuce alle forbici che separano»⁴⁷, optando, dunque, per una visione coerente con la figura dell'*homo viator*, che lungo il proprio cammino affronta anche il buio, incontrando inciampi e salite⁴⁸. Se è vero che ricordare e rivivere quanto avvenuto può ferire nuovamente la vittima, è anche vero che è così che quest'ultima potrà affrontare il dolore, non per dimenticarlo, ma per trasformarlo e plasmarlo, concedendo a se stessa un futuro abitabile⁴⁹. Spesso, oltretutto, si può avere l'impressione di restare immobili, di non aver compiuto alcun progresso, poiché il percorso potrebbe essere lungo e tortuoso, ma, in realtà, ogni passo è una “tessera del puzzle”, è occasione di ricomporsi pian piano nonostante le

⁴¹ Per approfondire si veda S. CIAPPI-S. MASIN-R. PAVAN, *Come oro tra le crepe*, PM edizioni, Varazze (SV), 2020, p. 19 ss.

⁴² H. ZEHR, *Changing lenses: a new focus on crime and justice*, Herald press, Scottdale, 1990.

⁴³ M. BOUCHARD – F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024, p. 4.

⁴⁴ G. COSTANZO, “Parole medicinali” e riparazione. *Sull'etica delle relazioni e sulla giustizia riparativa*, in *Critical Hermeneutics*, 7(2), special, 2023, p. 132.

⁴⁵ E. IULA, *L'etica nelle riparazioni*, in *Rassegnaditeologia.it*, 2023, p. 441.

⁴⁶ G. MANNOZZI, *Le potenzialità della giustizia riparativa*, in P. PATRIZI (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci Editore, Roma, 2024, p. 180.

⁴⁷ Ivi, p. 179.

⁴⁸ M. CARTABIA-A. CERETTI, *Un'altra storia inizia qui*, Bompiani, Milano, 2020, p. 80.

⁴⁹ «Per tutti il dolore degli altri è dolore a metà», frase tratta dal brano *Disamistade*, di Fabrizio De André.

avversità⁵⁰ e di «stare in piedi controvento»⁵¹. La giustizia riparativa fornisce i mezzi per affrontare le emozioni che nascono nel tentativo di spezzare le catene della «dittatura del passato»⁵² (si pensi, per esempio, alla vergogna ed alla rabbia) senza indurre o forzare sentimenti, ma gestendoli con un intento costruttivo⁵³. Tali questioni saranno ribadite nel terzo capitolo, dove verrà affrontato il tema della possibile convivenza fra giustizia riparativa e violenza di genere, data la delicatezza e la complessità della scelta di partecipare ai programmi riparativi in determinati contesti. Quanto detto finora è coerente con il contributo di Eusebi, il quale ha riflettuto sul concetto di «libertà del volere», associata alla «libertà riferita al futuro», intesa come «una libertà da riconquistare rispetto a un passato che ha conosciuto esperienze negative»⁵⁴: seppure il passato di una persona possa lasciare delle tracce, secondo la *restorative justice* queste non dovrebbero essere assunte come un marchio o un timbro definitivo, ma, invece, possono essere osservate, analizzate ed utilizzate allo scopo di ricostruire il tragitto che ha condotto fino al presente, per divenire, poi, il motore di un cambiamento⁵⁵. Il “male per il male”, la punizione fine a se stessa, invece, non offre la stessa occasione, poiché l’«odio chiama odio»⁵⁶, causando solamente la proliferazione di altri batteri, di altri «germi di ulteriore disaccordo sociale e disagio», per usare le parole di Walgrave⁵⁷.

In conclusione, si ritiene che la “lente” della giustizia riparativa possa concedere ad ogni individuo una nuova occasione, una nuova prospettiva ed un approccio al reato assai diverso da quello tradizionale. In ragione delle potenzialità fin qui illustrate, il “nuovo sguardo” della giustizia riparativa rappresenta una sfida che si ritiene utile accettare, pur senza negare le difficoltà attuative, testimoniate dall’ampio dibattito scaturito.

⁵⁰ «Solo quando ci rompiamo, scopriamo di cosa siamo fatti», citazione di Ziad K. Abdelnour.

⁵¹ M. MINERVINI, *Da una giovinezza lontana*, in I. LIZZOLA, *Oltre la pena*, Castelvechi, Roma, 2020, p. 171.

⁵² Espressione utilizzata da A. Moro in varie occasioni ed interviste.

⁵³ Emblematiche, a tal proposito, sono le testimonianze dirette di vittime e responsabili della lotta armata degli “anni di piombo”⁵³ che hanno preso parte ad un lungo e complesso esperimento di giustizia riparativa nel quale il dolore ha trovato riconoscimento e riparo, dove la fragilità ha saputo creare una verità personale e curativa. Testimonianze in G. BERTAGNA-A. CERETTI-C. MAZZUCATO (a cura di), *Il libro dell'incontro*, il Saggiatore, Milano, 2015.

⁵⁴ L. EUSEBI, *La colpa e la pena: ripensare la giustizia*, in *Paradoxa*, ottobre-dicembre 2017, p. 57.

⁵⁵ «Il male che hai subito e fatto a tua volta: puoi liberartene, se vuoi», citazione tratta dal brano «Vittima» di Marracash.

⁵⁶ Frase tratta dal film “*La Haine*”, di M. KASSOVITZ, Francia, 1995.

⁵⁷ L. WALGRAVE, *Restorative Justice, Self-Interest, and Responsible Citizenship*, Willan Publishing, Cullompton, 2008, p. 65.

3. I fondamenti normativi e l'evoluzione internazionale

Le caratteristiche che contraddistinguono la giustizia riparativa e le prime indicazioni in materia si sviluppano inizialmente a livello internazionale ed europeo, trovando spazio nella normativa italiana solo in un secondo momento, almeno in termini di disciplina organica di diritto positivo.

In primis, vedono la luce una serie di risoluzioni adottate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Economico e Sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, seguite da decisioni, dichiarazioni e risoluzioni, ma anche linee guida e raccomandazioni, dunque atti non vincolanti, del Consiglio d'Europa; completano il quadro le fonti dell'Unione Europea⁵⁸. Tali atti propongono, innanzitutto, un attento sguardo circa il ruolo e la posizione della vittima, sul quale ci si sofferma in modo particolare a partire dagli anni '80; da qui, poi, si dedica spazio allo strumento della mediazione⁵⁹ e, solo a distanza di tempo, si inizia a parlare concretamente ed espressamente di giustizia riparativa. Quest'ultima talvolta viene solo menzionata all'interno di atti che non la vedono come protagonista, altre volte, invece, diviene lo specifico oggetto degli stessi; da un approccio più arioso e flessibile, si giunge a definire e tracciare contorni più netti, per quanto la materia sia tuttora in evoluzione, alla ricerca di uno spazio auspicabilmente più ampio.

Nella seconda parte degli anni '90, la giustizia riparativa ha guadagnato attenzione sia come misura di deflazione carceraria, sia come nozione autonoma⁶⁰, fino a giungere

⁵⁸ Per analizzare le varie fonti si consiglia D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, Cacucci Editore, 2015.

⁵⁹ Ci limitiamo, qui, a citare alcuni fra i più rilevanti atti inerenti a tali ambiti: con la Raccomandazione concernente la Partecipazione della società alla politica criminale del 1983, per esempio, il Consiglio d'Europa si sofferma sul tema della politica criminale, evidenziando la necessaria partecipazione della società tutta nella lotta alla criminalità e nella sua prevenzione; inoltre, si pone l'accento sull'adozione di misure sostitutive della pena detentiva, sul reinserimento sociale, nonché sull'importanza dei concreti bisogni delle vittime. Due anni dopo, poi, è la stessa Organizzazione internazionale ad incoraggiare gli Stati all'adozione di misure di tutela delle vittime su un piano legislativo ed operativo, relativamente all'intero iter procedimentale e processuale: mediazione e conciliazione, qui, vengono presentate come vie degne di considerazione. Due anni dopo, poi, con una nuova Raccomandazione, il Consiglio d'Europa esorta alla creazione di organismi nazionali per la promozione di adeguate politiche a favore delle vittime, favorendo, tra le altre cose, lo sviluppo della mediazione su base nazionale o locale, sempre avendo cura degli interessi in gioco. Quest'ultimo intervento sorge da una considerazione assai rilevante per i sostenitori delle teorie riparative: la giustizia penale non è sufficiente per riparare il pregiudizio causato dal reato. In questa prima fase, dunque, l'obiettivo è quello di evitare danni ulteriori e fornire alla persona offesa i mezzi per processare quanto subito.

⁶⁰ Nel 1992 entra in vigore una Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con la quale si definisce il concetto di *community sanction*, intesa come sanzione che "mantiene il reo nella società". L'autore del fatto illecito subisce l'imposizione di misure che devono essere non solo concepite come programmi personalizzati, ma anche "relazionali"; la dimensione comunitaria, dunque, si fa sempre più strada. Nel 1995, invece, il Consiglio d'Europa nomina un Comitato di Esperti, incaricato di esplorare l'utilizzo della mediazione negli Stati europei. A partire dal 1997, poi, l'attenzione si sofferma su un altro importante tema, ovvero quello del sovraffollamento delle carceri, problema riscontrato nella Risoluzione dell'ECOSOC n. 1997/33: ponendo l'accento sull'importanza di una prevenzione e di una risposta non repressiva dei reati, nonché sui diritti del reo e della vittima, le misure

ad un passaggio essenziale con l'adozione della Raccomandazione relativa alla mediazione in materia penale⁶¹, a lungo una delle più autorevoli fonti per il nostro sistema. Per la prima volta, infatti, si conosce una vera e propria definizione di «mediazione»⁶²: «qualsiasi processo in cui la vittima e l'autore del reato sono messi in condizione, se liberamente acconsentono, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato attraverso l'aiuto di una terza parte imparziale (mediatore)»⁶³. È importante ricordare alcuni degli aspetti più rilevanti che emergono dal testo, come quello del ruolo del sopracitato mediatore, colui che guida l'iter, una fondamentale e peculiare figura in tali percorsi. Al fine di garantire un servizio corretto, difatti, la Raccomandazione prevede che il mediatore debba essere adeguatamente formato, dunque competente, oltre che empatico, dotato di capacità interpersonali e di buone capacità di giudizio; è richiesta, inoltre, una conoscenza di livello quantomeno base del sistema penale (articoli 22-24)⁶⁴. Il testo, agli articoli 3 e 4, prevede che il servizio debba essere generalmente accessibile ed ammesso in ogni stato del processo, oltre che munito di una certa autonomia (articolo 5). Gli Stati, come regola minima, sono chiamati a rendere possibile la via della mediazione ed a facilitarne l'utilizzo (articolo 6), tanto che, secondo quanto previsto dall'articolo 7, le autorità di giustizia penale di ciascun Paese sono invitate a dotarsi di linee guida che permettano di comprendere quando sia possibile attivare i percorsi e che indichino quali siano le condizioni necessarie per assegnare un caso ai servizi che stiamo illustrando. Questi ultimi devono svolgersi in un contesto di confidenzialità (articolo 2), imparzialità e neutralità, prendendo in considerazione i bisogni delle parti coinvolte. Chi partecipa, come previsto dagli articoli 11 e 13, è tutelato dalla garanzia del libero consenso (relativo sia al percorso, sia al suo esito concordato) ed ha il diritto

non punitive sono viste come valido supporto. Con la Risoluzione 1998/23, oltretutto, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite sottolinea come il suddetto problema incida negativamente sui diritti umani dei detenuti, ponendo in rilievo, in particolare, il rischio di violenza all'interno delle mura del carcere. Di conseguenza si valuta nuovamente l'opportunità di ricorrere a misure sanzionatorie non custodiali e, talvolta, per i conflitti di minore gravità, a strumenti differenti ispirati ai principi della giustizia riparativa. L'anno successivo, nel 1999, al punto 15 della Raccomandazione n. R (99)22, tra le misure alternative alla detenzione viene citata la «mediazione vittima-delinquente/ compensazione della vittima»; lo stesso tema e la stessa soluzione si riscontrano nella Risoluzione n. 1999/26 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, che esorta gli stati all'utilizzo di metodi non tipici del sistema penale tradizionale, menzionando specificatamente la giustizia riparativa e la mediazione penale; così facendo, perciò, si esalta il ruolo dell'incontro tra il reo e la vittima e la sua utilità anche in un contesto più ampio, quindi collettivo, oltre che personale.

⁶¹ CM/Rec(99)19.

Per analizzarne il contenuto più a fondo si veda https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_11_1.page?contentId=SPR31402#:~:text=Nel%201999%20il%20Consiglio%20d,di%20mediazione%20penale%20dovrebbero%20avere.

⁶² Per approfondire, si veda G. MANNOZZI -G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, pp. 255 ss.

⁶³ CM/Rec (99)19 cit. art. 1: «...any process whereby the victim and the offender are enabled, if they freely consent, to participate actively in the resolution of matters arising from the crime through the help of an impartial third party (mediator)».

⁶⁴ La figura del facilitatore e le modalità con le quali svolgere e sviluppare la mediazione sono trattati nella V parte.

di essere correttamente informato dei propri diritti e delle conseguenze del programma al quale prende parte (articolo 10); si ricorda anche che è consentita la partecipazione sulla base del necessario riconoscimento dei fatti accaduti (articolo 14). L'articolo 32, in seguito, stabilisce che a partire dall'accordo raggiunto dalle parti il mediatore debba scrivere una relazione da inviare all'autorità giudiziaria, riportando semplicemente quanto avvenuto, senza una personale valutazione. È bene, infine, puntualizzare due ulteriori aspetti che emergono dal testo: l'accordo fra le parti deve essere proporzionato (articolo 31) ed andrà ad influenzare, verosimilmente, l'esito del giudizio, nel rispetto del *ne bis in idem* (articolo 17); se questo, invece, dovesse mancare, subentra la necessità di prendere una decisione in via tradizionale senza ritardo (articolo 18). Si noti che in questo caso la giustizia riparativa è intesa solo come mediazione, che, in sintesi, è posta come ricerca, prima o durante lo svolgimento del procedimento, di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore nelle cause penali.

Nel panorama delle fonti è necessario, poi, citare la Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia⁶⁵, con la quale si rinnova l'importanza di una cooperazione a livello internazionale nella lotta e nella prevenzione della criminalità. L'articolo 28⁶⁶, nello specifico, incoraggia l'utilizzo di una giustizia riparatrice e di programmi attenti ai bisogni di vittima, reo e comunità intera. I contenuti della Dichiarazione, poi, nello stesso anno, vengono richiamati dall'ECOSOC all'interno della Risoluzione sui principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia criminale⁶⁷, un punto di riferimento di fondamentale importanza per tutti gli Stati che intendono disciplinare i programmi riparativi e, in generale, per tutti i soggetti e gli enti che operano in materia, quali organizzazioni intergovernative e non governative o gli organismi della rete delle Nazioni Unite che si occupano di programmi di giustizia penale e prevenzione del crimine. L'atto, infatti, si presenta come una sorta di schema preliminare relativo ai suddetti principi.

Gli stessi contenuti trovano spazio anche all'interno di una specifica Risoluzione⁶⁸, frutto di un'elaborazione dell'ONU, nella quale si ribadisce l'importanza dello sviluppo delle forme di mediazione, giustizia riparativa e dell'azione a favore delle vittime della criminalità. Il 2000, oltretutto, è anche l'anno della nascita dell'European Forum for Restorative Justice (EFRJ), la più grande rete di studiosi e professionisti della materia, che contribuisce a sviluppare e promuovere la giustizia riparativa attraverso lavori politici, corsi di formazione, consulenze, ricerca ed eventi.

⁶⁵ *Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia del X Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e il trattamento dei detenuti*, 10-17 aprile 2000.

⁶⁶ *Ivi*, cit. art 28: «We encourage the development of restorative justice policies, procedures and programmes that are respectful of the rights, needs and interests of victims, offenders, communities and all other parties».

⁶⁷ *Risoluzione sui principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia criminale* n. 2000/14 dell'ECOSOC del 27 luglio 2000.

⁶⁸ *Risoluzione sulla Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia: nuove sfide nel XXI secolo* dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 55/59 del 4 dicembre 2000.

È poi la volta, nel 2001, della Decisione quadro 2001/220/GAI⁶⁹ relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale⁷⁰: anche in questo atto gli Stati sono invitati all'utilizzo della mediazione, intesa, potremmo dire, come ricerca di una soluzione negoziata tra vittima ed autore nell'ambito dei procedimenti penali avviati per quei reati dagli stessi ritenuti idonei per percorsi di questo tipo. Dopo una definizione dei concetti di «vittima», «organizzazione di assistenza alle vittime», «procedimento penale», «procedimento» e «mediazione nelle cause penali»⁷¹, il testo si sofferma su numerosi aspetti, fra i quali ricordiamo il concetto di rispetto (articolo 2), l'audizione (articolo 3), il diritto all'informazione (articolo 4), nonché le garanzie in materia di comunicazione (articolo 5), assistenza (articolo 6) e protezione (articolo 8).

Nel 2002 viene adottata la Risoluzione concernente i Piani d'azione per l'attuazione della Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e la giustizia⁷², con la quale, nel XV capitolo, si sottolinea la necessità di promuovere una cultura favorevole alla mediazione ed alla giustizia riparativa. Nello stesso anno si colloca un'altra delle più importanti fonti in materia: la Risoluzione 2002/12 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, recante i «principi fondamentali sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale»⁷³. È qui che la giustizia riparativa viene riconosciuta sia nel procedimento, sia in fase esecutiva, come strumento capace di contrastare la criminalità, rispettare la dignità delle parti, favorire l'armonia sociale e, concretamente, risolvere conflitti. La vittima ha modo, così, di ricostruire parti di sé e di essere realmente ascoltata e tutelata, mentre l'autore trova uno spazio in cui assumersi la responsabilità di quanto accaduto in modo costruttivo; la comunità intera, per di più, giova di questo in termini di prevenzione e contrasto alla criminalità. Vedendo più nel dettaglio gli aspetti fondamentali dei cosiddetti “*Basic Principles*”,

⁶⁹ *Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale* 2001/220/GAI del 15 marzo 2001.

⁷⁰ Sarà, poi, sostituita dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

⁷¹ 2001/220/GAI, art. 1: «Ai fini della presente decisione quadro s'intende per:

- a) "vittima": la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro;
- b) "organizzazione di assistenza alle vittime": un'organizzazione non governativa, legalmente stabilita in uno Stato membro, la cui attività gratuita di assistenza alle vittime di reati prestata negli opportuni termini completa l'attività dello Stato in questo campo;
- c) "procedimento penale": il procedimento penale conforme al diritto nazionale applicabile;
- d) "procedimento": il procedimento inteso in senso lato, comprendente cioè, oltre al procedimento penale, tutti i contatti, tra la vittima in quanto tale e qualsiasi autorità, servizio pubblico o organizzazione di assistenza alle vittime, anteriormente, durante o successivamente allo svolgimento del processo penale;
- e) "mediazione nelle cause penali": la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato, con la mediazione di una persona competente».

⁷² *Risoluzione concernente i Piani d'azione per l'attuazione della Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e la giustizia: le nuove sfide del XXI secolo* dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, n. 56/261 del 31 gennaio 2002..

⁷³ *Risoluzione sui Principi base circa l'applicazione di programmi di giustizia riparativa nell'ambito penale* n. 12/2002, dell'ECOSOC.

innanzitutto, emerge l'utilità dell'atto stesso, date le numerose espresse definizioni di termini quali «*restorative justice programme*»⁷⁴, «*restorative process*»⁷⁵, «*restorative outcome*»⁷⁶, «*parties*»⁷⁷ e «*facilitator*»⁷⁸. Sono ribaditi, poi, molteplici capisaldi della materia, quali l'imparzialità (regola 18), la libertà delle parti ed il dialogo rispettoso, i diritti fondamentali di chi partecipa (regola 13) e la volontarietà degli esiti dell'accordo fra questi (regola 7); oltre a ciò, emerge la necessità di verificare la "parità di armi" fra le parti e che sia opportuno, date le circostanze, agire seguendo tale via (regole 9 e 10). Anche in questo caso, come detto precedentemente nel corso della disamina della Raccomandazione relativa alla mediazione in materia penale, l'iter può instaurarsi in ogni stato del processo ed in fase esecutiva, una volta riconosciuti, almeno, "i fatti base", dunque in presenza di elementi che possano consentire, almeno potenzialmente, di formalizzare l'accusa (regole 7 e 8). L'accordo raggiunto dalle parti, incorporato nelle decisioni giudiziarie, ha lo stesso effetto di queste ultime se con esito positivo, ma dovendo "tornare" alla giurisdizione tradizionale in caso contrario (regole 15 e 16). Continuando in ordine cronologico, nel 2006 l'UNODC ha pubblicato la prima edizione di un ausilio prezioso quando ci si avvicina alla materia: l'*Handbook on Restorative Justice Programmes*⁷⁹, che consente di apprendere definizioni e principi, nonché i diversi programmi di giustizia riparativa e le vie di implementazione. L'anno successivo, invece, la CEPEJ (Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa) ha elaborato delle linee guida⁸⁰ con le quali suggerisce di aggiornare la Raccomandazione relativa alla mediazione in materia penale, dato che nel tempo la giustizia riparativa ha conosciuto nuovi e rinnovati volti, ampliandosi il concetto ed i metodi che la caratterizzano. Si afferma, inoltre, che gli Stati dovrebbero adottare «*misure appropriate per aumentare la consapevolezza dei benefici della mediazione tra il pubblico in generale*»⁸¹.

⁷⁴ Ivi, reg.1: « "Restorative justice programme" means any programme that uses restorative processes and seeks to achieve restorative outcomes».

⁷⁵ Ivi, reg.2: « "Restorative process" means any process in which the victim and the offender, and, where appropriate, any other individuals or community members affected by a crime, participate together actively in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator. Restorative processes may include mediation, conciliation, conferencing and sentencing circles».

⁷⁶ Ivi, reg.3: « "Restorative outcome" means an agreement reached as a result of a restorative process. Restorative outcomes include responses and programmes such as reparation, restitution and community service, aimed at meeting the individual and collective needs and responsibilities of the parties and achieving the reintegration of the victim and the offender».

⁷⁷ Ivi, reg.4: « "Parties" means the victim, the offender and any other individuals or community members affected by a crime who may be involved in a restorative process».

⁷⁸ Ivi, reg.5: « "Facilitator" means a person whose role is to facilitate, in a fair and impartial manner, the participation of the parties in a restorative process».

⁷⁹ Consultabile sul sito https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf.

⁸⁰ *Guidelines for a better implementation of the existing recommendation concerning mediation in penal matters*, CEPEJ, del 7 dicembre 2007.

⁸¹ CEPEJ (2007)13, cit., art. 39.

Con il nuovo decennio, nel 2010 è la volta della Raccomandazione⁸² sulle regole del Consiglio d'Europa in materia di *probation*⁸³, adottata dal Consiglio d'Europa, che fa specifico riferimento alla giustizia riparativa, ricordandone alcuni punti chiave ed obiettivi. Per esempio, la lente di ingrandimento è posta sulla necessità e sullo scopo di riparare il più possibile il danno subito dalla vittima, la quale deve avere l'opportunità di esprimere le proprie esigenze e di partecipare alla determinazione dell'esito del percorso, nel quale, per di più, la comunità contribuisce attivamente. Un altro punto saldo è la necessità di fare in modo che l'autore comprenda la portata e le conseguenze del proprio gesto attraverso l'assunzione di responsabilità, ma avendo diritto, al contempo, al reinserimento ed al riadattamento (articoli 59-62); diritti, condizioni e bisogni di entrambe le parti devono ugualmente essere considerati e tutelati (articoli 1-7). L'11 maggio 2011 lo stesso Consiglio d'Europa, inoltre, ha approvato la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la cosiddetta "Convenzione di Istanbul"⁸⁴, sulla quale si tornerà più nel dettaglio nei prossimi capitoli. Importante, ora, è citarne un aspetto rilevante ai fini di questo excursus storico-giuridico: la Convenzione esclude il ricorso in via obbligatoria a procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie in materia, come la giustizia riparativa, senza, però, pregiudicarne nettamente l'utilizzo⁸⁵.

⁸² *Raccomandazione sulle regole del Consiglio d'Europa in materia di probation* - Racc. N. R (2010)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 20 gennaio 2010.

⁸³ Viene fornita una definizione di "*probation*" nella parte I relativa a portata, applicazione, definizioni e principi basilari: «...Descrive l'esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure, definite dalla legge ed imposte ad un autore di reato. Comprende una serie di attività ed interventi, tra cui il controllo, il consiglio e l'assistenza, mirati al reinserimento sociale dell'autore di reato, ed anche a contribuire alla sicurezza pubblica».

Il "servizio di probation", invece, citato di seguito, è così definito: «Servizio di probation: indica ogni servizio designato dalla legge ad adempiere i suddetti compiti e responsabilità. A seconda del sistema nazionale, il lavoro del servizio di probation può anche comprendere la trasmissione di informazioni e pareri all'autorità giudiziaria o ad altre autorità decisionali, per aiutarle a prendere decisioni giuste e basate su informazioni complete; offerta di orientamento e sostegno ai delinquenti quando sono detenuti per preparare la loro liberazione ed il loro reinserimento; controllare e assistere persone soggette a liberazione anticipata; interventi di giustizia riparativa; ed offerta di assistenza alle vittime dei reati».

⁸⁴ La Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica è stata adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed è entrata in vigore il 1° agosto 2014. È stata sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con la Legge 27 giugno 2013, n.77.

⁸⁵ L'art. 48 comma 1 afferma, infatti, che «le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione»; l'art. 73, invece, dichiara che: «le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica».

Nell'ottobre 2012, invece, dopo l'approvazione della cosiddetta "Tabella di marcia di Budapest"⁸⁶, l'Unione Europea ha emanato la Direttiva 2012/29/UE⁸⁷, in sostituzione della Decisione Quadro 2001/220/GAI, istituendo norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, valide per il processo penale, ma anche per gli esperimenti di giustizia riparativa⁸⁸. Il testo riconosce una serie di diritti sui quali è necessario soffermarsi: in primis, la costruzione del percorso deve evitare ulteriori conseguenze avverse ed agire alla luce della natura e della gravità del fatto, della maturità e della capacità intellettuale, così come dell'età e degli squilibri di potere fra le parti (considerando 46). La vittima, infatti, deve essere tutelata "a tutto tondo" dopo aver subito un reato, qui considerato una violazione dei diritti individuali, oltre che un torto alla società; quindi, l'intero iter deve avvenire tenendo conto delle condizioni personali del soggetto, delle possibili ritorsioni, nonché del rischio di vittimizzazione secondaria (considerando 9). È previsto, poi, il dovere di fornire informazioni circa diritti e strategie possibili, con pregi e difetti, ed emerge anche l'importanza di una corretta comprensione dei mezzi e del linguaggio (considerando 21). Il programma di giustizia riparativa scelto porta con sé una serie di garanzie minime specificamente elencate all'articolo 12 (consenso, revocabilità, riservatezza...), ma anche svariati rischi (vittimizzazione secondaria, intimidazione, ritorsioni...), ricordati proprio affinché vengano adottate le misure necessarie per evitarli (considerando 53 ss.); per lo stesso motivo, l'articolo 25 ricorda l'urgenza di una corretta formazione specifica degli operatori. La Direttiva, infine, amplia il panorama di modelli di giustizia riparativa riconoscendone varie forme, come i *family group conferencing* e i *sentencing circles* (considerando 46)⁸⁹. È indispensabile, ora, soffermarsi sulla Raccomandazione Rec (2018)8 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa⁹⁰, un atto pienamente dedicato alla giustizia riparativa, qui espressamente definita come: «ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale»⁹¹. La Raccomandazione fornisce molteplici definizioni e

⁸⁶ Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del 10 giugno 2001.

⁸⁷ Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato del 25 ottobre 2012.

⁸⁸ Recepita dallo Stato italiano con D.lgs. 212/2015, che interviene sul tema dei diritti della persona offesa, senza seguire specificamente le indicazioni in materia di giustizia riparativa, non essendo stata prevista una normativa generale circa garanzie e regole dei programmi, né sui mediatori e la loro formazione. Si veda G. MANNOZZI, *Sapienza del diritto e saggezza della giustizia: l'attenzione alle emozioni nella normativa sovranazionale in materia di restorative justice*, in *DisCrimen*, 2020, p. 2.

⁸⁹ Per approfondire, si veda G. MANNOZZI -G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, pp. 273 ss.

⁹⁰ Raccomandazione sulla giustizia riparativa in materia penale - Racc. n. R (2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Per una schematica analisi della Raccomandazione, si veda D. VIGIONI, *Novità internazionali*, in *Processo Penale e Giustizia*, fascicolo 2-2022.

⁹¹ Ivi, reg.3.

modelli, dei quali la regola 5 propone alcuni esempi, oltre a principi operativi, standard e linee guida utili per il funzionamento dei servizi ed indicazioni in una prospettiva evolutiva. La “forma base” descritta è quella del dialogo vittima-autore, con la possibilità di includere, eventualmente, anche altre persone rappresentanti della comunità (regola 4). Al contempo, però, è bene ricordare che la regola 8 ammette l’impiego di pratiche differenti e prive di dialogo, se compatibili con i principi sanciti; l’importante, in generale, è che venga fornito e costruito uno spazio neutro, che si rivolga a tutti allo stesso modo (regola 15). La regola 14 prevede come elemento chiave imprescindibile la volontarietà, ovvero uno dei principi fondamentali, fra i quali menzioniamo, in aggiunta, quello della partecipazione degli interessati, della riparazione del pregiudizio (regola 13) e della riservatezza (regola 17). L’atto dedica ampio spazio anche al tema dei finanziamenti dei servizi (regole 36-53) ed alla figura del facilitatore e della sua formazione (regole 42, 43, 44, 57). La lente di ingrandimento, poi, è attentamente posta sulla correttezza procedurale: la regola 23 definisce alcuni capisaldi, come le garanzie processuali (dall’accesso, all’informazione, fino alla traduzione) o il riconoscimento dei fatti alla base della vicenda (regola 30) ed il rispetto delle tempistiche (regola 31). Per quanto riguarda gli esiti, infine, la regola 50 richiede accordi equi, realizzabili, proporzionati e derivanti da un consenso libero ed informato⁹².

Dopo un’altra edizione dell’*Handbook on Restorative Justice Programmes*⁹³ nel 2020, ulteriori atti considerevoli sono la Dichiarazione di Venezia⁹⁴ e la Dichiarazione di Kyoto⁹⁵: la prima delle due, firmata in occasione della conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa dal titolo «Criminalità e Giustizia penale - il ruolo della giustizia riparativa in Europa», diviene occasione ulteriore per ribadire i principi e i metodi della giustizia riparativa, nonché il desiderio che questi diventino un punto cardine di ogni ordinamento giuridico, auspicando una rinnovata cultura giuridica. A tal proposito, oltretutto, il Consiglio d’Europa è stato invitato ad intraprendere uno studio globale dei modelli di giustizia riparativa, al fine di facilitare uno scambio fra gli Stati⁹⁶. La Dichiarazione di Kyoto, invece, intende promuovere la prevenzione del crimine, la giustizia penale e lo Stato di diritto e menziona la giustizia riparativa come strumento utile al fine di contenere la recidiva⁹⁷.

⁹² Si vedano gli articoli successivi per approfondire il tema degli esiti.

⁹³ Consultabile sul sito https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf.

⁹⁴ *Dichiarazione di Venezia sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale* del Consiglio d’Europa del 13-14 dicembre 2021.

⁹⁵ *Kyoto Declaration on Advancing Crime Prevention, Criminal Justice and the Rule of Law: Towards the Achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development*, Kyoto, marzo 2021.

⁹⁶ *Dichiarazione di Venezia sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale*, art. 16, lettera a.

⁹⁷ *Kyoto Declaration on Advancing Crime Prevention, Criminal Justice and the Rule of Law: Towards the Achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development*, marzo 2021, art. 42: «Facilitate, where appropriate and in accordance with domestic legal frameworks, restorative justice processes at relevant stages in criminal proceedings in order to assist the recovery of victims and the reintegration of offenders, as well as to prevent crime and recidivism, and assess their usefulness in this regard».

In conclusione, va sottolineato che nel 2023 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha emesso una Raccomandazione⁹⁸ che aggiorna e sostituisce quella del 2006, fornendo ulteriori linee guida dettagliate circa lo sviluppo e l'attuazione dei diritti delle vittime, trattando varie questioni, fra le quali, nel diciottesimo articolo del terzo capitolo, proprio l'impiego della *restorative justice*.

4. La normativa interna: l'avvento della “riforma Cartabia”

Nel nostro ordinamento, fino a tempi recentissimi, non era affatto semplice parlare di giustizia riparativa, poiché non esisteva una vera e propria disciplina organica, introdotta solo in tempi recenti.

L'interesse e l'intenzione di pervenire ad una riforma in materia è stata espressa, innanzitutto, nelle Linee programmatiche sulla giustizia del 2021⁹⁹: fra i vari temi affrontati, si afferma che i tempi sono ormai maturi per mettere a sistema le esperienze di giustizia riparativa, già esistenti nell'ordinamento in forma sperimentale; oltretutto, si ricordano gli «esiti fecondi» di queste ultime, così come le precedenti proposte di testi normativi volti a trattare il tema della complementarietà con la giustizia penale tradizionale. Inoltre, vengono richiamate le molteplici fonti europee ed internazionali che, come abbiamo visto nel precedente paragrafo, avevano già stabilito principi comuni ed indicazioni al fine di sollecitare gli Stati a disciplinare il paradigma riparativo. In linea con tali orientamenti, dopo anni di esperienze e percorsi¹⁰⁰ fondati unicamente su riferimenti normativi tutt'altro che unitari ed omogenei, nel nostro ordinamento si perviene ad una vera e propria svolta: entra in vigore il d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150¹⁰¹, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134¹⁰². Quest'ultima assegna all'Esecutivo l'incarico di compiere una riforma normativa allo scopo di semplificare e razionalizzare il processo penale, rendendolo anche più rapido¹⁰³: si parla, perciò, di «efficientamento della giustizia penale»¹⁰⁴. La reale novità di nostro interesse risiede nella possibilità di fruire di una vera e propria definizione di «giustizia riparativa» e di una disciplina organica unitaria, che ha il

⁹⁸ Raccomandazione sui diritti, i servizi e il supporto delle vittime di reato - Racc. n. R (2023)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 15 marzo 2023, sostitutiva della CM/Rec (2006)8.

⁹⁹ Il testo è consultabile sul sito <https://www.penedp.it/app/uploads/2021/03/CARTABIA-LINEE-PROGRAMMATICHE-SULLA-GIUSTIZIA-15-MARZO-2021-2.pdf>.

¹⁰⁰ A titolo esemplificativo, si veda R. PALMISANO, *I principi della giustizia riparativa e la loro applicazione*, in *Giustizia insieme*, 10 giugno 2024.

¹⁰¹ Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022 ed in attuazione della L. 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

¹⁰² La L. 27 settembre 2021 (*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*) è in vigore dal 19 ottobre 2021.

¹⁰³ Questo intervento risulta un utile alleato nella realizzazione degli obiettivi del P.N.R.R., che auspica la riduzione del 25% della durata media del processo penale.

¹⁰⁴ V. DE GIOIA - G. PAPIRI, *La giustizia riparativa*, La Tribuna, Piacenza, 2022, p. 1.

merito, dunque, di dare ordine alle esperienze sperimentali e ai vari interventi che nel tempo si sono progressivamente avvicinati alla materia. La riforma favorisce la strada della riparazione configurandola come complementare e non come alternativa alla giustizia penale tradizionale: in termini operativi, infatti, alla prima si accede tramite la seconda, secondo quanto disciplinato dagli artt. 129-*bis* c.p.p.¹⁰⁵ e 15-*bis* o.p.¹⁰⁶, nonché dall'articolo 44 del Decreto¹⁰⁷, dedicato ai principi sull'accesso ai programmi di giustizia riparativa. Il tema della complementarità si ritrova, poi, anche all'articolo 58 del Decreto: l'autorità giudiziaria valuta lo svolgimento e l'esito del percorso riparativo, entrambi capaci di incidere sull'irrogazione e la quantificazione della pena o sull'esecuzione¹⁰⁸.

Venendo all'analisi dell'atto, specifichiamo, innanzitutto, che la disciplina è contenuta agli articoli 42-67 del titolo IV, suddiviso in cinque capi dedicati rispettivamente a: principi e disposizioni generali, garanzie dei programmi di giustizia riparativa,

¹⁰⁵ Art. 129 c.p.p.: «1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.

2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.

4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo 415-*bis*, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell'articolo 344-*bis*, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 304.

¹⁰⁶ Art. 15 comma 1 o.p.: «In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia».

¹⁰⁷ D.lgs. n. 150/2022, art. 44: «1. I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità.

2. Ai programmi di cui al comma 1 si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato.

3. Qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai programmi di cui al comma 1 si può accedere anche prima che la stessa sia stata proposta».

¹⁰⁸ È bene ricordare che a seguito della modifica dell'art. 152 c.p. operata dal Decreto, per i reati perseguibili a querela soggetta a remissione se il querelante ha partecipato ad un programma di giustizia riparativa con esito positivo, il raggiungimento dell'accordo comporta la remissione tacita della querela; però, se l'accordo prevede impegni comportamentali da parte dell'accusato, la querela si intenderà rimessa solo dopo aver rispettato tali impegni assunti.

programmi di giustizia riparativa, formazione dei mediatori esperti e requisiti per l'esercizio dell'attività, servizi per la giustizia riparativa¹⁰⁹. Alcune norme hanno carattere generale e stabiliscono definizioni e principi applicabili ad ogni programma riparativo, altre hanno carattere organizzativo, altre ancora, invece, disciplinano l'operatività e gli effetti della giustizia riparativa. Procedendo con ordine, l'articolo 42 introduce il tema della giustizia riparativa fornendone una definizione, della quale abbiamo già ricordato l'importanza pocanzi: «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore»¹¹⁰. Leggendo la disposizione è interessante notare due aspetti: in primo luogo, notiamo che l'influenza del diritto internazionale ed europeo citata in apertura del paragrafo si riscontra già a livello definitorio, poiché la nozione di giustizia riparativa appena citata riprende quella delineata dalla Direttiva 2012/29/UE¹¹¹ e, prima ancora, quella di *Restorative process* contenuta nei *Basic principles on the use of restorative justice in criminal matter*¹¹² delle Nazioni Unite, ovvero la prima elaborata. In secondo luogo, dalla definizione si ricava un aspetto rilevante nella costruzione dei percorsi in questione, ovvero la volontarietà: il testo, infatti, prevede la possibilità di scegliere di partecipare ai programmi riparativi, senza che questi siano imposti in modo coercitivo. Proseguendo nella lettura, l'articolo 42 specifica anche altri concetti essenziali, per esempio quello di «vittima del reato»: «la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona»¹¹³. A tal proposito, si noti l'ampiezza della locuzione «danno patrimoniale e non patrimoniale», capace di ricomprendere qualsiasi effetto dannoso derivante dal reato, quindi tanto economico, quanto emotivo o fisico; oltre a ciò, è interessante notare la scelta di utilizzare un termine che si distingue dalle tradizionali categorie del diritto, come persona offesa, parte civile o danneggiato. L'articolo prosegue con l'inquadramento della «persona indicata come autore dell'offesa»¹¹⁴: anche in questo caso il legislatore non si serve del canonico termine

¹⁰⁹ Per un'accurata riflessione circa punti di forza e criticità della Riforma, si veda L. BARTOLI, *La giustizia riparativa al bivio tra comunità e processo*, in *Diritto penale e processo*, 7/2024, pp. 932-952.

¹¹⁰ D.lgs. n. 150/2022, art. 42.

¹¹¹ Direttiva 2012/29/UE, art. 2: «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale».

¹¹² *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* adottati dalle Nazioni Unite il 24 luglio 2002, art. 1 comma 2: «“Restorative process” means any process in which the victim and the offender, and, where appropriate, any other individuals or community members affected by a crime participate together actively in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator. Restorative processes may include mediation, conciliation, conferencing and sentencing circles».

¹¹³ D.lgs. n. 150/2022, art. 42 comma 1, lettera b.

¹¹⁴ Ivi, lettera c: «1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela; 2) la persona sottoposta alle indagini; 3) l'imputato; 4) la persona sottoposta a misura di

“autore”, nel rispetto del principio di presunzione di non colpevolezza e, oltretutto, decide di esemplificare e citare molteplici categorie e soggetti che possono ricoprire il ruolo in questione. Segue, poi, la definizione di «familiare»¹¹⁵, a proposito della quale la Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo¹¹⁶ spiega il motivo per cui si è scelto di riferire la figura in questione sia alla vittima, sia alla persona indicata come autore dell’offesa: conferire paritetica considerazione legislativa ai protagonisti dell’iter (caratteristica emblematica dei percorsi riparativi) e far risaltare il ruolo della famiglia nei percorsi intrapresi¹¹⁷. Il testo prosegue con la nozione di «esito riparativo», ispirata a quella di «*restorative outcome*»¹¹⁸ delle Nazioni Unite, inteso come «qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti». Necessario il collegamento con l’articolo 56¹¹⁹, nel quale l’esito è disciplinato nelle sue forme simboliche e materiali: nel primo caso si parla di scuse, dichiarazioni, impegni comportamentali o accordi legati a frequentazione di persone e luoghi, nel secondo, invece, di risarcimenti del danno, restituzioni, comportamenti atti ad eliminare o attenuare le conseguenze del reato o, ancora, evitare che queste possano peggiorare. L’esito, è bene specificarlo, è eventuale, perché le parti potrebbero non trovare un accordo. Chiudono l’articolo 42 le definizioni di «servizi per la giustizia riparativa», cioè «tutte le attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all’erogazione di programmi di

sicurezza personale; 5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile; 6) la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell’articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato.

¹¹⁵ Ivi, lettera d: «Il coniuge, la parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76, il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della stessa legge, la persona che è legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell’offesa da un vincolo affettivo stabile, nonché i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell’offesa».

¹¹⁶ Relazione illustrativa al D.lgs. n. 150/2022.

Consultabile sul sito https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1666216475_relazioneill-pulito-barrato-181022.pdf.

¹¹⁷ V. DE GIOIA - G. PAPIRI, *La giustizia riparativa*, La Tribuna, Piacenza, 2022, p. 9.

Si vedano le pagg. 9-12 per approfondire il tema.

¹¹⁸ *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* adottati dalle Nazioni Unite il 24 luglio 2002, art. 1 comma 3: «“Restorative outcome” means an agreement reached as a result of a restorative process. Restorative outcomes include responses and programmes such as reparation, restitution, and community service, aimed at meeting the individual and collective needs and responsibilities of the parties and achieving the reintegration of the victim and the offender».

¹¹⁹ D.lgs. n. 150/2022, art. 56: «1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo può essere simbolico o materiale. 2. L’esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi. 3. L’esito materiale può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l’adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori. 4. È garantita alle parti l’assistenza dei mediatori per l’esecuzione degli accordi relativi all’esito simbolico. 5. I difensori della persona indicata come autore dell’offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all’esito materiale».

giustizia riparativa»¹²⁰, e di «centri per la giustizia riparativa», ovvero «la struttura pubblica di cui al capo V, sezione II, cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa»¹²¹.

Il Decreto, successivamente, con l'articolo 43 dedica spazio ad una serie di principi generali ed obiettivi che costituiscono il «DNA del sistema»¹²², partendo dall'anticipato concetto di «partecipazione attiva e volontaria», una *conditio sine qua non* richiesta alla vittima, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad ogni altro soggetto partecipante: la giustizia riparativa, infatti, è stata definita «giustizia dell'incontro»¹²³. È richiesta, di seguito, l'equa considerazione degli interessi dei soggetti appena menzionati: i percorsi riparativi, d'altronde, non nascono a favore di una parte o dall'altra, non sono misure di favore esclusive per la vittima, ma sono spazi neutri nei quali tentare di ritrovarsi, incoraggiando i partecipanti e prestando attenzione ai bisogni di ciascuno. Il Decreto, poi, ammette il coinvolgimento della comunità, da intendere come familiari, enti, associazioni, servizi sociali e via dicendo: l'articolo 45, infatti, ne consente la partecipazione ai programmi come figure «di supporto», un punto di riferimento, ma anche un vero e proprio attore. Un altro fondamentale principio, correlato al primo menzionato, è quello del consenso¹²⁴ alla partecipazione, che la sopracitata Relazione illustrativa al Decreto definisce «coefficiente democratico»¹²⁵ della giustizia riparativa e suo «tratto distintivo». Un rapido inciso per ricordare che il primo comma dell'articolo 48 torna sul punto, specificando i caratteri e la natura del consenso: deve essere libero, personale, consapevole, espresso in forma scritta, informato e revocabile¹²⁶. Tornando ai principi generali, l'articolo 43 menziona anche quelli di riservatezza su dichiarazioni ed attività, di ragionevolezza e proporzionalità, nonché quello di indipendenza ed equiprossimità dei mediatori e, per concludere, il principio relativo alla garanzia del tempo necessario¹²⁷. Quanto alla riservatezza, possiamo definirla una condizione imprescindibile per lo svolgimento dei programmi, i quali, infatti, devono rappresentare uno spazio confidenziale, protetto e caratterizzato dal dialogo libero; per assicurare questo aspetto, perciò, nessuno dovrà riferire i contenuti emersi nel mentre. Per questo, l'articolo 57 specifica che il mediatore riferisce al giudice solo le attività svolte ed il risultato eventualmente raggiunto, mentre per qualsiasi altra informazione più specifica sarà necessario il consenso dei partecipanti. Durante questi percorsi, il mediatore «sostiene le parti nella

¹²⁰ Ivi, art. 42 comma 1, lettera f.

¹²¹ Ivi, art. 42 comma 1, lettera g.

¹²² L. BARTOLI, *La giustizia riparativa al bivio tra comunità e processo*, in *Diritto penale e processo*, 7/2024, p. 935.

¹²³ G. BERTAGNA – A. CERETTI – C. MAZZUCATO (a cura di), *Il libro dell'incontro*, il Saggiatore, Milano, 2015.

¹²⁴ D.lgs. n. 150/2022, art. 42 comma 1, lettera d.

¹²⁵ Relazione illustrativa al D.lgs. n. 150/2022, p. 535.

¹²⁶ Specifiche disposizioni sono espresse ai commi 2-6 dello stesso articolo, nei quali ci si sofferma sul coinvolgimento ed il consenso della figura del minore, dell'interdetto giudiziale e degli enti.

¹²⁷ D.lgs. n. 150/2022, art. 43 comma 1, lettere e-h.

costruzione di accordi equi e realizzabili»¹²⁸, lasciando ad esse un tempo ragionevole e sostenibile, conducendole verso esiti ragionevoli e proporzionati: affinché ciò avvenga in modo corretto è richiesto, come detto pocanzi, che il mediatore si collochi in una posizione di “equiprossimità”¹²⁹, un connotato che differisce dalla terzietà-equidistanza del giudice. Quest’ultimo, infatti, è equidistante perché neutrale, mentre il facilitatore «“si trova nel mezzo”, ovvero “accanto” – quindi “né più in alto, né più in basso – rispetto a ciascun partecipante»¹³⁰. Alla catena di principi appena descritti segue un chiaro riferimento agli obiettivi dei programmi riparativi: il secondo comma dell’articolo 43 stabilisce che questi ultimi «tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità».

Le disposizioni inerenti a principi ed obiettivi si intersecano, poi, con quelle relative alle garanzie d’accesso ai programmi di giustizia riparativa: l’accesso, libero e gratuito, è consentito a chiunque ne abbia interesse e senza preclusioni per determinate fattispecie di reato o per la loro gravità (articolo 44); al contempo, il quarto comma dell’articolo 43 prevede un limite in caso di pericolo concreto per i partecipanti derivanti dallo svolgimento del programma, dovendo procedere «senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona». Il perimetro di operatività, quindi, è evidentemente molto ampio, così come ampio è il ventaglio di soggetti partecipanti ammessi dall’articolo 45: la vittima, la persona indicata come autore, la comunità ed altri interessati¹³¹.

Il secondo capo del titolo IV, dedicato alle garanzie dei programmi, elenca una serie di diritti e doveri, in parte già precedentemente presentati nel corso della nostra analisi, ma con disposizioni di dettaglio. Nello specifico, la prima sezione si incentra sui diritti dei partecipanti, in primis quello di informazione, a partire dalla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (articolo 47 comma 1), per procedere, poi, con il già menzionato tema del consenso (articolo 48); chiude la sezione il diritto all’assistenza linguistica: chi partecipa può farsi assistere gratuitamente da un interprete e la traduzione è disposta anche per la relazione del mediatore (articolo 49). Nella seconda sezione, invece, troviamo i doveri dei partecipanti e del mediatore, quali quello di riservatezza circa attività, atti, dichiarazioni ed informazioni, salvo il consenso dei soggetti o la necessità di evitare la commissione di reati o che le dichiarazioni stesse integrino di per sé reato (articolo 50 comma 1); le stesse dichiarazioni ed informazioni, oltretutto, secondo quanto previsto dall’articolo 51, sono inutilizzabili nel

¹²⁸ D. STENDARDI, *La riforma Cartabia e la disciplina organica della giustizia riparativa*, in P. PATRIZI (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci Editore, Roma, 2024, p. 143.

¹²⁹ Termine utilizzato da E. RESTA., *Il linguaggio del mediatore e il linguaggio del giudice*, in *Mediaries*, 1/2003, p. 100.

¹³⁰ V. DE GIOIA - G. PAPIRI, *La giustizia riparativa*, La Tribuna, Piacenza, 2022, p. 15.

¹³¹ Su quest’ultimo punto è bene specificare l’esistenza di alcune prescrizioni relative ai minorenni: l’articolo 46 è dedicato ai generali diritti e garanzie delle persone minori di età, ma ulteriori aspetti specifici sono espressi altrove: dal diritto all’informazione dell’esercente la responsabilità genitoriale, (art. 47 comma 4) al tema del consenso (art. 48), fino alla particolare attenzione che il mediatore deve prestare nei confronti di tali soggetti (art. 59 comma 6).

procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena «fatti salvi i contenuti della relazione di cui all'articolo 57 e fermo quanto disposto nell'articolo 50, comma 1». Vi è, poi, un dovere di segretezza sancito dall'articolo 52: sugli atti, le informazioni e le dichiarazioni menzionate, difatti, il mediatore non può esprimersi davanti all'autorità, tranne in alcuni casi, cioè gli stessi citati pocanzi in merito al dovere di riservatezza; la tutela del segreto, inoltre, comporta anche ulteriori specifiche regole descritte nei commi successivi dell'articolo¹³².

Al capo III del Decreto si trova la disciplina relativa ai programmi, a partire dal loro svolgimento, per il quale l'articolo 53 detta tre aspetti essenziali: la conformità ai principi europei ed internazionali in materia, la presenza di due mediatori esperti ed il rispetto dei principi e delle garanzie espresse nei precedenti articoli. Lo stesso articolo, poi, esemplifica i diversi modelli di giustizia riparativa utilizzabili: la mediazione, il dialogo riparativo ed «ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa»¹³³. Si noti che il legislatore ha optato per una clausola aperta, valorizzando l'adattabilità dei percorsi alle caratteristiche ed alle esigenze del caso e la multiformità degli stessi; considerate le diverse opzioni, poi, sarà necessario valutarne la fattibilità e l'opportunità¹³⁴. Qualsiasi sia il modello prescelto sono previste dalla normativa alcune attività preliminari¹³⁵ al fine di poter svolgere il programma, per il quale il primo comma dell'articolo 55 dispone la necessità di luoghi adeguati ed idonei, oltre al rispetto di una serie di indicazioni volte ad assicurare un trattamento non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti in tempi adeguati alle necessità del caso (articolo 55 comma 2)¹³⁶. Il testo prosegue soffermandosi sull'esito dei percorsi, la cui disciplina e valutazione trova spazio negli articoli 56, 57 e 58 del Decreto e del quale abbiamo già menzionato le differenti forme che può assumere, così come la capacità di influenzare la decisione giudiziaria, in caso di esito favorevole. È bene aggiungere che l'eventuale fallimento del percorso o la sua interruzione, però, non potranno produrre effetti negativi a carico della vittima o della persona indicata come autore dell'offesa nel procedimento penale o in fase esecutiva (articolo 58 comma 2). Passando al capo IV, allo scopo di garantire un corretto svolgimento del piano il testo si sofferma sul ruolo di guida ricoperto dal mediatore, una nuova figura professionale,

¹³² D.lgs. n. 150/2022, art. 52 commi 2-5.

¹³³ Ivi, art. 53, comma 1, lettera c.

¹³⁴ Interessante notare che il sesto capitolo dell'*Handbook* delle Nazioni Unite del 2006 offre una «*suitability checklist*» utile per le valutazioni in questione.

¹³⁵ D.lgs n. 150/2022, art. 54: «1. Il primo incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa è preceduto da uno o più contatti con i mediatori e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti diretti a fornire le informazioni previste dall'articolo 47, comma 3, a raccogliere il consenso, nonché a verificare la fattibilità dei programmi stessi. 2. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle persone interessate».

¹³⁶ Ivi, art. 55 comma 3: «Gli interessati partecipano personalmente a tutte le fasi del programma e possono essere assistiti da persone di supporto, anche in relazione alla loro capacità, fermo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2». Ivi, comma 4: «Il mediatore, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, invia comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma».

munita di competenze varie ed ampie, nonché di determinate attitudini personali. L'articolo 59, in particolare, ha ad oggetto il tema della formazione: il Decreto, infatti, prevede che essa sia teorica¹³⁷ e pratica¹³⁸ e che non sia solo iniziale, come requisito d'accesso, ma anche continua (articolo 59 comma 2). È essenziale, poi, un titolo di studio non inferiore alla laurea ed il superamento di una prova culturale ed attitudinale di ammissione, oltre che di una finale (articolo 59 commi 8 e 9)¹³⁹; in seguito, una volta ottenuta la qualifica di mediatore, è necessario l'inserimento in un apposito elenco, istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Decreto, inoltre, stabilisce anche i criteri per la valutazione di esperienze e competenze, come pure per l'iscrizione e la cancellazione, le regole di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore, fino ad ulteriori requisiti, quale quello di onorabilità¹⁴⁰. L'attenzione e la puntualità con la quale sono state delineate le caratteristiche dell'incarico rendono evidente quanto il legislatore riconosca in tale figura professionale un ruolo cruciale e delicato, capace di incidere in modo significativo sui percorsi ed i vissuti personali dei protagonisti coinvolti: questo aspetto, per esempio, è decisivo nei casi di violenza di genere sui quali si tornerà in seguito, anticipando ora l'esistenza di indicazioni normative volte ad incentivare una formazione specifica sul tema.

Avviandoci verso la conclusione, ricordiamo che con la legge n. 134/2021 l'Esecutivo riceve anche il compito di individuare i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, erogate da apposite strutture pubbliche che, a tal fine, devono rispettare alcuni requisiti richiesti¹⁴¹. In attuazione di quanto disposto, il decreto legislativo n. 150/2022 dedica il Capo V alla disciplina dei servizi per la giustizia riparativa ed alla loro organizzazione. Nella prima sezione il testo si sofferma sul Coordinamento dei servizi, la Conferenza nazionale (articolo 61) ed i livelli essenziali delle prestazioni (articolo 62); la seconda (articoli 63-67), invece, concerne i Centri di giustizia riparativa¹⁴².

¹³⁷ Ivi, art. 59, comma 5: «La formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate».

¹³⁸ Ivi, comma 6: «La formazione pratica mira a sviluppare capacità di ascolto e di relazione e a fornire competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili».

¹³⁹ In particolare, la parte teorica è affidata alle Università, quella pratica, invece, ai Centri di giustizia riparativa, in entrambi i casi servendosi di formatori esperti, scelti fra mediatori iscritti in apposito albo (articolo 59 comma 7). La disciplina relativa a forme, tempi e modi è rimessa ad un apposito decreto del Ministero della giustizia (art. 59 comma 10).

¹⁴⁰ Per una completa analisi contenutistica, si veda V. DE GIOIA – G. PAPIRI, *La giustizia riparativa*, La Tribuna, Piacenza, 2022, p. 43.

¹⁴¹ L. 134/2021, art. 1, comma 18, lettera g.

¹⁴² È il Ministero della giustizia, in particolare, ad occuparsi del coordinamento nazionale, fra programmazione delle risorse, proposta dei livelli essenziali e monitoraggio dei servizi erogati; il tutto viene realizzato grazie all'ausilio di una Conferenza nazionale di giustizia riparativa, organo di recente istituzione. Per garantire l'erogazione dei servizi sono stati istituiti per ciascuna corte d'appello delle Conferenze locali, di ampia composizione, che hanno il compito di individuare uno o più enti ai quali affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa, sulla base di una serie di criteri opportunamente menzionati nel testo del Decreto. Queste ultime, poi, possono decidere di svolgere la propria attività applicando differenti modelli: prestazione personale dell'ente locale di riferimento, mediatori esterni all'ente previo appalto, enti del terzo settore.

Infine, è doveroso ricordare che il testo in esame porta con sé una serie di riflessi sul procedimento penale e sull'esecuzione della pena, e, dunque, su Codice penale e Codice di procedura penale. L'esito dei programmi potrà essere valorizzato dal giudice ai fini dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131-*bis* c.p., o ai fini della commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.¹⁴³, o, ancora, potrà concedere attenuanti ai sensi dell'art. 62, comma 1, n. 6, in caso di effettivo rispetto di impegni comportamentali assunti a fronte di un programma concluso positivamente; in relazione a quanto appena detto abbiamo già ricordato che le modifiche al Codice si soffermano anche sulla remissione di querela tacita (articolo 152 comma 2 c.p.). In più, è prevista l'estinzione del reato in caso di positivo esito circa lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa inseriti nel trattamento di messa alla prova¹⁴⁴. Menzioniamo, inoltre, due ulteriori regole: in caso di partecipazione ad un programma di giustizia riparativa concluso con esito positivo prima della sentenza di primo grado, in sede di pronuncia di condanna a pena non superiore ad un anno di reclusione con sospensione condizionale questa potrà essere abbreviata e, poi, una volta conclusa, il reato sarà considerato estinto (articoli 163 e 167 c.p.); in secondo luogo, la stessa partecipazione e lo stesso esito positivo durante l'esecuzione della pena divengono elementi di valutazione ai fini dell'assegnazione del lavoro esterno, della concessione di permessi premio, di misure alternative alla detenzione, di liberazione condizionale (articolo 15-*bis* dell'ordinamento penitenziario e articolo 1-*bis* d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 per i minori), nonché, in caso di affidamento in prova al servizio sociale, per l'estinzione della pena (articolo 47 dell'ordinamento penitenziario).

Sulla base dell'exkursus fino a qui tracciato, è possibile rilevare che i pilastri del *nuovo* modello riparativo richiamano direttamente alcuni dei fondamentali principi e valori della Carta costituzionale. Innanzitutto, è utile notare che tanto per la fonte suprema del nostro ordinamento, quanto per i programmi riparativi, protagonista per eccellenza è la persona, vista non solo nella sua singolarità, ma anche all'interno di una dimensione collettiva: la Costituzione, per l'appunto, riconosce i diritti inviolabili dell'uomo «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» (articolo 2). In tale contesto, la solidarietà è presentata dal secondo articolo come un dovere inderogabile, per il quale esistono compiti che ognuno compie per il bene comune: la Costituzione, d'altronde, è pensata e costruita come uno strumento che «definisce un'identità plurale»¹⁴⁵ e molti sono gli articoli che riconoscono diritti e libertà concepiti proprio in un'ottica di gruppo, quali riunione (articolo 17), associazione (articolo 18) e sciopero (articolo 40). La giustizia riparativa può essere riconosciuta come espressione del valore della solidarietà poiché «portatrice di quella “cultura” del dialogo e del confronto propria della

¹⁴³ Regola prevista dall'art. 58 del D.lgs. n. 150 del 2022.

¹⁴⁴ Artt. 464-*bis* c.p.p. e 168-*ter* c.p.; nel procedimento a carico di minori, art. 28 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

¹⁴⁵ G. BERTAGNA-A. CERETTI-C. MAZZUCATO (a cura di), *Il libro dell'incontro*, il Saggiatore, Milano, 2015, p. 380.

Costituzione»¹⁴⁶, quindi capace di costruire una dimensione relazionale nella quale si riconoscono l'altra persona ed i suoi bisogni in un'ottica di reciprocità: è necessario aprirsi alla partecipazione alla vita dell'altro ed alla creazione di un legame che, negando la frammentazione, mira all'unità.

Nella «formazione sociale» citata, in aggiunta, tutti «hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (articolo 3). La disciplina organica della giustizia riparativa, analogamente, a più riprese contrasta la discriminazione: già dalle prime disposizioni, infatti, ammette l'accesso ai programmi «senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona» (articolo 43 comma 4). Lo stesso tema, poi, si riscontra nei vari principi ed obiettivi illustrati dal Decreto, pensiamo all'equa considerazione degli interessi, alla garanzia di un tempo adeguato o alla ragionevolezza ed alla proporzionalità degli esiti consensuali (articolo 43).

Un altro spunto interessante riguarda il diritto di difesa, sancito nella Carta costituzionale come inviolabile (articolo 24), che si riflette in più articoli precedentemente illustrati durante l'analisi del Decreto: il diritto di essere informati della possibilità di accedere ai programmi riparativi, la partecipazione volontaria, attiva e consensuale, il diritto alla traduzione in caso di mancata comprensione della lingua e, ancora, l'equa considerazione dei partecipanti e la riservatezza di quanto avviene nel corso dell'iter; tutto ciò contribuisce alla creazione di un sistema di tutela e garanzia della persona e delle sue facoltà. In senso tecnico, poi, compare la figura del difensore in più punti: ricordiamo l'articolo 47 comma 4¹⁴⁷, dove è menzionato come soggetto al quale estendere il diritto di informazione, l'articolo 54 comma 2¹⁴⁸ in relazione alla possibilità di partecipare al colloquio preliminare, o anche l'articolo 56 comma 5¹⁴⁹, dedicato all'assistenza nella definizione dell'esito materiale. Va detto, però, che non sono mancate le perplessità espresse da quella parte di dottrina che riscontra nel testo una difesa precaria¹⁵⁰: per esempio, in relazione all'ultimo articolo citato, si evidenzia il fatto che il difensore abbia la facoltà di partecipare al momento del confezionamento dell'accordo materiale, escludendolo, invece, in caso di accordo simbolico. La dottrina individua altri fronti di debolezza in termini di tutele costituzionali per la mancanza di contenuti specifici circa i diritti e le facoltà riconosciute al soggetto tecnico; in secondo luogo, si eccepisce la mancanza di una

¹⁴⁶ A. LORENZETTI, *La riforma Cartabia, fra ottimismo della volontà e pessimismo della ragione*, in *Ambientediritto.it*, fascicolo n. 4/2023.

¹⁴⁷ D.lgs. n. 150/2022, art. 47 comma 4: «Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite all'esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, all'amministratore di sostegno, al curatore speciale nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, nonché ai difensori della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, ove nominati».

¹⁴⁸ Ivi, art. 54 comma 2: «I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle persone interessate».

¹⁴⁹ Ivi, art. 56 comma 5: «I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale».

¹⁵⁰ P. DELL'ANNO, *La giustizia riparativa sotto la lente di ingrandimento della Carta costituzionale: prime osservazioni*, in *Dirittifondamentali.it*, fascicolo 3/2023, p. 7 ss.

specifica sanzione di invalidità, qualora il difensore non fosse informato o ammesso a partecipare al fianco del suo assistito, laddove consentito¹⁵¹.

I “riflessi costituzionali” si riscontrano anche in relazione al tema della presunzione di non colpevolezza, risaltato dalla Carta costituzionale al secondo comma dell’articolo 27¹⁵². Il Decreto ha recepito il principio ammettendo, come abbiamo visto, l’avvio dei programmi riparativi «in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l’esecuzione delle stesse e all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato» (articolo 44 comma 2), prevedendo anche che «qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai programmi di cui al comma 1 si può accedere anche prima che la stessa sia stata proposta» (articolo 44 comma 3). Conseguentemente, non è richiesta l’esistenza di un colpevole accertato e dichiarato da un’autorità al fine di accedere alla giustizia riparativa. Lo stesso principio si considera anche alla base dei doveri di riservatezza (articolo 50) e di inutilizzabilità (articolo 51): il percorso riparativo, infatti, è stato definito un «contenitore dalle pareti impermeabili»¹⁵³ che protegge i partecipanti da possibili giudizi o etichette.

Un altro tema ampiamente dibattuto riguarda il fine rieducativo che la Costituzione pone come obiettivo al quale deve tendere la risposta all’offesa (articolo 27 comma 3)¹⁵⁴. La dottrina è divisa sul fatto che lo stesso sia riscontrabile, allo stesso modo, fra le funzioni della giustizia riparativa e nei percorsi da essa proposti. Chi propende per questo orientamento sostiene che uno degli scopi dei programmi riparativi sia, appunto, quello di evitare che la persona che ha commesso un reato venga identificata con esso e di esaltare, invece, il suo recupero: attraverso un cammino costruito ad hoc, quindi, si intende giungere alla rieducazione ed al reinserimento sociale. A sostegno di questa tesi, De Francesco asserisce che «il percorso riparativo, lungi dall’ostacolarla, si presta a conferire all’esperienza rieducativa quella più autentica vocazione “emancipatrice” della condizione del colpevole, quale si coglie nel renderlo artefice del medesimo programma in chiave “solidaristica” che rappresenta il “cuore” del messaggio racchiuso nello spirito di fondo della nostra Carta costituzionale»¹⁵⁵. Analogamente, Mattevi è convinta di tale fondamento rieducativo, tanto da affermare che «è proprio l’art. 27 Cost. a costituire il vero referente costituzionale della giustizia riparativa»¹⁵⁶, ritenendo che le due condividano «l’orizzonte, il percorso, il

¹⁵¹ Ivi, pp. 8-9.

¹⁵² Art. 27 comma 2 Cost.: «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».

¹⁵³ DELL’ANNO, *La giustizia riparativa sotto la lente di ingrandimento della Carta costituzionale: prime osservazioni*, in *Dirittifondamentali.it*, fascicolo 3/2023 p. 9.

¹⁵⁴ Art. 27 comma 3: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

¹⁵⁵ G. DE FRANCESCO, *Rieducazione, giustizia riparativa, logiche premiali. Appunti minimi per un confronto*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, I, p. 368.

¹⁵⁶ E. MATTEVI, *La rieducazione nella prospettiva della giustizia riparativa: il ruolo della vittima*, in MENGHINI A.-MATTEVI E. (a cura di), *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, 2022, p. 70.

progetto»¹⁵⁷. La stessa autrice ricorda anche che la vittima potrebbe legittimamente negare il proprio consenso e non prendere parte ai programmi riparativi, tuttavia sostiene che ciò non debba ostacolare l'intento rieducativo dell'autore: è per questo motivo, infatti, che riconosce la necessità di soluzioni che prescindano dall'incontro diretto fra i soggetti, ma senza sacrificare la suddetta funzione, come nel caso dei programmi con vittima aspecifica¹⁵⁸.

Per quanto sia convincente la prospettiva presentata pocanzi, considerata in linea con quanto detto finora in merito alla giustizia riparativa, è corretto ricordare che la tesi qui sostenuta non trova il favore di ogni voce dottrinale: vi è, difatti, chi ritiene non si possa parlare di congruenza fra riparazione e rieducazione. Per esempio, per Palazzo la giustizia riparativa non può essere considerata uno degli strumenti della rieducazione «essendo essa qualcosa di profondamente diverso dalla rieducazione non foss'altro per il ruolo che vi gioca la vittima»¹⁵⁹, pur riconoscendo nella condivisione di alcuni valori un punto di incontro fra le due. Alla luce dei temi trattati nel presente studio, si ricorda che la separazione fra i due concetti è fortemente sostenuta da chi pensa che tramite il percorso riparativo la rieducazione dell'autore sia raggiungibile solo «a spese» della vittima, dunque strumentalizzandola a tal fine: questa critica verrà meglio affrontata nel terzo capitolo in merito ai contesti di violenza di genere, nei quali il suddetto rischio è frequentemente evocato e temuto.

¹⁵⁷ Ivi, p. 71.

¹⁵⁸ Ivi, p. 73.

¹⁵⁹ F. PALAZZO, *Plaidoyer per la giustizia riparativa*, in *La legislazione penale*, dicembre 2022, p. 2.

II La violenza di genere

1. Conoscere la violenza di genere. 2. La disciplina internazionale ed europea. 3. La violenza di genere nell'ordinamento italiano.

1. Conoscere la violenza di genere

La violenza di genere è definita dal primo articolo della Dichiarazione ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne «ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata»¹⁶⁰. Questa infelice e dura realtà è sperimentata ogni giorno dalle donne, costrette, infatti, a stare «continually on their guard to the possibility of men's violence»¹⁶¹, come asserisce Stanko, a causa di radici profonde e radicate nel terreno dell'intera società, con semi malsani sparsi in ogni dove nei differenti ambiti e contesti della vita: a livello culturale, educativo, lavorativo, relazionale, istituzionale e così via. Ricordiamo, allora, la cosiddetta “struttura piramidale” della violenza di genere, tipica di tale realtà: dal linguaggio sessista, il *mansplaning*¹⁶² e l'oggettificazione, agli stereotipi, il *catcalling*¹⁶³, la distinzione dei “ruoli” e le discriminazioni, per esempio nel mondo del lavoro; e, ancora, dalle molestie, lo stalking e le minacce verbali, all'abuso fisico, economico ed emotivo; dalla violenza sessuale, fino all'apice del femminicidio.

Delle donne è costantemente discusso, criticato e limitato anche il solo “modo di essere”, di abitare un corpo ed uno spazio, di avere una voce e, in più, è la società patriarcale a costruirne l'identità¹⁶⁴: Simone de Beauvoir, per tali motivi, asseriva che non si nasce donna, ma lo si diventa¹⁶⁵. A tal proposito, è stato utilizzato il termine

¹⁶⁰ Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993. Consultabile sul sito <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women>.

¹⁶¹ GADD D., *Domestic violence*, in A. LIEBLING-S. MARUNA-L. McARA (a cura di), *The Oxford handbook of criminology*, Oxford University Press, 2017, p. 672.

¹⁶² Da “man” e “explaining”, comportamenti degli uomini che spiegano concetti di cui le donne hanno già conoscenza, trasmettendo l'idea di una conoscenza superiore sull'argomento rispetto alle donne.

¹⁶³ Per l'Accademia della Crusca si configura come «molestia sessuale, prevalentemente verbale, che avviene in strada»: fischi, commenti indirizzati al corpo della donna o al suo atteggiamento, domande invadenti, insulti. Per approfondire si veda <https://accademiadellacrusca.it/it/parole-nuove/catcalling/18489>.

¹⁶⁴ Gadd riporta il pensiero di Freud, sostenendo che: «masculinity and femininity are [...] originally pointed out, purely “theoretical constructions” », in D. GADD, *Masculinities and Violence against Female Partners*, in *Social & legal studies* Vol 11(1) Stud. 61, SAGE Publications, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, 2002, p. 71.

¹⁶⁵ Tale riflessione emerge dall'opera di S. DE BEAUVOIR, *Le Deuxième Sexe*, Parigi, Gallimard editore, 1949.

«*otherness*», per indicare il modo in cui la figura della donna è stata costruita, in particolare in termini di passività, dipendenza e vulnerabilità, delineando un “*altro*” strumentale al predominio maschile¹⁶⁶. È così che nasce il concetto di «genere», un costruito sociale e politico che crea “a tavolino” identità e ruoli, valori ed aspettative, con il fine di mantenere differenze e squilibri fra uomini e donne, nonché uno specifico ordine istituzionale, culturale e politico¹⁶⁷.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2002 ha definito la violenza, in generale, come «l’utilizzo intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro se stessi, un’altra persona, o contro un gruppo o una comunità, che determini o che abbia un elevato grado di probabilità di determinare lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione»¹⁶⁸: soprusi ed offese, commessi e subiti, a lungo hanno rappresentato una prassi all’interno delle relazioni, dunque avvertiti come la normalità; è solo nel tempo, poi, che inizia a manifestarsi un’intolleranza nei confronti di tali atteggiamenti, nonché delle forme violente di risoluzione dei conflitti. Con l’evoluzione dei costumi, infatti, cambiano la percezione e la concezione delle relazioni, dei modi con i quali viverle ed affrontarle ed è da qui che si iniziano a modellare misure ed organi capaci di mediare la risoluzione violenta, “spostando” il conflitto su un piano istituzionalizzato.

Il fenomeno della violenza sulle donne, nello specifico, a lungo passato in sordina ed invisibile, o meglio, “reso invisibile”¹⁶⁹, non viene più reputato come qualcosa di “normale”, soprattutto grazie all’emancipazione ed ai movimenti femministi nati nel corso degli anni ‘70¹⁷⁰: si rivendicano diritti, ci si pone l’obiettivo di ripensare il modello educativo e di portare dei significativi cambiamenti nell’ambito familiare, ma anche, in generale, nell’intera società, per esempio rispetto al tema dei “ruoli” che da sempre hanno caratterizzato il rapporto uomo-donna. Nello specifico, il “massacro del Circeo” del 1975, ovvero il rapimento e lo stupro di due ragazze - una delle quali, poi, perderà la vita - da parte di tre ragazzi è considerato il caso esemplare attorno al quale iniziare a costruire un dibattito pubblico circa la radicata cultura patriarcale. Se in passato, per intenderci, schiaffeggiare una donna era considerata una “questione familiare” e privata¹⁷¹, la stessa condotta diviene illecita: un “soggetto extrafamiliare”,

¹⁶⁶ Espressione di Jessica Benjamin in D. GADD, *Masculinities and Violence against Female Partners*, in *Social & legal studies* Vol 11(1) Stud. 61, SAGE Publications, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, 2002, p. 72.

¹⁶⁷ L. WALL, *Gender equality and violence against women*, in *Australian centre for the study of sexual assault: research summary*, Australian Institute of Family Studies, giugno 2014, p. 3.

¹⁶⁸ World report on violence and health, OMS, 2002, Ginevra.

¹⁶⁹ S. WALBY-J. TOWERS-B. FRANCIS, *Mainstreaming domestic and gender-based violence into sociology and the criminology of violence*, in *The Sociological Review*, 62:S2, Editorial Board of *The Sociological Review*, 2014, cit. p. 188: «violent crime against women is routinely made invisible in the public sphere».

¹⁷⁰ Per approfondire le origini del movimento femminista si veda M. L. FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine a un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 29 settembre 2012.

¹⁷¹ D. R. LOSEKE, *Through a Sociological Lens. The Complexities of Family Violence* in LOSEKE D.R.-GELLES R.J.-CAVANAUGH M.M., *Current Controversies on Family Violence*, Sage Publications, 2005, p. 37.

lo Stato, individua e definisce forme di «abuso» o «reato», applicando conseguenti sanzioni; prima di questo passaggio, secondo l'opinione comune, talvolta anche per le stesse vittime, le condotte violente erano illegittime solo se subite da parte di un estraneo, ma tollerabili all'interno di una relazione¹⁷². Con i suddetti cambiamenti, al contrario, la violenza contro le donne diviene finalmente una "questione pubblica". In più, l'attenzione sempre crescente posta sul fenomeno ha condotto numerose organizzazioni internazionali ad inquadrare la violenza di genere come vera e propria violazione dei diritti umani, intensificando gli strumenti tutela. Nonostante ciò, però, si riconosce l'esistenza di un problema ampiamente irrisolto, talvolta ancora negato, ed il "piano" normativo di contrasto risulta spesso inefficiente ed inefficace.

Per addentrarci ancor di più nella materia, ricordiamo le differenti definizioni e teorie elaborate nel tempo, partendo da una considerazione fondamentale alla base di questa nostra riflessione: si parla, qui, di violenza di genere come violenza agita dall'uomo sulla donna in quanto donna¹⁷³. Per la Convenzione di Istanbul¹⁷⁴, fondamentale riferimento normativo internazionale che riprenderemo nel paragrafo successivo, per esempio, la violenza nei confronti delle donne rappresenta: «una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata»¹⁷⁵; oltre a ciò, è utile anticipare che fin dal preambolo la stessa Convenzione riconosce la natura sociale, giuridica e politica della violenza contro le donne, riconoscendola come «manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione».

Grazie all'interesse manifestato nei confronti di questa sistemica e sistematica realtà, gli studiosi sono giunti, in primis, ad individuare la dimensione relazionale della violenza, per esempio con il concetto di «violenza domestica»¹⁷⁶ o «familiare», per le quali si considerano anche gli anziani o i bambini parte della famiglia; in secondo luogo, è stata concepita l'espressione «violenza nelle relazioni intime», che esclude

¹⁷² A. M. TOFFANIN, *La ricerca sulla violenza maschile contro le donne. Una rassegna della letteratura*, deliverable n.7, aprile 2019, <https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2019/08/deliverable07-ricerca-sulla-violenza-maschile-contro-donne-rassegna-della-letteratura.pdf>, p. 9.

¹⁷³ La violenza di genere, in senso più ampio, è anche quella agita per ragioni inerenti all'orientamento sessuale o all'identità di genere.

¹⁷⁴ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011. Consultabile sul sito <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>.

¹⁷⁵ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, art. 3. Traduzione non ufficiale.

¹⁷⁶ « "Domestic" includes actions from partner and former partners and also by family members», citazione tratta da S. WALBY-J. TOWERS-B. FRANCIS, *Mainstreaming domestic and gender-based violence into sociology and the criminology of violence*, in *The Sociological Review*, 62:S2, Editorial Board of *The Sociological Review*, 2014, p. 200.

soggetti esterni ad un preesistente rapporto intimo e privato uomo-donna¹⁷⁷. «Maltrattamenti» e «abusi», invece, sono termini utilizzati per indicare i comportamenti attraverso i quali si manifesta la violenza stessa¹⁷⁸.

Una prima definizione accademica di «violenza domestica» è proposta da Hines e Malley-Morrison¹⁷⁹, le quali menzionano una vasta gamma di comportamenti abusivi di tipo fisico, psicologico e sessuale fra persone tra le quali esiste o è esistita una relazione intima: in questo caso, come anticipato, svariate sono le relazioni coinvolte, si pensi a genitori/figli, coniugi/partners, fratelli/sorelle, ma anche altre forme di parentela stretta. Levesque, invece, fornisce una definizione accademica di «violenza in famiglia» includendo atti o omissioni di membri della famiglia come abusi fisici, sessuali, emotivi, trascuratezze e abbandono, o altre forme di maltrattamento che mettono a rischio il benessere della persona. In aggiunta, vi è anche chi, come Emery e Laumann-Billings, distingue i comportamenti a seconda della gravità: la categoria generale dell'abuso comprende la violenza, da un lato, ed il maltrattamento, dall'altro¹⁸⁰; la prima è vista come un abuso violento che ricomprende danni fisici, violenze sessuali o gravi minacce all'incolumità fisica, per il secondo, invece, gli accademici parlano di forme più lievi, come strattoni, spinte, ingiurie ed insulti.

Nel tempo, oltretutto, si tende ad ampliare ciò che è considerato violenza e che, dunque, può rientrare in tali concezioni: in passato, infatti, si parlava principalmente di telefonate oscene ed esibizionismo, oggi, invece, anche di molestie verbali, allusioni ed altri comportamenti non rispettosi dell'intimità della persona prima non comunemente rilevati e riconosciuti. In una prospettiva globale, poi, le forme sono ulteriori, pensiamo, per esempio, alle mutilazioni genitali o ai matrimoni forzati: la piramide della violenza, infatti, è di enormi dimensioni e tante solo le forme in essa contenute, come osservato precedentemente.

È utile ed interessante, ora, soffermarsi sulle cosiddette «prospettive» della violenza maschile sulle donne¹⁸¹, ovvero le diverse «lenti» con le quali guardare tale fenomeno: psicologica, sociologica e di genere o femminista. Secondo la prima di queste, per iniziare, i maltrattanti posseggono caratteristiche tali da distinguere gli stessi dagli altri uomini a causa di patologie psicologiche o psichiatriche, per le quali vi sarebbero degli impulsi incontrollabili¹⁸²: il crimine, dunque, è una patologia individuale, non anche

¹⁷⁷ Kelly e Jhonson ne propongono differenti forme, come riportato in J. R. TOLMIE, *Coercive control: To criminalize or not to criminalize?*, in *Criminology & Criminal Justice*, Vol. 18(1), SAGE Publications, 2018, p. 60.

¹⁷⁸ Il tema della definizione e delle forme della violenza è affrontato da Gelles in R. J. GELLES, *Estimating the Incidence and Prevalence of Violence Against Women: National Data Systems and Sources*, in *Violence Against Women* Vol. 6 No. 7, Sage Publications, 2000, p. 784 ss.

¹⁷⁹ D. A. HINES, *Domestic violence*, in *The Oxford Handbook of Crime and Public Policy*, Oxford University Press, agosto 2011, p. 1.

¹⁸⁰ R. E. EMERY-L. LAUMANN-BILLINGS, *An overview of the nature, causes, and consequences of abusive family relationships: Toward differentiating maltreatment and violence in American Psychologist*, 53(2), 1998, pp. 121–135.

¹⁸¹ Il tema delle differenti prospettive è ampiamente affrontato in D. A. HINES, *Domestic violence*, in *The Oxford Handbook of Crime and Public Policy*, Oxford University Press, 2011, p. 4 ss.

¹⁸² Un riferimento alle teorie in questione è contenuto in TOFFANIN A. M., *La ricerca sulla violenza maschile contro le donne. Una rassegna della letteratura*, deliverable n.7, aprile 2019,

dell'intera società, non ricomprendendo o addirittura negando la questione del genere¹⁸³. In questo caso viene enfatizzata l'idea di disordine della personalità come riproduzione di modelli disfunzionali di interazione e gli studiosi ne presentano differenti forme: generale e specifica, extra o intrafamiliare. Tale prospettiva, in più, spesso si estende anche alla personalità della vittima: ricostruendo la sua storia emerge la tendenza a ricercare un "uomo dominante", che, talora, a sua volta ha assistito a fenomeni di violenza; in tal senso, per Bourdieu¹⁸⁴ le donne sarebbero "complici", poiché hanno imparato ed appreso una posizione di inferiorità tanto radicata da non distaccarsene e, così facendo, si costruisce l'immagine di una «vittima ideale». I caratteri della personalità abusiva in tale contesto sono rabbia, vergogna, tendenza a colpevolizzare e manipolare, attaccamento ansioso, bassa autostima o scatti d'ira, per citarne alcuni¹⁸⁵. Secondo i sostenitori delle altre prospettive, al contrario, queste caratteristiche non sono sintomi di una patologia clinica giustificabile, ma di un comportamento abusivo controllante non eccezionale, e rappresentano, oltretutto, dei "campanelli d'allarme". La prospettiva descritta, inoltre, è stata fortemente criticata poiché si approccia al fenomeno della violenza solo in una dimensione individuale, trasformando un problema sociale in una patologia, oltre ad oscurare la questione del genere; va detto, poi, che le "lenti" utilizzate sono prive di diffusi riscontri e dati, perciò non vi sono concrete conferme empiriche.

Di differente veduta è la prospettiva sociologica, secondo la quale la violenza di genere e domestica, come suggerito dal termine stesso, è un "fatto sociale", conseguenza delle dinamiche della società e non, di nuovo, di una patologia. A favorire ed alimentare abusi e maltrattamenti sarebbero gli elementi di disuguaglianza come quella

<https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2019/08/deliverable07-ricerca-sulla-violenza-maschile-contro-donne-rassegna-della-letteratura.pdf>, p. 10.

¹⁸³ Una riflessione sul tema è proposta in M. SANDAL, *Il femminismo ha radici psichiatriche?*, in *Univadis.it*, gennaio 2024. Disponibile sul sito <https://www.univadis.it/viewarticle/femminicidio-ha-radici-psichiatriche-2024a10001sl>.

¹⁸⁴ S. WALBY-J. TOWERS-B. FRANCIS, *Mainstreaming domestic and gender-based violence into sociology and the criminology of violence*, in *The Sociological Review*, 62:S2, Editorial Board of *The Sociological Review*, 2014, p. 190.

¹⁸⁵ Gli uomini violenti, secondo l'approccio qui delineato, vengono inseriti in diverse categorie, secondo una scala di gravità, delineando, in primis, la figura del violento solo all'interno del nucleo familiare, caratterizzato da stress, bassa autostima, pregressa violenza assistita, tendenza all'isolamento e scarsa capacità relazionale. Un altro esempio è quello dei "borderline-disforici", ovvero uomini maltrattati durante l'infanzia, incapaci di instaurare relazioni non patologiche, iperdipendenti, insicuri, ostili e con una generale ostilità nei confronti delle donne. Inoltre, viene proposta una distinzione fra la personalità borderline, caratterizzata da sensazioni di vuoto interiore, paura della solitudine e tendenza alla colpevolizzazione come meccanismo di difesa dall'ansia, e quella psicopatica, connessa ad esagerate manifestazioni d'affetto seguite da atteggiamenti opposti, capacità manipolative, irresponsabilità. Infine, altre volte ancora, si inquadrano i "maltrattanti antisociali", dunque violenti contro tutti, soggetti che hanno sperimentato violenza in famiglia o ne hanno fatto esperienza in associazione con altri. Qui la violenza familiare è parte di una "carriera" violenta e, appunto, antisociale. Sul tema si veda D. G. DUTTON-M. BODNARCHUK, *Through a Psychological Lens. Personality Disorder and Spouse Assault*, in LOSEKE D.R.-GELLES R.J.-CAVANAUGH M.M., *Current Controversies on Family Violence*, Sage Publications, 2005, p. 7 ss.

economica, lo squilibrio di potere¹⁸⁶, le caratteristiche della famiglia e della società intera ed i “ruoli” assunti in queste, o, ancora, la scarsa integrazione delle minoranze, la povertà e l’assenza di supporto della comunità¹⁸⁷; si ricercano, dunque, spiegazioni multifattoriali del fenomeno, privilegiando, appunto, fattori sociali.

Per introdurre la prospettiva di genere o femminista¹⁸⁸, innanzitutto, è bene notare che i fattori sociali e psicologici menzionati sono ritenuti pure associazioni e correlazioni eventuali, mai veri e propri fattori causali¹⁸⁹: il motore scatenante, qui, infatti, è la disuguaglianza di genere ed il dominio maschile nella e sulla società. In particolare, secondo vari sostenitori di tale approccio, quali Kelly, Dobash e Dobash, la violenza è ritenuta, al contempo, sia la causa che la conseguenza della disparità fra uomo e donna¹⁹⁰. La criminologia e i movimenti femministi, fautori di tale visione, descrivono la violenza di genere come l’esercizio di dinamiche di potere e di controllo dell’uomo nei confronti della donna¹⁹¹, utilizzando frequentemente l’espressione «tattica di controllo coercitivo»¹⁹²: quest’ultimo concetto, divenuto centrale, è riconosciuto non semplicemente come nociva parte dell’interazione fra due persone, ma come caratteristica di un sistema sociale e culturale fondato sul dominio maschile, sul patriarcato¹⁹³. Gli uomini, difatti, storicamente detengono il potere nelle relazioni pubbliche, sociali, intime ed anche chi non è direttamente colpevole, però, è responsabile e complice¹⁹⁴, poiché consapevole di questa realtà e poiché coinvolto in

¹⁸⁶ Lo squilibrio di potere è considerato storicamente e culturalmente radicato nella nostra società.

¹⁸⁷ Sul tema si veda D. R. LOSEKE, *Through a Sociological Lens. The Complexities of Family Violence* in LOSEKE D.R.-GELLES R.J.-CAVANAUGH M.M., *Current Controversies on Family Violence*, Sage Publications, 2005.

¹⁸⁸ Walby e Towers sottolineano che il modello gendered è adottato anche dal FRA (European Union Agency for Fundamental Rights), come riportato in S. WALBY-J. TOWERS, *Measuring violence to end violence: mainstreaming gender*, in *Journal of Gender-Based Violence*, vol 1 no 1, 2017, Centre for Gender and Violence Research, University of Bristol, p. 20.

¹⁸⁹ D.G. DUTTON-M. BODNARCHUK, *Through a Psychological Lens. Personality Disorder and Spouse Assault*, in LOSEKE D.R.-GELLES R.J.-CAVANAUGH M.M., *Current Controversies on Family Violence*, Sage Publications, 2005, p. 6 e p. 14.

¹⁹⁰ S. WALBY-J. TOWERS-B. FRANCIS, *Mainstreaming domestic and gender-based violence into sociology and the criminology of violence*, in *The Sociological Review*, 62:S2, Editorial Board of *The Sociological Review*, 2014, p. 194.

¹⁹¹ Per Bourdieu non si può pensare alla violenza sulle donne prescindendo dall’elemento del controllo, come argomentato in S. WALBY-J. TOWERS-B. FRANCIS, *Mainstreaming domestic and gender-based violence into sociology and the criminology of violence*, in *The Sociological Review*, 62:S2, Editorial Board of *The Sociological Review*, 2014, p. 190.

¹⁹² Concetto illustrato in M. CARIA, *Violenza - controllo coercitivo nella coppia*, 2018, disponibile sul sito <https://www.marcellacaria.com/violenza-controllo-coercitivo-nella-coppia/>.

¹⁹³ Pensiero di Stark e Flitcraft in R. J. GELLES, *Estimating the Incidence and Prevalence of Violence Against Women: National Data Systems and Sources*, in *Violence Against Women* Vol. 6 No. 7, Sage Publications, 2000, p. 787.

Per approfondire il pensiero di Stark si veda anche M. BURMAN-O. BROOKS-HAY, *Aligning policy and law? The creation of a domestic abuse offence incorporating coercive control*, in *Criminology & Criminal Justice*, Vol. 18(1), SAGE Publications, 2018, p. 68.

¹⁹⁴ D. GADD, *Masculinities and Violence against Female Partners*, in *Social & legal studies* Vol 11(1) Stud. 61, SAGE Publications, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, 2002, cit. pag. 63: «many

un ampio sistema di privilegi che dovrebbe utilizzare per contrastare il fenomeno ed arrestare la ripetizione di determinati schemi comportamentali, anziché approfittarne, godendo di tali benefici¹⁹⁵. A tal proposito, Gadd si sofferma sul tipico atteggiamento maschile utilizzando l'espressione «turn a blind eye»¹⁹⁶: distogliere lo sguardo di fronte a tale realtà, non curarsene e non ammetterla rischia di minimizzare il fenomeno della violenza di genere e di perpetuare gli abusi.

Tale prassi, poi, al di là della dimensione del singolo, è tipica dell'intera società patriarcale, definita “*gendered*”, poiché in essa si impone la disuguaglianza, la negazione di diritti alle donne e si legittima la violenza attraverso ripetuti e costanti meccanismi di dominazione¹⁹⁷. Così, mantenendo il controllo, si delineano rapporti impari, contraddistinti dal binomio ruolo sovrastante-ruolo subalterno, proprio della tendenza maschile al «being the boss»¹⁹⁸. Non bisogna dimenticare, dunque, che la società intera è coinvolta in prima persona ed assume un ruolo attivo, anche se talvolta indiretto, nel mantenere in vita la violenza, per esempio inducendo le donne ad autoregolarsi o mantenendo un certo tipo di rappresentazioni culturali, di stereotipi e di modelli educativi, nonché conservando la disuguaglianza nella sfera pubblica.

La violenza contro le donne è ritenuta un comportamento criminale avente caratteristiche proprie, non spiegabili attraverso le classiche teorie criminologiche; è considerata, oltretutto, una nozione non facilmente definibile in via assoluta, soprattutto non dallo Stato, poiché sono le donne a riconoscerla sulla base della propria percezione: la violenza è ciò che una donna definisce come tale, motivo per il quale viene descritta come unica e speciale. Inoltre, molteplici sono le forme attraverso le quali si manifesta: violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, stalking, femminicidi o femmicidi¹⁹⁹, traffico e tratta, stupri etnici e violenza di guerra, *dating violence*, solo per citarne alcuni. Secondo la prospettiva femminista, poi, la violenza fa parte di un *continuum*²⁰⁰, dato che, da un lato, le suddette modalità si ripetono nel

men - individually and collectively - are complicit with masculinities that they do not personally aspire to».

¹⁹⁵ La differenza fra “responsabilità” e “colpa” è chiaramente spiegata in M. MURGIA, *Stai zitta*, Einaudi Editore, Torino, 2021.

¹⁹⁶ D. GADD, *Masculinities and Violence against Female Partners*, in *Social & legal studies* Vol 11(1) Stud. 61, SAGE Publications, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, 2002, p. 63.

¹⁹⁷ Opinione sostenuta, fra i tanti, da Dobash e Dobash in R. P. DOBASH – R. E. DOBASH, *Violence Against Wives*, New York: The free press, 1979.

¹⁹⁸ GADD D., *Masculinities and Violence against Female Partners*, in *Social & legal studies* Vol 11(1) Stud. 61, SAGE Publications, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, 2002, p. 70.

¹⁹⁹ Nel linguaggio della criminologia e della penalistica si diffonde l'utilizzo del più specifico termine “femminicidio”, come, in senso stretto, omicidio delle donne in quanto donne, il «*misogynist murder*», dunque l'omicidio misogino, come sostenuto da D. Russel. Il termine “femminicidio”, invece, è definito dal Rapporto sui femminicidi della Casa delle Donne di Bologna del 2011 come «ogni pratica sociale violenta fisicamente o psicologicamente, che attenta all'integrità, allo sviluppo psicofisico, alla salute, alla libertà o alla vita delle donne, col fine di annientare l'identità attraverso l'assoggettamento fisico e/o psicologico». (Casa delle donne per non subire violenza, *Rapporto sui femminicidi*, 2011).

²⁰⁰ Il concetto è elaborato da Liz Kelly in L. KELLY, *Surviving Sexual Violence*, University of Minnesota Press, 1988.

corso dell'intera vita delle donne, spesso distinguendosi in base all'età²⁰¹, e, dall'altro, poiché non manifestandosi in forma di episodi isolati, ma ripetuti.

Adottando la prospettiva di genere, nel 1980 a Duluth, in Minnesota, nasce il cosiddetto D.A.I.P., il Domestic Abuse Intervention Programs, ovvero la prima esperienza di intervento per le donne vittime di violenza, nello specifico per l'abuso domestico²⁰²: in un tempo in cui le donne avvertono la mancanza di aiuti ed iniziative a loro sostegno, le stesse decidono di riunirsi, coinvolgendo anche polizia e giudici, con l'intenzione di instaurare una "condivisione comunitaria", un dialogo collettivo, convinte del fatto che quello della violenza di genere sia un problema di tutti e tutte e della necessità di agire per il suo contrasto. È così che nasce l'idea di creare rifugi e programmi psicologici per le vittime, nonché cognitivo-comportamentali per i maltrattanti, e che si intensifica la collaborazione con e dei tribunali e della polizia; a tal proposito, per esempio, è previsto il meccanismo dell'arresto immediato del "sospetto" autore, con la conseguente sottoposizione ai suddetti programmi di trattamento²⁰³. Si delineano, così, i pilastri di quello che si ricorda come «Modello di Duluth»²⁰⁴, accolto ed applicato, seppur in modi differenti, in diversi Paesi.

Nello stesso contesto si sviluppa la cosiddetta «ruota del potere e del controllo», una rappresentazione grafica²⁰⁵ suddivisa in otto sezioni che esemplifica alcuni dei comportamenti violenti agiti dagli uomini sulle donne: uso della minaccia e della coercizione, intimidazione, violenza psicologica, isolamento²⁰⁶, o, ancora, l'atto di minimizzare, negare e rimproverare, l'uso strumentale dei bambini, l'utilizzo del privilegio maschile²⁰⁷ e la violenza economica. Questi comportamenti, seppur non rappresentando un elenco esaustivo, sono chiari archetipi della condotta prevaricatrice rivolta a massimizzare il controllo ed esercitare il potere. Tale strumento, inoltre, continua tutt'oggi ad essere un utile alleato dell'approccio di genere, poiché, essendo proposto ed illustrato alle donne, consente di giungere all'autoconsapevolezza del

²⁰¹ Con questa espressione si intende dire che a seconda della fase della vita è più probabile siano agite violenze di un certo tipo, più che di un altro. Per esempio,

²⁰² A proposito del modello, si ricordano le parole di Hines: « According to the Duluth Model, female perpetrators do not and cannot exist because domestic violence is an issue of power and control of which only men are capable», in HINES D.A., *Domestic violence*, in *The Oxford Handbook of Crime and Public Policy*, Oxford University Press, agosto 2011, p. 11.

²⁰³ Il tema relativo alla rete di strumenti posta in essere sulla base del Modello di Duluth è affrontato in C. SMITH STOVER, *Domestic Violence Research: What Have We Learned and Where Do We Go From Here?*, in *Journal of Interpersonal Violence* Vol. 20 No. 4, SAGE Publications, 2005, p. 451.

²⁰⁴ Per maggiori informazioni, si veda <https://www.theduluthmodel.org>.

²⁰⁵ È possibile prendere visione della Ruota sul sito <https://butterflycs.it/files/ruota-dell-uguaglianza.pdf>.

²⁰⁶ «Aggressor systematically operate to isolate, frighten and control the victim over time, closing down her options and undermining her choices», citazione tratta da J. R. TOLMIE, *Coercive control: To criminalize or not to criminalize?*, in *Criminology & Criminal Justice*, Vol. 18(1), SAGE Publications, 2018, p. 57.

²⁰⁷ S. WALBY-J. TOWERS-B. FRANCIS, *Mainstreaming domestic and gender-based violence into sociology and the criminology of violence*, in *The Sociological Review*, 62:S2, Editorial Board of *The Sociological Review*, 2014, cit. p. 194: «most of the analysis of gender-based violence treats this violence to be primarily from the advantaged (largely men) and directed primarily towards the disadvantaged (largely women)».

proprio vissuto e del problema: è, dunque, uno strumento di empowerment. La Ruota, inoltre, è stata differentemente declinata e adattata, per esempio specificandosi nelle differenti forme violente prevalentemente agite nei confronti di donne anziane, immigrate, in corso di separazione o vittime di *dating violence*.

In prospettiva futura, le teorie di genere ritengono che attraverso un miglioramento della condizione delle donne nella società possa esservi una riduzione della violenza, anche se, al contempo, la prassi e la realtà non sempre hanno condotto – o stanno conducendo – a tali risultati. Se è vero, da un lato, che è possibile riscontrare una maggior consapevolezza da parte delle donne, è anche vero, dall'altro, che gli uomini troppo spesso risultano ancora incapaci di adattarsi all'emancipazione femminile. Questa visione è propria del cosiddetto «effetto *backlash*»²⁰⁸ e della «teoria del conflitto»: quando aumenta il potere delle donne all'interno della società, cresce anche la «percezione di sfida» all'ordine maschile, alla mascolinità radicata, con il rischio di incentivare le pratiche violente e, dunque, di generare un vero e proprio «contraccollo»²⁰⁹. Le accademiche statunitensi Gartner, Baker e Pampel hanno analizzato gli effetti di tali cambiamenti di status e ruolo: quando cambiano i ruoli, cosa che avviene più velocemente, il conflitto di genere può diventare più forte ed il rischio di violenza più significativo; quando, invece, aumenta lo status (inteso come maggior diffusione nel tempo di ruoli di potere da parte delle donne che divengono in grado di influenzare norme, culture e politiche) la violenza può diminuire²¹⁰. Nell'*empowerment* femminile, perciò, si vede l'occasione di una potenziale maggiore tutela dalla violenza maschile, come rileva anche Jewkes²¹¹. In aggiunta, Bradley e Khor, studiando il concetto di status, individuano tre piani della disparità: politica, economica e sociale. La prima riguarda l'accesso al potere ed alla rappresentazione nello Stato, la seconda lo status delle donne in attività ed istituzioni relative a produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi, la terza, infine, l'accesso delle donne all'istruzione, nonché la loro oggettivazione sessuale e i diritti riproduttivi²¹². Dobash e Dobash, poi, riconoscono della disuguaglianza sia una forma ideologica, che si manifesta nelle credenze, nelle regole e nelle convinzioni circa i suddetti ruoli, sia una strutturale, che limita alle donne l'accesso alle posizioni istituzionali²¹³.

²⁰⁸ Sul tema si veda L. WALL, *Gender equality and violence against women*, in *Australian centre for the study of sexual assault: research summary*, Australian Institute of Family Studies, giugno 2014, p. 10.

²⁰⁹ Un'accurata riflessione circa il cosiddetto «effetto *backlash*» è contenuta in L. RUDMAN – K. FAIRCHILD, *Reactions to Counterstereotypic Behavior: The Role of Backlash in Cultural Stereotype Maintenance*, in *Journal of Personality and Social Psychology* 87(2), agosto 2004, pp. 157-176.

²¹⁰ R. GARTNER - K. BAKER - F. C. PAMPEL, *Gender stratification and the gender gap in homicide victimization in Social Problems*, vol. 37, n. 4, 1990, pp. 593-612.

²¹¹ L. WALL, *Gender equality and violence against women*, in *Australian centre for the study of sexual assault: research summary*, Australian Institute of Family Studies, giugno 2014, p. 7.

²¹² C. L. YODANIS, *Gender Inequality, Violence Against Women, and Fear: A Cross-National Test of the Feminist Theory of Violence Against Women*, in *Journal of interpersonal violence*, Vol. 19 No. 6, Sage Publications, giugno 2004, p. 656.

²¹³ Ibidem.

Gli stereotipi e le discriminazioni, capaci di generare una costruzione sociale dei ruoli, di influire sull'opinione pubblica e di contribuire al mantenimento della disuguaglianza, emergono anche dalle rappresentazioni della violenza che i media ed il mondo della comunicazione propongono, nonché, infelicemente, dalle decisioni giudiziarie e dalle condotte tenute nelle aule di tribunale. Idee, credenze e comportamenti che la società patriarcale ha costruito nel tempo, infatti, presentano un modello di donna unicamente funzionale allo sguardo dell'uomo ed al quale ognuna dovrebbe aderire, impedendo, così, l'espressione della propria soggettività e dignità. Dalle donne, insomma, ci si "aspetta qualcosa", si pretende l'adesione ad etichette, responsabilizzando le stesse non solo dei propri atteggiamenti e delle proprie scelte, ma anche delle forme di violenza subite, come se fossero loro ad averle istigate, provocate o addirittura meritate. Giornali, quotidiani, social network²¹⁴, pubblicità e l'intero mondo dei media²¹⁵ alimentano questo approccio e, così, non solo ne impediscono il contrasto, ma ne incentivano perfino lo sviluppo e la diffusione. Infatti, la narrazione proposta rende la donna vittima tre volte: vittimizzazione primaria per la violenza subita, secondaria per tale rappresentazione e terziaria per il conseguente depotenziamento della giustizia. Saccà, a tal proposito, in un'accurata ricerca²¹⁶ pone in evidenza un *modus operandi* ricorrente nella prassi giornalistica, ovvero la descrizione dei casi di violenza non come fenomeno unilaterale, proprio di dinamiche di potere e di controllo, ma come un conflitto episodico, isolato e bilaterale²¹⁷; inoltre, è comune che il fatto avvenuto sia presentato come "qualcosa che capita" e non che è agito dall'uomo. Quando, invece, si intende cercare un colpevole, è frequente che sia la stessa donna ad essere caricata di un peso in realtà inesistente, deresponsabilizzando l'uomo: il comportamento di quest'ultimo, in tal modo, è normalizzato, rimosso o attenuato, causando una nuova lesione alla donna, negandole una soggettività, dunque perpetrando la violenza ed incentivando lo stigma sociale.

La ricerca sopracitata illustra una *wordcloud* al fine di visualizzare le parole più utilizzate nei racconti giornalistici, permettendoci di prendere atto dei risultati di tali metodologie: la figura dell'uomo, dunque del colpevole, tende a scomparire, attraverso quello che Romito definisce «evitamento linguistico»²¹⁸, o ad essere disumanizzata, descrivendo l'autore del fatto come un «mostro», un «animale», ancora una volta

²¹⁴ A tal proposito, Istat ha pubblicato due report sull'analisi della violenza sulle donne veicolata dai social media, consultabili sul sito <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/stereotipi-e-utilizzo-dei-social/utilizzo-dei-social/>.

²¹⁵ Il panorama delle differenti forme di violenza «is not a simple given but is socially variable and influenced by media and other social practices». Citazione tratta da S. WALBY-J. TOWERS-B. FRANCIS, *Mainstreaming domestic and gender-based violence into sociology and the criminology of violence*, in *The Sociological Review*, 62:S2, *Editorial Board of The Sociological Review*, 2014, p. 190.

²¹⁶ F. SACCA', *Stereotipo e pregiudizio: La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, 2021.

²¹⁷ «Relationships characterized by IPV are often understood as "bad relationship" and relationships are understood to be based on choice and involve mutuality» citazione tratta da J. R. TOLMIE, *Coercive control: To criminalize or not to criminalize?*, in *Criminology & Criminal Justice*, Vol. 18(1), SAGE Publications, 2018, p. 57.

²¹⁸ P. ROMITO, *A deafening silence. Hidden violence against women and children*, The Policy Press, Bristol, 2008, p. 45.

sminuendo l'accaduto o eliminando, appunto, la responsabilità. Talvolta, chi ha agito la violenza è addirittura protetto da espressioni che banalizzano o propongono di comprendere la vicenda: non più femmicidio, ma «raptus» di un «bravo ragazzo», non più relazione di abuso e controllo, ma “romanticizzati” amori tormentati²¹⁹. Parimenti, la cronaca è distorta anche in relazione alla figura della donna, descritta come vittima debole, chiamata solo per nome, additata e responsabilizzata per un vestito eccessivamente corto o un bicchiere “di troppo”, incriminata per aver detto “no” o di non averlo fatto in modo abbastanza chiaro, così alimentando la cosiddetta «cultura dello stupro»²²⁰. Le dinamiche fra l'uomo e la donna, poi, poggiano spesso sui *bias* della lite familiare, della gelosia e, come anticipato, del raptus: l'uomo ha agito in preda ad un istinto irrefrenabile o perché provocato o “troppo innamorato”, mascherando la brutalità delle condotte ed il fatto che esse siano il riflesso di una società alimentata da rapporti di potere diseguali.

Analogamente, il tutto penetra, talvolta, anche nelle aule della giustizia, nei processi e nelle sentenze, dove troppo spesso la vittima non si sente tutelata: essa avverte la sensazione di divenire un semplice elemento di prova, di doversi assumere il peso della vicenda, di non essere supportata in un momento chiaramente delicato o, ancora, sente di essere stata privata di una voce e di una soggettività che possano riconoscerne la dignità. La ricerca sopracitata²²¹ torna utile per soffermarci sull'*habitus* linguistico ed i domini semantici di frequente fattura: accuratezza, credibilità e carattere della donna sono posti sotto la lente di ingrandimento, divenendo elementi di valutazione in grado di incidere sulla sorte dei processi. Infatti, al momento della testimonianza, per esempio, alla donna si chiede di rientrare nell'immaginario della «vittima ideale»: mite, fragile, pudica ed emotiva, ma anche razionale, coerente, minuziosa e convincente. Anche in questo caso il *bias* linguistico utilizzato ha delle gravi conseguenze, in quanto può ostacolare il riconoscimento della reale fattispecie di reato e poiché descrive una dinamica di incomprensione reciproca, quindi di conflitto e non di violenza, come detto precedentemente; in più, così facendo, la deresponsabilizzazione dell'uomo alimenta stereotipi e pregiudizi, alterando anche la percezione comune e pubblica del fenomeno della violenza di genere. Detto ciò, è facile capire il motivo dell'insoddisfazione delle donne, lasciate in disparte anche da chi dovrebbe riconoscerle e difenderle²²².

Assai consueta è anche la delusione circa risposte e tutele provenienti dalle forze dell'ordine, spesso incapaci di approcciarsi alle vittime in modo adeguato, di dare

²¹⁹ Un'utile descrizione di tale *modus operandi* si trova nel dossier *La violenza nei media*, in *ingenere.it*, disponibile sul sito <https://www.ingenere.it/dossier/la-violenza-nei-media>.

²²⁰ «La cultura dello stupro indica un tipo di assetto sociale in cui la violenza di genere è normalizzata», citazione tratta da C. VAGNOLI, *Maledetta sfortuna: vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere*, Fabbri Editori, Milano, 2021, p. 38.

²²¹ F. SACCA', *Stereotipo e pregiudizio: La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, 2021, p. 86 ss.

²²² Il tema dell'insoddisfazione delle donne circa le risposte e le tutele fornite dal sistema penale, si veda M. BURMAN-O. BROOKS-HAY, *Aligning policy and law? The creation of a domestic abuse offence incorporating coercive control*, in *Criminology & Criminal Justice*, Vol. 18(1), SAGE Publications, 2018, p. 68.

ascolto alle stesse, di agire prontamente²²³. Oltretutto, per introdurre una correlata riflessione ulteriore, ricordiamo che le donne sono spesso discriminate anche quando parte degli stessi organi pubblici o dei corpi militari²²⁴, poiché, in generale, la cultura maschilista infesta il mondo del lavoro e dell'occupazione: si pensi, per citare qualche esempio, a *gender pay gap*, molestie, *mobbing*, problemi connessi alla maternità, ruoli apicali tendenzialmente solo maschili.

La tutela, al contrario, spesso è ricercata presso i Centri antiviolenza, le Case rifugio, o servendosi del numero 1522²²⁵ per chiedere aiuto, anche se la realtà, è bene sottolinearlo, è anche e soprattutto un'altra: tali richieste d'aiuto sono spesso mancanti e capita frequentemente che le donne non parlino di quanto subito, neanche con le persone più vicine. Ciò avviene per paura, per vergogna, perché le donne sono state autoresponsabilizzate, o, ancora, per dipendenza emotiva ed economica, per il trauma subito o perché insoddisfatte e prive di fiducia nei confronti dell'operato di chi dovrebbe porgere loro una mano. Il tutto, come già sostenuto, è costantemente perpetrato ed alimentato dalla dilagante cultura patriarcale che non cessa di arginare le donne e che, invece, dovrebbe essere contrastata da ogni individuo²²⁶, per poi essere abbattuta su più fronti²²⁷, come il peggior dei batteri.

2. La disciplina internazionale ed europea

La nascita e la diffusione dei sopracitati movimenti femministi degli anni '70 ha acceso un faro sempre più luminoso sul fenomeno della violenza di genere, tanto da influire anche sulla produzione normativa internazionale in tema di tutela delle donne. Innanzitutto, specificando che da un lato vi sono testi aventi la violenza di genere come principale e specifico oggetto, ma che, dall'altro, talvolta lo stesso è parte di una disciplina più ampia e trasversale, tentiamo di ricostruire la linea cronologica che collega i principali interventi in materia.

In primis, già con la nascita del sistema delle Nazioni Unite, nel 1946 è stata istituita la Commissione sullo Status delle Donne (CSW)²²⁸, con il compito di realizzare raccomandazioni e rapporti, indirizzati all'ECOSOC, sul tema della salvaguardia dei

²²³ Sul tema si veda D. A. HINES, *Domestic violence*, in *The Oxford Handbook of Crime and Public Policy*, Oxford University Press, agosto 2011, p. 6 ss.

²²⁴ Il tema è trattato in T. PITCH, *Le differenze di genere*, in BARBAGLI M.- GATTI U. (a cura di) *La criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 175.

²²⁵ Per qualche dato, si veda la più recente indagine Istat, disponibile sul sito <https://www.istat.it/tavole-di-dati/il-numero-di-pubblica-utilita-1522-dati-trimestrali-del-iii-trimestre-2024/>.

²²⁶ «The gendering of violence is not a marginal special issue, but should be central to the field», citazione tratta da S. WALBY-J. TOWERS-B. FRANCIS, *Mainstreaming domestic and gender-based violence into sociology and the criminology of violence*, in *The Sociological Review*, 62:S2, Editorial Board of *The Sociological Review*, 2014, cit. p. 210.

²²⁷ Con tale espressione si intende ribadire che la violenza maschile contro le donne è un problema sia sociale, che culturale, di politica criminale, sanitario, di linguaggio, istituzionale, educativo, politico.

²²⁸ La Commissione è stata istituita dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) con la risoluzione 11 del 21 giugno 1946, come organismo parallelo alla Commissione sui Diritti Umani.

diritti delle donne in ambito politico, economico, civile, sociale ed educativo. Per diversi anni il lavoro della Commissione si è incentrato principalmente su convenzioni internazionali tese a modificare quelle legislazioni assai discriminatorie ancora in vigore in numerosi Stati, prestando attenzione ad alcune specifiche fattispecie di violenza di genere assunte come minacce all'integrità fisica e psichica delle donne, derivanti soprattutto da tradizioni culturali e religiose.

Detto ciò, con il passare del tempo, dopo aver mosso i primi passi, nel sopracitato decennio simbolo della nascita della rivolta femminista si colloca uno dei più importanti interventi sul tema, ovvero la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna²²⁹ del 1979, frutto delle riflessioni circa la condizione femminile. Nel testo tale discriminazione è definita come «ogni distinzione esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna»²³⁰, riconoscendo quella pluralità di piani ed ambiti nei quali si manifesta la disuguaglianza uomo-donna. Gli Stati che ratificano la Convenzione si impegnano, così, ad adattare il proprio quadro normativo e ad adottare le misure necessarie affinché si possa contrastare ed arginare il fenomeno, compreso anche un cambiamento di costumi e consuetudini che possano portare alla parità dei diritti ed alla libertà²³¹. I temi affrontati sono molteplici: il diritto al lavoro²³², la pianificazione familiare²³³, l'educazione²³⁴ e l'istruzione²³⁵, ma anche l'eguaglianza di fronte alla legge²³⁶, nella famiglia, nel matrimonio²³⁷ e nella partecipazione alla vita politica²³⁸.

Negli anni successivi, poi, il Comitato CEDAW ha emesso una serie di Raccomandazioni, fra le quali è bene richiamare la Raccomandazione generale n.19 del 1992 per due motivi principali: innanzitutto viene specificato il concetto di «violenza di genere», ossia la violenza diretta contro una donna poiché donna o che colpisce le donne in modo sproporzionato; oltre a ciò, si afferma che tali condotte compromettono il godimento da parte delle donne di alcuni diritti umani e libertà fondamentali. La definizione, in aggiunta, è molto simile a quanto riportato in un altro testo cardine, ovvero la Dichiarazione dell'ONU sull'eliminazione della violenza sulle

²²⁹ La CEDAW entra in vigore nel 1981 ed è stata ratificata dall'Italia quattro anni dopo. Consultabile sul http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/a_testi_7_conv_pricip/d_cedaw_donne/cedaw_convenz_testo.pdf .

²³⁰ CEDAW, art. 1.

²³¹ CEDAW, art. 3.

²³² CEDAW, art. 11.

²³³ CEDAW, art. 12.

²³⁴ CEDAW, art. 5.

²³⁵ CEDAW, art. 10.

²³⁶ CEDAW, art. 15.

²³⁷ CEDAW, art. 16.

²³⁸ CEDAW, artt. 7 e 8.

donne del 1993²³⁹: qui, infatti, il primo articolo descrive la violenza contro le donne come ogni atto di violenza fondata sul genere a carico delle donne che abbia come risultato (o che possa potenzialmente averlo) un danno, una sofferenza fisica, sessuale, psicologica, ma anche minacce, coercizione o privazione arbitraria della libertà, nella vita pubblica o privata²⁴⁰. Così facendo, si esplicitano i differenti e molteplici volti della violenza, anche se è importante chiarire che, per quanto sicuramente utile, questo elenco non è esaustivo: il testo, infatti, nel fornire i suddetti esempi, riconosce che la violenza non si limita solo a quanto riportato²⁴¹.

Nonostante le innovazioni introdotte nella Dichiarazione del 1993, però, mancava ancora un'affermazione esplicita e specifica del diritto delle donne a non subire violenza come diritto umano. Contestualmente, le brutalità avvenute nel corso delle guerre hanno incentivato un nuovo modo di considerare gli abusi subiti ed hanno enfatizzato l'urgenza di riconoscere in modo formale tali violenze come crimini perseguibili dalla comunità internazionale: da qui, per esempio, la Commissione 780²⁴² delle Nazioni Unite ha introdotto la fattispecie di stupro etnico, pervenendo al riconoscimento di una rilevanza penale autonoma nell'ambito del diritto internazionale.

Nello stesso anno, inoltre, a Vienna si è tenuta la Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani, giungendo all'approvazione di una Dichiarazione e di un Programma d'Azione per la promozione e la tutela dei diritti umani. In tale contesto si fa specifico riferimento al tema della tutela delle donne, affermando che i diritti delle donne e delle bambine sono inalienabili e sono parte integrante ed indivisibile dei diritti umani universali²⁴³.

Nel 1995, poi, è la volta della IV Conferenza mondiale delle donne di Pechino²⁴⁴, conclusiva di un lungo processo preparatorio internazionale²⁴⁵ sul tema della violenza di genere, con la quale si perviene ad una Piattaforma d'Azione. Quest'ultima,

²³⁹ Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993. Disponibile sul sito <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women>.

²⁴⁰ L'articolo 1 recita: «For the purposes of this Declaration, the term "violence against women" means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life».

²⁴¹ L'articolo 2, infatti, si apre con l'espressione «Violence against women shall be understood to encompass, but not be limited to...».

²⁴² Il 6 ottobre, con risoluzione 780, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU istituisce la Commissione 780 con il compito di indagare sulle violazioni del diritto umanitario.

²⁴³ Per un'esaustiva analisi del tema trattato all'interno del testo, si veda http://dirittumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/a_conf_vienna_dir_umani/c_vienna_dir_donne.html.

²⁴⁴ La Convenzione è stata adottata dall'Assemblea generale dell'ONU con la *Risoluzione A/RES/34/180* il 18 dicembre 1979 ed è entrata in vigore il 3 settembre 1981. L'Italia l'ha ratificata con la *Legge n. 132 del 14 marzo 1985*, depositata presso le Nazioni Unite il 10 giugno 1985 ed è entrata in vigore il 10 luglio 1985.

²⁴⁵ Una descrizione delle Conferenze precedenti è contenuta in <https://unipd-centrodirittumani.it/it/temi/le-conferenze-internazionali-sulla-donna>.

considerata una componente fondamentale dell'iter qui presentato, mediante una serie di linee guida affronta il tema del rapporto fra le donne e la formazione, l'istruzione, la salute, l'ambiente, i media, l'economia, la violenza ed i conflitti armati, mirando al progresso, all'uguaglianza ed alla pace. In questo modo, dunque, si individuano numerose criticità rispetto al tema dell'uguaglianza di genere e vengono elaborate puntuali riposte in grado di irrobustire il "bagaglio" di strumenti propri della lotta alla discriminazione di genere in una prospettiva globale²⁴⁶. Oltretutto, è in occasione di tali conferenze avvicendatesi che nascono termini quali «*empowerment*»²⁴⁷ e «*gender mainstreaming*»²⁴⁸, tutt'oggi parole chiave della lotta femminista.

Sul finire degli anni '90, poi, viene adottato un ulteriore testo di nostro interesse, ovvero lo Statuto della Corte Penale Internazionale²⁴⁹: l'Organizzazione delle Nazioni Unite pone in evidenza il tema della discriminazione, specificandone il divieto per ragioni anagrafiche, religiose, di opinione politica, di salute, etniche ed anche di genere. Inserito tra i principi di *applicable law*, l'articolo in questione²⁵⁰ assume carattere generale, influenzando l'interpretazione e l'applicazione dell'intero Statuto: l'espresso riferimento al concetto di *gender* risalta la soggettività femminile, così come anche la necessità di maggior tutela. Quest'ultimo punto è sottolineato anche attraverso l'introduzione dello specifico delitto di *gender persecution*²⁵¹, denunciando il fatto che essere donna sia ancora troppo spesso causa di violenze sistematiche; il termine persecuzione, oltretutto, è inteso come forma di privazione di diritti umani fondamentali. La scelta operata a Pechino, perciò, risulta un «potente fattore critico di decostruzione-ricostruzione dell'ordinamento giuridico»²⁵².

Il nuovo secolo si apre con rinnovati interventi che è utile menzionare: il primo di questi è il Protocollo per la prevenzione, soppressione e punizione del traffico di

²⁴⁶ La necessità di dare piena attuazione agli obiettivi fissati, poi, è ribadita nel corso della sessione speciale dell'Assemblea Generale "Donne 2000: uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il XXI secolo", nata data la perdurante presenza di ostacoli e l'individuazione di nuove mete da raggiungere.

²⁴⁷ Per approfondire si veda <https://women4.gigroup.it/blog-articles/il-concetto-di-empowerment-femminile-origine-e-significato>.

²⁴⁸ Per approfondire si veda <https://www.ingenere.it/articoli/se-diciamo-gender-mainstreaming>.

²⁴⁹ Adottato dalla Conferenza dei plenipotenziari delle Nazioni Unite il 17 luglio 1998, entra in vigore il 1° luglio 2002. Consultabile sul sito <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf>.

²⁵⁰ Rome Statute of the International Criminal Court, art. 21.3: «The application and interpretation of law pursuant to this article must be consistent with internationally recognized human rights, and be without any adverse distinction founded on grounds such as gender as defined in article 7, paragraph 3, age, race, colour, language, religion or belief, political or other opinion, national, ethnic or social origin, wealth, birth or other status».

²⁵¹ Rome Statute of the International Criminal Court, art. 7 comma 1 lettera h: «Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court».

²⁵² M. G. GIAMMARINARO, *La Corte penale internazionale e i diritti delle donne*, disponibile sul sito http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/f_diritto_penale_internaz/e_corte_pen_int_donne.html.

persone, soprattutto le donne e i bambini, allegato alla Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale²⁵³, nel quale l'ONU richiama l'attenzione sulle donne migranti costrette a sottostare a forme di sfruttamento e violenza, vittime della criminalità organizzata; gli Stati, dopo la ratifica, si impegnano ad adottare misure, legislative e non, di prevenzione e di punizione di tali crimini. Il secondo, invece, è la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne²⁵⁴; anche in questo caso l'obiettivo che si intende perseguire è quello di riconoscere e tutelare diritti umani fondamentali, menzionando alcune delle forme che la violenza è capace di assumere, quindi fisica, psicologica e sessuale, ma anche la minaccia o la privazione di libertà, coerentemente con le definizioni precedentemente citate. Viene predisposto, così, un progetto di contrasto a tali fenomeni, detto DAPHNE, che nel tempo è stato più volte integrato ed aggiornato²⁵⁵, chiaro segnale di un lavoro ancora tristemente necessario.

Il piano di tutela è arricchito da una serie di risoluzioni e raccomandazioni con le quali si intende dedicare particolare attenzione ad una molteplicità di contesti, ambiti e modi di agire violenza nei quali e dei quali le donne sono vittime: dall'immagine nei media²⁵⁶ agli stupri durante i conflitti armati²⁵⁷, dalle mutilazioni genitali²⁵⁸ alla violenza domestica²⁵⁹, dai crimini d'onore²⁶⁰ ai matrimoni forzati²⁶¹, per fare qualche esempio. È, poi, con la Raccomandazione Rec(2002)5 del Consiglio d'Europa che si parla della prima vera strategia globale per la prevenzione della violenza e la

²⁵³ Adottato il 15 novembre 2000 dall'Assemblea generale dell'Onu con la risoluzione 55/25. Consultabile sul sito http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/e_altre_conv_e_protoc/f_protocoll_o_tratta/protocollo_tratta_palermo.pdf.

²⁵⁴ Decisione n. 293/2000/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma DAPHNE), disponibile sul sito <https://garantedirittipersonaminori.consiglioveneto.it/scuola/allegati/279.pdf>.

²⁵⁵ In primis, si ricorda il programma DAPHNE II, Decisione 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio; poi, il programma DAPHNE III, Decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio.

²⁵⁶ Raccomandazione 1555 del 2002 sull'immagine della donna nei media dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.

²⁵⁷ Risoluzione 1212 del 2000 sullo stupro durante i conflitti armati dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.

²⁵⁸ Risoluzione 1247 del 2001 sulle mutilazioni genitali femminili dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.

²⁵⁹ Raccomandazione 1582 del 2002 sulla violenza domestica contro le donne dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.

²⁶⁰ Risoluzione 1327 del 2003 sui cosiddetti "crimini d'onore" dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.

²⁶¹ Raccomandazione 1723 del 2005 sui matrimoni forzati e sui matrimoni in età minorile dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.

protezione delle vittime: essa invita gli Stati membri ad adottare misure attraverso le quali rivedere le proprie politiche nazionali, garantire protezione alle vittime ed elaborare piani d'azione mirati alla difesa ed alla prevenzione.

Detto ciò, è doveroso soffermarsi sulla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne e della violenza domestica²⁶² del 2011, conosciuta anche come “Convenzione di Istanbul”, lo strumento internazionale forse più avanzato, nonché, a livello regionale europeo, l'unica fonte vincolante per la prevenzione ed il contrasto del grave problema della violenza di genere. A livello mondiale, è, di fatto, il terzo trattato regionale che affronta il tema, affiancandosi alla Convenzione interamericana sulla prevenzione, la punizione e l'eradicazione della violenza contro le donne, ovvero la Convenzione di Belém do Pará del 1994²⁶³, ed al Protocollo alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa²⁶⁴, conosciuto come Protocollo di Maputo. Notiamo, innanzitutto, che a partire dal preambolo della Convenzione si riconosce nella violenza contro le donne il riflesso di rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi e si pone l'obiettivo di creare un'Europa libera da questa violenza. L'articolo 3, nello specifico, descrive il fenomeno come «una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica che nella sfera privata»²⁶⁵, esemplificando, ancora una volta, un ampio ventaglio di condotte che non può dirsi chiuso e completo.

La Convenzione, oltretutto, dimostra la propria puntualità sul tema utilizzando termini precisi, dei quali, poi, si specifica il significato: innanzitutto l'espressione «violenza domestica» designa «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»²⁶⁶, mentre la «violenza contro le donne basata sul genere» è «qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato»²⁶⁷. Viene nuovamente

²⁶² Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, 11 maggio 2011, CM(2011) 49 final, CETS no. 210. In vigore dal 1° agosto 2014 e ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77. Disponibile sul sito <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>.

²⁶³ Adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione degli Stati Americani a Belém do Pará, in Brasile, il 9 giugno 1994 ed entrata in vigore a livello internazionale il 5 marzo 1995. Consultabile sul sito <https://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-61.html>.

²⁶⁴ Adottato a Maputo l'11 luglio 2003, in occasione della seconda sessione ordinaria dell'Assemblea dell'Unione Africana ed entrato in vigore il 25 novembre 2005. Disponibile sul sito https://au.int/sites/default/files/treaties/37077-treaty-charter_on_rights_of_women_in_africa.pdf.

²⁶⁵ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, art. 3 lett. a.

²⁶⁶ Ivi art. 3 lett. b.

²⁶⁷ Ivi, art. 3 lett. d.

riconosciuto il concetto di «genere» come costruito sociale, termine con il quale «ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini»²⁶⁸: la Convenzione si pone l'obiettivo di smantellare il fenomeno della violenza con il raggiungimento *de iure e de facto*²⁶⁹ della parità, optando per un termine diverso da «sesso» proprio perché le disuguaglianze che infestano la nostra realtà non sono basate su differenze biologiche, ma, appunto, sociali e culturali. Si precisa, poi, la portata dei termini «vittima»²⁷⁰ e «donne»²⁷¹.

È interessante notare che spesso la dottrina è solita riferirsi a questo importante testo con l'espressione «Convenzione delle quattro P»: «prevenire», «proteggere», «perseguire» e «politiche integrate», difatti, sono i pilastri sui quali si erge²⁷². La prevenzione, innanzitutto, riguarda la dimensione culturale del problema della violenza, per la quale gli Stati si impegnano ad adottare misure efficaci al fine di portare un cambiamento nella concezione di ruoli e stereotipi, di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento e di proporre un diverso modello di formazione ed educazione capaci di sradicare la cultura patriarcale. Si sottolinea, poi, la necessità di strumenti sia di protezione, che possano rispondere davvero ai bisogni delle donne, sia di punizione, quindi di penale persecuzione delle condotte violente. Chiude il quadro il dovere di offrire una risposta concreta alla violenza di genere attraverso politiche coordinate e globali, simbolo di una reale assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni. Così facendo, si evidenzia il fatto che il fenomeno in esame non possa più essere considerato una questione privata, come avveniva in passato, motivo per il quale gli Stati sono esortati ad attivarsi direttamente allo scopo di combattere tale problema con segnali e misure solide ed efficaci.

La puntualità dell'intervento si riscontra anche nel fatto di aver introdotto fattispecie di reato in parte non ancora ricomprese negli ordinamenti di numerosi Paesi, pensiamo, per esempio, allo stalking, al matrimonio forzato o alla sterilizzazione forzata. È importante ricordare anche che con la Convenzione di Istanbul è stato istituito un meccanismo di controllo per verificare l'effettiva attuazione della stessa da parte degli Stati tramite il cosiddetto GREVIO, ovvero un gruppo di esperti; in più, è stata prevista la figura del Comitato delle Parti che, includendo gli Stati negli iter decisionali e nella procedura di monitoraggio, consente una più efficace collaborazione tra gli stessi, nonché fra questi ed il GREVIO.

²⁶⁸ Ivi, art. 3 lett. c.

²⁶⁹ Nel preambolo della Convenzione si trova l'espressione «riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure e de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne».

²⁷⁰ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, art. 3 lett. e: «per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b».

²⁷¹ Ivi, art. 3 lett. f: «con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni».

²⁷² Per approfondire, si veda S. DELLERBA, *La Convenzione di Istanbul*, in *Dirittoconsenso.it*, novembre 2021, disponibile sul sito <https://www.dirittoconsenso.it/2021/11/19/convenzione-di-istanbul/>.

Per collegarci ad un altro importante testo, infine, è utile sottolineare che la Convenzione in esame è espressione di un nuovo approccio di tutela delle vittime, detto, appunto, “vittimocentrico”, proprio anche della Direttiva 2012/29/UE²⁷³: qui il reato non è visto solo come fatto dannoso per la società, ma anche e soprattutto come violazione di diritti individuali²⁷⁴. La Direttiva, già citata nel primo capitolo, assume rilevanza nella presente analisi poiché menziona in modo specifico il fenomeno della violenza di genere: il considerando n. 5, per esempio, ricorda che nella Risoluzione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 2009 il Parlamento Europeo ha già «esortato gli Stati membri a migliorare le normative e le politiche nazionali volte a combattere tutte le forme di violenza contro le donne e ad affrontarne le cause, in particolare mediante misure di prevenzione, e ha invitato l'Unione a garantire a tutte le vittime di violenza il diritto all'assistenza e al sostegno»²⁷⁵. Inoltre, lo stesso atto ricorda anche la Risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne, con la quale il Parlamento Europeo «ha proposto una strategia di lotta alla violenza contro le donne, alla violenza domestica e alla mutilazione genitale femminile come base per futuri strumenti legislativi di diritto penale contro la violenza di genere»²⁷⁶. Rammentato l'impegno assunto, è chiara l'intenzione di continuare a porre attenzione sul tema in modo specifico, tanto che, sempre nella premessa, la Direttiva fornisce una definizione di «violenza di genere»: «per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima»²⁷⁷. Il considerando successivo, invece, inquadra la specifica «violenza nelle relazioni intime» come «quella commessa da una persona che è l'attuale o l'ex coniuge o partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima»²⁷⁸. In entrambi i casi si specifica nuovamente che la violenza può assumere vari profili e, conseguentemente, si riscontra la necessità di specifiche modalità di protezione delle quali le donne potrebbero avvertire il bisogno. È importante menzionare anche il riferimento al fatto che spesso questo fenomeno riesca a mascherare o nascondere la propria esistenza, così come il dovere di inquadrarlo e rappresentarlo come un grave problema sociale.

²⁷³ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Disponibile sul sito https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo18_allegato3.pdf.

²⁷⁴ Il concetto emerge dal considerando n.9 della Direttiva.

²⁷⁵ Considerando n. 5 della Direttiva.

²⁷⁶ Considerando n. 6 della Direttiva.

²⁷⁷ Considerando n. 17 della Direttiva.

²⁷⁸ Considerando n. 18 della Direttiva.

Continuando a seguire la linea del tempo tracciata, è opportuno sottolineare che il 26 luglio 2017 il CEDAW ha adottato la Raccomandazione n. 35²⁷⁹, che aggiorna la sopracitata Raccomandazione n. 19: con questa operazione si riconoscono nuove forme di violenza nate a seguito delle più recenti innovazioni tecnologiche, ma ci si occupa anche della violenza multipla ed intersezionale e di salute riproduttiva; in aggiunta, si ricorda la necessità di formazione costante degli operatori giudiziari, per poi ribadire il divieto di mediazione e conciliazione nei casi di violenza di genere, un aspetto già affermato nella Convenzione di Istanbul e che approfondiremo nel prossimo capitolo.

Infine, avvicinandoci ancor di più ai nostri giorni, concludiamo con la Strategia per la parità di genere per il periodo 2020-2025, adottata nel 2020 dalla Commissione Europea²⁸⁰, nel contesto della quale si colloca la più recente Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica del 2024²⁸¹. Posto l'obiettivo di realizzare «un'Europa garante della parità di genere» in tutti i settori di competenza dell'Unione, si avverte la necessità di colmare le esistenti lacune normative. Perciò, la Direttiva stabilisce norme minime comuni per prevenire e combattere la violenza contro le donne e quella domestica: vengono definiti alcuni reati, per poi introdurre norme di dettaglio tese a potenziare l'accesso alla giustizia, assicurare adeguata protezione alle vittime sia prima, che durante, che dopo il processo e ad offrire specifica assistenza. In più, il testo specifica che gli Stati sono tenuti a predisporre canali e strumenti adeguati per le denunce, così come appositi servizi di supporto. È trattato anche il tema della prevenzione, dato che tutti i Paesi sono chiamati ad attivarsi mediante programmi educativi e di sensibilizzazione che possano contribuire al contrasto degli stereotipi di genere e a promuovere parità e rispetto. Infine, si esortano coordinamento e cooperazione a livello nazionale ed europeo.

3. La violenza di genere nell'ordinamento italiano

L'importanza dei movimenti femministi degli anni '70, capaci di sollecitare riflessioni e conseguenti interventi normativi sul piano europeo ed internazionale, come riportato in apertura del precedente paragrafo, hanno rappresentato un incentivo per numerosi cambiamenti anche nel nostro Paese. Le lotte intraprese, innanzitutto, si fondano sulla

²⁷⁹ General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19. Disponibile sul sito <https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPrICaQhKb7yhslCrOIUTvLRFDjh6%2Fx1pWAeqJn4T68N1uqnZjLbtFua2OBKh3UEqIB%2FCyQIg86A6bUD6S2nt0li%2Bndbh67tt1%2BO99yEEGWYpmnzM8vDxmwt>.

²⁸⁰ Per approfondire, si veda https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_it#strategia-per-la-parità-di-genere-2020-2025.

²⁸¹ Direttiva 2024/1385 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Consultabile sul sito https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401385.

rivendicazione di diritti e libertà da parte delle donne, le quali manifestano per il riconoscimento ed il rispetto di quei valori e quei principi citati nella Costituzione, ma tristemente ed evidentemente non sempre garantiti: pensiamo, per esempio, a quelli relativi alla dignità umana²⁸², alla libertà fisica e psichica²⁸³, alla tutela della salute fisica e psicologica²⁸⁴. Ricordiamo, per esempio, che è anche grazie a tali mobilitazioni se nella sentenza n. 561 del 1987²⁸⁵ lo stupro è stato definito come la più grave violazione del diritto alla libertà sessuale, incidendo, in tal modo, sulla dignità e sulla libertà della persona²⁸⁶. Partendo da questa consapevolezza, numerosi sono stati i passi avanti del nostro ordinamento, a partire dall'introduzione dell'istituto del divorzio nel 1970²⁸⁷, seguito dalla Riforma del diritto di famiglia del 1975²⁸⁸ e, tre anni dopo, dalla tutela sociale della maternità e dell'interruzione volontaria della gravidanza²⁸⁹.

Contestualmente, come abbiamo visto, viene adottata la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne: è proprio grazie all'attenzione posta sul tema dagli organismi sovranazionali che il nostro Paese inizia a manifestare un maggior interesse nei confronti del fenomeno della violenza di genere, nonché della sua prevenzione e repressione²⁹⁰, pervenendo, per esempio,

²⁸² Art. 3 Cost.: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

²⁸³ Ivi, art. 13: «La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva».

²⁸⁴ Ivi, art. 32: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

²⁸⁵ Consultabile sul sito <https://giurcost.org/decisioni/1987/0561s-87.html>.

²⁸⁶ N. FIANO, *Le recenti novità in tema di protezione delle donne vittime di violenza. Un'analisi alla luce del diritto costituzionale*, in *Federalismi.it*, 25 gennaio 2023, p. 32.

²⁸⁷ Legge 1° dicembre 1970, n. 898. Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. Disponibile sul sito <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-1;898!vig=>.

²⁸⁸ Legge 19 maggio 1975, n. 151. Riforma del diritto di famiglia. Consultabile sul sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/05/23/075U0151/sg>.

²⁸⁹ Legge 22 maggio 1978, n. 194. Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. Consultabile sul sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1978/05/22/078U0194/sg>.

²⁹⁰ Esaustive le parole di De Robbio: «Non è infatti possibile ignorare che molte delle leggi italiane e dei passi in avanti faticosamente compiuti dalla giurisprudenza in materia sono frutto delle “tirate d'orecchie” ricevute dagli organismi sovranazionali, che hanno dolorosamente evidenziato

all'abolizione del delitto d'onore nel 1981²⁹¹. Bisogna attendere gli anni '90, però, per ottenere maggior considerazione del grave problema della violenza domestica: è solo con la legge n. 66/1996²⁹², infatti, che tale forma di abuso non viene più considerata come un fatto privato "normale" ed ampiamente accettato, ma come un problema sociale da debellare²⁹³. Da qui iniziano ad intrecciarsi molteplici interventi legislativi volti a modificare la normativa penale a tutela delle vittime di violenza di genere: nel 1998, per esempio, vengono introdotte disposizioni in tema di sfruttamento della prostituzione, pornografia, turismo sessuale in danno di minori²⁹⁴ e tutela delle vittime di tratta²⁹⁵.

Il primo decennio del nuovo millennio, poi, vede susseguirsi una serie di leggi e decreti che agiscono su più fronti: misure contro la violenza nelle relazioni familiari²⁹⁶, contro la tratta di persone²⁹⁷ e disposizioni relative alla prevenzione ed al divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile²⁹⁸, fino al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna del 2006²⁹⁹. Tre anni dopo, è la volta del Decreto sicurezza³⁰⁰ del 2009, con il quale, innanzitutto, si introduce il reato di atti persecutori, ovvero il cosiddetto *stalking*, oltre ad inasprire le pene per la violenza sessuale.

l'arretratezza culturale dell'impianto normativo nazionale e dell'approccio culturale di parte della magistratura, soprattutto giudicante» in C. DE ROBBIO, *Recensione a "Codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi"*, in *Giustiziainsieme.it*, 6 luglio 2024.

²⁹¹ Legge 5 agosto 1981, n. 442. Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore.

²⁹² Legge 15 febbraio 1996, n. 66. Norme contro la violenza sessuale. Disponibile sul sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/02/20/096G0073/sg>.

²⁹³ Per approfondire il contenuto dell'intervento normativo in questione si veda M. VITALI, *Riforma dei reati contro la violenza sessuale l. 66/1996*, in *Diritto.it*, maggio 2023, disponibile sul sito <https://www.diritto.it/riforma-dei-reati-contro-violenza-sessuale-66-1996/#block-8fc7c515-7362-4c9c-83a2-90afc4d74c99>.

²⁹⁴ Legge 3 agosto 1998, n. 269. Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù. Consultabile sul sito <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-08-03;269!vig=>.

²⁹⁵ Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Disponibile sul sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/08/18/098G0348/sg>.

²⁹⁶ Legge 4 aprile 2001, n. 154. Misure contro la violenza nelle relazioni familiari. Disponibile sul sito <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-04-04;154>.

²⁹⁷ Legge 11 agosto 2003, n. 228. Misure contro la tratta di persone. Disponibile sul sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/08/23/003G0248/sg>.

²⁹⁸ Legge 9 gennaio 2006, n. 7. Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile. Disponibile sul sito <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-01-09;7!vig=>.

²⁹⁹ Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Disponibile sul sito <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-05-31&atto.codiceRedazionale=006G0216&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=01239058-d127-41d1-9ccf-364eff9f2eff>.

³⁰⁰ Legge 23 aprile 2009, n. 38. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Consultabile sul sito <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=48512>.

Giungendo al decennio successivo, innanzitutto, è doveroso ricordare la ratifica della Convenzione di Istanbul, un testo di fondamentale importanza, come abbiamo rilevato nel paragrafo precedente. Da questo momento, il nostro Paese mette in moto una strategia rivolta ad intensificare la tutela delle donne, a partire dall'avvertita necessità di alcune disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere con un Decreto³⁰¹, poi tradotto in Legge³⁰², che ha apportato rilevanti modifiche in ambito penale e processuale, oltre a prevedere l'adozione periodica di Piani d'azione, segnale, dunque, di un problema ancora vivo e radicato. Il "pacchetto" di misure susseguitesì comprende svariati strumenti di prevenzione e repressione di alcuni fenomeni di particolare allarme sociale, quale quello delle violenze in ambito domestico, ma introduce anche delle misure atte ad aumentare i livelli di sicurezza e disposizioni finalizzate a fronteggiare le manifestazioni di disagio sociale.

Durante gli anni seguenti, il legislatore interviene nuovamente in tema di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani³⁰³, così come in materia di congedi per donne vittime di violenza³⁰⁴ e di tutela di orfani di crimini domestici³⁰⁵; poi, lo stesso si sofferma su diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato³⁰⁶, per esempio riconoscendo il diritto della vittima a ricevere informazioni inerenti al procedimento penale e all'eventuale scarcerazione, o ancora istituendo varie tutele per la persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità. Ricordiamo, oltretutto, che la Convenzione di Istanbul, oltre ad aver ispirato le ultime novità appena menzionate, rappresenta un pilastro per la tutela delle donne anche in quanto è sui principi in essa sanciti che si modella l'approccio utilizzato all'interno dei Centri antiviolenza³⁰⁷ e

³⁰¹ Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. Consultabile sul sito <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-08-14;93>.

³⁰² Legge 15 ottobre 2013, n. 119. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. Consultabile sul sito <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=48511>.

³⁰³ Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24 in attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI. Consultabile sul sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/13/14G00035/sg>.

³⁰⁴ Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80. Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Consultabile sul sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00094/sg>.

Intervento ufficializzato dalla circolare INPS n. 65/2016.

³⁰⁵ Legge 11 gennaio 2018, n. 4. Modifiche al Codice civile, al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. Consultabile sul sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/1/18G00020/sg>.

³⁰⁶ Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212. Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Disponibile sul sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/05/15G00221/sg>.

³⁰⁷ Per approfondire l'attività dei CAV e delle Case Rifugio si veda B. BUSI-M. PIETROBELLI-A. M. TOFFANIN, *La metodologia dei centri antiviolenza e delle case rifugio femministe come «politica*

delle Case rifugio³⁰⁸, servizi specializzati che rappresentano il cuore della rete territoriale che prende in carico le donne vittime di violenza³⁰⁹.

Il momento topico del decennio è rappresentato dall'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69³¹⁰, ovvero il cosiddetto "Codice Rosso": le novità delle disposizioni in esso contenute rispondono alla sentenza³¹¹ della Corte EDU che nel 2017 ha condannato l'Italia per il ritardo delle forze dell'ordine e della magistratura nel fronteggiare un denunciato caso di violenza domestica e per il mancato adempimento di obblighi di protezione³¹². Con questo nuovo strumento normativo, dunque, si va incontro all'esigenza di concreta protezione e di puntuale reazione³¹³. Per esempio, vengono introdotte nuove fattispecie di reato, come la diffusione illecita di foto o video sessualmente espliciti (il cosiddetto *revenge porn*)³¹⁴, nonché la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso³¹⁵, reso autonomo reato e non più circostanza aggravante ad effetto speciale; si aggiungono all'elenco la costrizione mediante induzione al matrimonio³¹⁶ e la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa³¹⁷. Inoltre, cambiano le regole circa la procedibilità del reato di

sociale di genere», in *la Rivista delle Politiche Sociali* 3-4/2021, pp. 23-38, disponibile sul sito https://www.futura-editrice.it/wp-content/uploads/2022/03/RPS-2021-3_4-Busi-Pietrobelli-Toffanin.pdf.

³⁰⁸ Per conoscere più da vicino la realtà del nostro territorio si veda <https://www.mondodonna-onlus.it/chiama-chiama/>.

³⁰⁹ Per il loro funzionamento i servizi sono destinatari di specifici finanziamenti ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. 93/2013, per i quali sono necessari alcuni requisiti, stabiliti dall'Intesa del 14 settembre del 2022 che modifica la precedente del 2014. Testi disponibili sul sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13A08425/sg> e <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/25/22A06690/sg>.

³¹⁰ Legge 19 luglio 2019, n. 69. Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. consultabile sul sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg>.

³¹¹ Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2 marzo 2017 - Ricorso n. 41237/14 - Causa Talpis c. Italia. Consultabile sul sito https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=0_8_1_5&contentId=SDU1321256&previousPage=mg_1_20.

³¹² Da notare che dopo cinque anni, nel 2022, l'Italia è stata condannata nuovamente per l'inerzia nell'applicazione delle misure di protezione delle vittime di violenza domestica nella Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 10 novembre 2022 - Ricorso n. . 25426/20 - Causa I.M. e altri c. Italia, consultabile sul sito https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU404417&previousPage=mg_1_20.

³¹³ Un interessante commento circa la riforma e la sua ratio è contenuta in PAZE' E., *Recensione a "Codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi"*, in *Questionegiustizia.it*, 20 febbraio 2022, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/recensione-a-codice-rosso-il-contrasto-alla-violenza-di-genere-dalle-fonti-sovrnazionali-agli-strumenti-applicativi>.

³¹⁴ Art. 612 ter c.p.

³¹⁵ Art. 583 quinquies c.p.

³¹⁶ Art. 558 bis c.p.

³¹⁷ Art. 387 bis c.p.

violenza sessuale e vengono modificati alcuni istituti, in particolare in tema di aggravanti ed attenuanti, ma sono anche inasprite le pene per alcuni reati, fra i quali maltrattamenti, atti persecutori e delitti contro la sfera sessuale. Oltre a ciò, è stato previsto l'obbligo di partecipare a programmi di recupero in relazione alla sospensione condizionale della pena di cui all'art. 165 c.p., così come anche specifici corsi di formazione per il personale di polizia e carabinieri con funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al fine di intensificare la prevenzione ed il perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere.

Anche sul piano processuale non mancano le riforme: avvertita la necessità di velocizzare la fase delle indagini, la polizia giudiziaria deve riferire subito la notizia di reato al pubblico ministero³¹⁸ e quest'ultimo deve assumere informazioni entro tre giorni dalla persona offesa³¹⁹; la polizia giudiziaria, in seguito, deve svolgere le indagini delegate dal pubblico ministero senza ritardo³²⁰. Fra le novità in tema di misure cautelari³²¹ si ricorda anche che il braccialetto elettronico, quando ritenuto necessario, va applicato in ogni caso e se l'interessato si dovesse opporre risponderà del reato di resistenza a pubblico ufficiale³²².

Mentre il legislatore italiano intensifica gli strumenti di tutela, il mondo intero si prepara ad affrontare una pandemia che, fra le tante crepe generate, ha aggravato la realtà della violenza di genere, in particolare della violenza domestica, poiché la convivenza forzata, l'isolamento e l'instabilità socio-economica hanno costretto le donne a trovarsi ancor più a stretto contatto con il partner violento, un ostacolo all'eventuale richiesta di aiuto ed un triste incentivo all'aumento degli abusi: diminuiscono gli accessi ai centri antiviolenza ed i contatti telefonici con le operatrici, ma anche le denunce per maltrattamenti e gli interventi da parte delle Forze dell'ordine. In questo contesto, oltretutto, la stessa Unione Europea ha avvertito «la mancanza di linee guida generali che possano indicare in modo preciso ai governi come comportarsi e quali misure adottare»³²³; per rispondere a queste problematiche, la Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere ha esortato il Parlamento ed il Governo a predisporre misure e risorse economiche aggiuntive, ma anche procedure più snelle, al fine di garantire protezione, sostegno e accoglienza³²⁴. Varie sono state le politiche di contrasto, come

³¹⁸ Art. 347 c.p.p.

³¹⁹ Art. 362 c.p.p.

³²⁰ Art. 370 c.p.p.

³²¹ Artt. 275, 282 ter, 282 quater, 299 c.p.p.

³²² Per approfondire, si veda la Relazione dell'Ufficio del Massimario, consultabile sul sito https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1574194990_relazione-massimario-violenza-69-2019-violenza-di-genere.pdf.

³²³ A. CIANCIO, *L'impatto della pandemia sull'uguaglianza di genere: le iniziative dell'Unione Europea*, in *Effetto Covid. Donne: la doppia discriminazione*, p. 79.

³²⁴ Da qui le misure per rispondere alle problematiche delle donne vittime di violenza, dei centri antiviolenza, delle case rifugio e degli sportelli antiviolenza e antitratto nella situazione di emergenza epidemiologica da covid-19, testo disponibile sul sito <https://ovd.unimi.it/wp-content/uploads/sites/3/2021/03/6-aprile-2020.pdf>.

il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)³²⁵, articolato in quattro parti, rispettivamente in tema di prevenzione, protezione e sostegno, persecuzione e punizione, assistenza e promozione.

Riprendendo la sopracitata Legge n. 134 del 2021, poi, ricordiamo alcune novelle al Codice penale e al Codice di procedura penale per il rafforzamento degli istituti di tutela delle vittime. Si pensi, in particolare, all'articolo 2 (commi 11-13), che integra le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte con la Legge n. 69 del 2019, estendendone l'applicazione anche a casi di reato in forma tentata³²⁶. Inoltre, l'articolo 2 comma 15 inserisce la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa tra i delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Per quanto riguarda, invece, gli strumenti della giustizia riparativa, sarà approfondito nel prossimo capitolo l'impiego degli stessi nei casi di violenza di genere. Successivamente, entra in vigore la Legge n. 53 del 2022³²⁷, «volta a garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere»³²⁸, dunque al fine di monitorare il fenomeno della violenza di genere ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo. Per esempio, è introdotto l'obbligo per uffici, enti, organismi, soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma nazionale e di elaborare e diffondere i suddetti elementi. In aggiunta, è

³²⁵ Adottato il 17 novembre 2021. Disponibile sul sito <https://www.pariopportunita.gov.it/media/1952/piano-nazionale-violenza-2021-2023.pdf>.

³²⁶ Si applicano anche alle fattispecie di tentato omicidio ed ai delitti di violenza domestica e di genere in forma tentata le seguenti disposizioni: la previsione (di cui all'art. 90-ter, comma 1-bis c.p.p.) in base alla quale le comunicazioni relative ai provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dell'evasione dell'imputato, sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore; la previsione (art. 362, comma 1-ter c.p.p.) in base alla quale il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa; la previsione (art. 370, comma 2 bis c.p.p.) in base alla quale la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero; la previsione (art. 659, comma 2 bis c.p.p.) in base alla quale, quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore; la previsione (di cui all'art. 64-bis, disp. att. c.p.p.) in base alla quale, ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione a determinati reati è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente; la previsione (di cui all'art. 165 c.p.) relativa agli obblighi per il condannato, in base alla quale nei casi di condanna per determinati delitti la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

³²⁷ Legge 5 maggio 2022, n. 53. Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. consultabile sul sito <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;53>.

³²⁸ Ivi, art. 1.

disposto un analogo obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche, che dovranno fornire notizie relative alla violenza contro le donne, ed è istituito un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione delle informazioni e dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne. La legge, inoltre, precisa che per le rilevazioni di specifici reati debbano essere registrati i dati riguardanti la relazione tra l'autore e la vittima del reato, l'età, il genere e le circostanze del reato. Infine, nel testo si perfezionano ed arricchiscono con ulteriori elementi informativi le rilevazioni annuali condotte da Istat circa prestazioni e servizi offerti dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio; parallelamente, il legislatore interviene anche proprio per aumentare le risorse finanziarie destinate alla tutela delle donne vittime di violenza con la Legge di bilancio per il 2023³²⁹, in armonia con il Piano Strategico prima menzionato.

Avvicinandoci all'epilogo della nostra analisi, ricordiamo altri due interventi del 2023: in primis, con la Legge 8 settembre 2023, n. 122³³⁰ vengono operate modifiche relative ai poteri del procuratore della Repubblica in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere, in quanto il pubblico ministero dovrà assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato; in caso di mancato rispetto del suddetto termine, il procuratore della Repubblica potrà revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato designato ed assumere senza ritardo le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio. In secondo luogo, la legge n. 168 del 24 novembre 2023³³¹ introduce ulteriori disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza, rivolgendo l'attenzione soprattutto alla prevenzione, al fine di evitare che i cosiddetti "reati spia" possano degenerare in fatti più gravi³³².

In conclusione, completato l'exkursus degli interventi del nostro legislatore, dunque consapevoli degli importanti strumenti giuridici forniti, è bene ricordare che il fenomeno della violenza di genere continua ad essere drammaticamente reale ed attivo. Perciò, come già sottolineato, si ribadisce l'urgenza di un piano educativo, politico, culturale e sociale, nonché del concreto apporto e coinvolgimento di ognuno, in modo

³²⁹ Legge 29 dicembre 2022, n. 197. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Consultabile sul sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg>.

³³⁰ Legge 8 settembre 2023, n. 122. Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. disponibile sul sito <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-09-08;122>.

³³¹ Legge 24 novembre 2023, n. 168. Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Consultabile sul sito <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-24&atto.codiceRedazionale=23G00178&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=b0300f46-d61b-49e6-bd32-d19d54f06c39&tabID=0.7958623423990168&title=lbl.dettaglioAtto>.

³³² Per approfondire il contenuto della legge si veda https://documenti.camera.it/leg19/dossier/testi/gi0032a.htm?_1737538662194.

tale da poter raggiungere e conquistare finalmente quell'auspicato cambiamento per il quale le riforme normative dimostrano di non essere sufficienti³³³.

³³³ Per un'accurata analisi circa le criticità della risposta del sistema giudiziario si veda C. PECORELLA, *Violenza di genere e sistema penale*, in *Diritto penale e processo*, n. 9/2019, pp. 1186-1187.

III La convivenza fra giustizia riparativa e violenza di genere

1. Argomenti per una relazione fra luci ed ombre. 2. L'impiego della giustizia riparativa secondo la normativa interna ed internazionale. 3. Una ricerca sul campo. 3.1 Obiettivi. 3.2 Metodologie di ricerca. 3.3 Diario di ricerca. 3.4 Risultati ottenuti. 3.4.1 La donna vittima di violenza. 3.4.2 L'autore del reato. 3.4.3 Prospettive future. 3.4.4 Il quadro normativo. 3.4.5 Esperienze applicative. 3.5 Note conclusive.

1. Argomenti per una relazione fra luci ed ombre

Nel precedente capitolo abbiamo compreso la natura e la portata del fenomeno della violenza di genere, una drammatica realtà che non accenna ad arrestarsi; infatti, nonostante i numerosi interventi legislativi illustrati, le donne continuano ad essere ripetutamente discriminate, offese ed abusate³³⁴. I cambiamenti ed i risultati ottenuti nel tempo, infatti, non appaiono sufficienti né soddisfacenti: per quanto riconosciuta, definita e condannata la violenza di genere è ancora troppo spesso trattata come fenomeno emergenziale. Oltre a ciò, manca una reale collettiva presa in carico del problema ed una riforma “a tutto tondo”, capace di contrastare e debellare alla radice le disuguaglianze e quel sistema di controllo e potere che caratterizza da sempre rapporti, cultura, educazione, politica e società tutta.

Tale inadeguatezza, dunque, apre un vivo dibattito sulle vie da percorrere al fine di affrontare il problema ed è così che si giunge ad un “incrocio” nel quale si incontra il modello della giustizia riparativa e ci si interroga sulla possibilità che i suoi strumenti possano essere utili anche nei contesti contrassegnati dalla violenza di genere. Nelle pagine precedenti abbiamo ricordato le molteplici voci che si sono espresse a favore dei percorsi riparativi, delle loro funzioni e benefici, ma siamo consapevoli, al contempo, dei dubbi e delle criticità che rendono tale mezzo una sfida: quest'ultimo aspetto emerge in modo particolare nei casi di cui ci stiamo occupando, data la complessità e la delicatezza, tanto che la convivenza con la giustizia riparativa è assai discussa, fra pro e contro, luci ed ombre. A tal proposito, all'interno dell'*Handbook on Restorative Justice Programmes* si afferma, appunto, che l'impiego di questo strumento per alcune tipologie di offese è più controverso che per altre, portando proprio l'esempio dei casi di violenza domestica e delle aggressioni sessuali³³⁵: Mattevi, per esempio, sostiene che quello della violenza di genere sia uno dei settori per i quali «l'accesso ai programmi deve avvenire con massima prudenza, operando un'attenta valutazione del tipo e della natura del conflitto sotteso o generato dal reato, del grado dell'offesa e del pericolo concreto per i partecipanti, delle circostanze, dei contesti di riferimento e delle caratteristiche delle vittime»³³⁶. Da un lato, quindi, vi è

³³⁴ Dati ISTAT disponibili sul sito <https://www.istat.it/comunicato-stampa/violenza-sulle-donne-nuovi-dati-istat/>.

³³⁵ A. LORENZETTI-R. RIBON, *Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo*, in *Giudicedonna.it*, n. 4/2017, p. 7.

³³⁶ E. MATTEVI, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Brevi considerazioni su una relazione possibile, a certe condizioni*, in *Sistema penale*, 9 dicembre 2024, p. 6.

chi ritiene che la *restorative justice* sia appropriata per qualsiasi tipo di reato, dall'altro, invece, altri non ritengono compatibile l'approccio riparativo con i casi di abusi e maltrattamenti subiti dalle donne, per svariate ragioni che analizzeremo a breve.

In primis, riproponendo la tesi fin qui sostenuta a favore di un'apertura nei confronti di questa diversa via di "fare giustizia", è bene precisare che chi ne apprezza l'utilizzo, prima ancora di soffermarsi su caratteristiche e qualità intrinseche dello strumento, a sostegno della propria posizione evidenzia la diffusa insoddisfazione nei confronti del sistema penale tradizionale, delle sue procedure e dei suoi risultati. Molto spesso, infatti, gli interventi giudiziari, riflesso di modelli punitivi e repressivi, rischiano di fermarsi in superficie: le vittime avvertono le condanne come miti, deresponsabilizzanti, tardive e ricche di stereotipi conseguentemente incentivati e ritengono che le pronunce dei giudici si soffermino unicamente sul fatto in sé, sulla dimensione oggettiva del reato, senza valutare quei fattori sociali, culturali ed individuali capaci di incidere, di "avere un peso" nella narrazione. Il modello reocentrico sedimentatosi nel tempo, proprio di una «logica binaria»³³⁷ che abbiamo avuto modo di descrivere, è l'emblema di una giustizia che non riesce davvero ad ascoltare e tutelare la donna, ma, al contrario, la carica di un peso, giungendo addirittura alla vittimizzazione secondaria ed alla deresponsabilizzazione del maltrattante, dunque dimostrandosi incapace di riconoscere il meccanismo di potere e controllo che sta alla base dei rapporti fra vittime ed aggressori, oltre che dell'intera società³³⁸. Sono le stesse donne vittime di violenza ad affermare di non riuscire a raccontare la propria storia, di non poter liberamente esprimere le proprie emozioni o esplicitare bisogni e desideri nel contesto giudiziario, criticando un sistema che non permette «alla parte lesa di ricoprire un ruolo attivo», almeno secondo quella che è la loro percezione personale³³⁹; questo aspetto si ricollega alla già rilevata posizione della vittima che, quando sentita, molto spesso ha la sensazione di essere interrogata solo come mera fonte probatoria. Al contrario, invece, l'approccio riparativo è capace di progettare una «dialettica "tripolare"»³⁴⁰, nella quale si offre l'occasione di tornare a riconoscersi come protagonista attiva, dunque di essere realmente coinvolta e non più neutralizzata³⁴¹.

³³⁷ A. LORENZETTI-R. RIBON, *Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo*, in *Giudicedonna.it*, n. 4/2017, p. 19.

³³⁸ S. CORTI, *Giustizia riparativa e violenza domestica in Italia: quali prospettive applicative?*, in *Diritto penale uomo*, n. 9/2018, pp. 7-11.

³³⁹ BALDRY A.C., *Mediazione e violenza domestica. Risorsa o limiti di applicabilità?*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* 1-3/2000, disponibile sul sito http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/riviste/2000_1-3.pdf, p. 29.

È opportuno sottolineare che, nonostante tale contributo abbia ormai una ventina d'anni, la sensazione delle donne vittime di violenza è molto spesso la stessa: si avrà modo, nel terzo paragrafo, di riscontrare questo stesso risultato nelle parole delle intervistate.

³⁴⁰ M. MINAFRA, *La tutela delle vittime di violenza domestica e di genere anche alla luce della riforma Cartabia*, in *Revista de Vitimologia e Justiça Restaurativa*, n.1, gennaio 2023, p. 298.

³⁴¹ Tesi sostenuta, fra i tanti, in M. MINAFRA, *La tutela delle vittime di violenza domestica e di genere anche alla luce della riforma Cartabia*, in *Revista de Vitimologia e Justiça Restaurativa*, n.1, gennaio 2023, p. 297.

Anche il linguaggio utilizzato in sede processuale si rivela inadatto, talvolta perfino a sua volta lesivo: a tal proposito, Corti asserisce che l'applicazione di una pena non è «in grado di imprimere nel reo un monito profondo che ne favorisca la rieducazione, né di assicurare alla donna, nonché alla collettività, garanzie circa il contenimento del rischio di recidiva»³⁴². Così facendo, in definitiva, si alimentano stereotipi e pregiudizi, tipici di un «atteggiamento “conservatore” che ostacola processi di cambiamento dei modelli sociali»³⁴³, senza, al contrario, sposare quella che è stata definita «concezione femminile della giustizia»³⁴⁴, ovvero un approccio che pone al centro la donna e che adotta la prospettiva di genere³⁴⁵. Per queste ragioni si propone l'utilizzo delle lenti della giustizia riparativa, al fine di dare risalto alla voce delle donne ed alle loro necessità, «conferendo alle stesse un'importanza predominante rispetto alle esigenze pubblicistiche del processo»³⁴⁶.

Gli elementi finora presentati sono solo una parte delle ragioni che portano le donne a non ricercare tutela legale, o comunque ad essere deluse delle risposte ricevute a seguito della propria richiesta d'aiuto³⁴⁷. La stessa insoddisfazione, in aggiunta, è provata anche nei confronti delle Forze dell'ordine, il cui operato dimostra una diffusa carente specializzazione ed una incapacità di approcciarsi alle donne vittime di violenza, come risulta dal fatto che le denunce siano spesso minimizzate o archiviate, senza, dunque, attivare un'appropriata protezione³⁴⁸.

Queste considerazioni, quindi, moltiplicano le critiche mosse al sistema tradizionale ed alimentano l'idea che gli approcci della *restorative justice* possano fornire alle donne diversi e più efficaci strumenti: libere da atteggiamenti disinteressati e da procedure avvertite come “fini a se stesse”, difatti, le donne vittime di violenza avrebbero l'occasione di servirsi della propria trama per acquisire *empowerment* e per essere riconosciute, partecipando a percorsi che «offrono tangibili forme di partecipazione, voce e validazione»³⁴⁹, potendo, così, cicatrizzare le proprie ferite. Se è vero che la giustizia riparativa è innanzitutto per la vittima uno strumento di

³⁴² S. CORTI, *Giustizia riparativa e violenza domestica in Italia: quali prospettive applicative?*, in *Diritto penale uomo*, n. 9/2018, p. 11.

³⁴³ A. LORENZETTI-R. RIBON, *Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo*, in *Giudicedonna.it*, n. 4/2017, p. 19.

³⁴⁴ Per approfondire il concetto si veda B. MORETTI, *La violenza sessuale tra conoscenti*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 307 ss.

³⁴⁵ Si richiama qui la teoria relativa alla prospettiva di genere illustrata nel precedente capitolo.

³⁴⁶ S. CORTI, *Giustizia riparativa e violenza domestica in Italia: quali prospettive applicative?*, in *Diritto penale uomo*, n. 9/2018, p. 22.

³⁴⁷ Il dato si ricava da numerosi report ed indagini sia nazionali, sia europei ed internazionali, fra i quali si ricorda l'Indagine dell'Unione Europea sulla violenza di genere condotta dal 2020 al 2024, consultabile sul sito https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/eu-gender-based-violence-survey-key-results.pdf.

³⁴⁸ S. CORTI, *Giustizia riparativa e violenza domestica in Italia: quali prospettive applicative?*, in *Diritto penale uomo*, n. 9/2018, p. 9.

³⁴⁹ K. DALY, *Remaking Justice After Sexual Violence: Essays in Conventional, Restorative, and Innovative Justice*, 2022, p. 3. Traduzione dell'autrice.

«riorganizzazione della propria esistenza»³⁵⁰, è anche vero che «funge da strumento di intervento con “funzione terapeutica”»³⁵¹ anche per l'autore. Affinché questo accada, è fondamentale che l'uomo si assuma la responsabilità di quanto avvenuto e che ammetta la violenza agita riconoscendone le dinamiche e le forme, rendendo il percorso compiuto una vera risorsa per sé stesso, oltre che per gli altri: la comprensione della dinamica di potere e controllo perpetuata, difatti, è fondamentale non solo a livello personale, ma anche collettivo, poiché «per ogni uomo rieducato c'è una vittima in meno»³⁵², per ogni alleato nella lotta al patriarcato questo potrà finalmente essere abbattuto, trattandosi di un problema che riguarda tutte e tutti.

Tali potenzialità, inoltre, risultano in linea con quanto sostenuto nel primo capitolo in relazione alla funzione rieducativa invocata dalla Costituzione all'articolo 27: la risposta al reato non è più assunta come mera soggezione ad una pena, ma come occasione di ricostruzione, reinserimento e ripartenza. Si ritiene, pertanto, che la giustizia riparativa possa estendere anche in tale contesto il proprio ambito di applicazione, potendo contribuire al cambiamento dell'uomo che ha agito violenza. Tuttavia, come anticipato, a tale convinzione si oppone quella parte della dottrina femminista che ritiene che gli stessi scopi perseguiti dalla Carta costituzionale possano essere raggiunti tramite i mezzi tradizionali messi a disposizione dal nostro sistema penale, rifiutando l'approccio riparativo. Secondo chi sposa questo orientamento, innanzitutto, la suddetta funzione non è pronosticabile in tali contesti, poiché il più delle volte «la persona indicata come autore entra in RJ principalmente per un vantaggio processuale»³⁵³, senza alcuna reale intenzione di rieducarsi. Inoltre, anche ipotizzando la sincerità di tale proposito, la stessa dottrina femminista critica il coinvolgimento delle donne nei percorsi degli uomini, convinta che il percorso di rieducazione si svolga “a spese” delle stesse, conseguentemente ritenute un mezzo attraverso il quale raggiungere i risultati auspicati dall'uomo, dunque nuovamente strumentalizzate³⁵⁴. A tal proposito, svariate sono state le dichiarazioni di senatrici, avvocate e studiose della materia intervistate che hanno criticato l'impiego dei programmi di giustizia riparativa nei casi qui affrontati, argomentando la propria posizione facendo leva sul rapporto impari esistente fra la donna vittima ed il suo maltrattante, un ostacolo all'idea di un incontro fra i due, nonché la ragione della suddetta strumentalizzazione. Le stesse, in più, hanno enfatizzato altre questioni di non poco conto: la questione della vulnerabilità di chi subisce violenza, il tema

³⁵⁰ E. CADAMURO, *Per un effettivo contrasto alla violenza di genere e domestica: tra istanze repressive e prospettive riparative*, in *Mediares*, n.2/2022, p. 32.

³⁵¹ Ibidem.

³⁵² Parole dell'avv. C. Coviello, intervistata da Rossitto in R. ROSSITTO, *La giustizia riparativa nei casi di violenza contro le donne è contro la legge*, in *Il sole 24 ore*, 20 febbraio 2023.

³⁵³ BIAGGIONI E., *Giustizia riparativa e violenza di genere. Una relazione tossica e pericolosa*, in *Sistema penale*, 9 dicembre 2024, p. 30.

³⁵⁴ LORENZETTI A.-RIBON R., *Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo*, in *Giudicedonna.it*, n. 4/2017, p. 15.

dell'insufficiente formazione specifica dei mediatori e, ancora, l'ostacolo normativo posto dalla Convenzione di Istanbul, su cui torneremo nel prossimo paragrafo³⁵⁵. Le interviste citate ci portano ad approfondire i “contro”, le “ombre”, dunque le argomentazioni a sfavore della relazione fra giustizia riparativa e violenza di genere, a partire proprio dal concetto di squilibrio fra le parti. Daly, per esempio, sostiene che tali pratiche siano inappropriate nei casi di violenza sessuale o di violenza agita da un partner, alla luce dell'asimmetria di potere e della potenziale ri-vittimizzazione³⁵⁶, motivi per i quali le donne, proprio per la condizione nella quale si trovano, non sarebbero in grado di servirsi degli strumenti riparativi per come gli stessi sono realmente pensati e costruiti³⁵⁷. La stessa tesi si ritrova anche nell'*Explanatory Report* alla Convenzione di Istanbul³⁵⁸, dove è chiara l'immagine del cosiddetto “ciclo della violenza” che, impedendo un rapporto alla pari ed alterando le dinamiche della relazione a causa dello stato di subordinazione della donna, sarebbe incompatibile con il ricorso alla *restorative justice*. Questi ostacoli, in più, impedirebbero anche il raggiungimento dell'auspicato *empowerment* menzionato nel precedente capitolo, dato che i caratteristici rapporti di forza perpetuati risulterebbero rinforzati, senza che, al contrario, l'oppressione possa lasciar spazio all'autodeterminazione della vittima³⁵⁹. Perciò, viene enfatizzato il fatto che le donne, dopo anni di violenza, siano le prime a non riconoscere i segnali, arrivando anche a perdere autostima, a sminuirsi ed a negare la coercizione subita, fornendo al maltrattante ulteriori armi a proprio vantaggio. Walker, a tal proposito, ha utilizzato l'espressione «sindrome di impotenza appresa»³⁶⁰, per la quale, quindi, i mezzi della giustizia riparativa risulterebbero dannosi e controproducenti³⁶¹, perché il risultato sarebbe quello di continuare a far “girare” la ruota del potere e del controllo senza sosta, provocando ulteriori traumi: dover rivivere l'esperienza vissuta sarebbe solo motivo di ulteriore sofferenza,

³⁵⁵ Per approfondire le parole delle intervistate e le argomentazioni qui riassunte, si veda ROSSITTO R., *La giustizia riparativa nei casi di violenza contro le donne è contro la legge*, in *Il sole 24 ore*, 20 febbraio 2023.

³⁵⁶ K. DALY, *Remaking Justice After Sexual Violence: Essays in Conventional, Restorative, and Innovative Justice*, 2022, p. 5.

³⁵⁷ Sul punto Hargovan, Hooper e Busch sostengono che: «victims of domestic violence may be unable to negotiate for themselves in the way that RJ meetings expect», in H. HARGOVAN, *Restorative Justice and Domestic Violence: Some Exploratory Thoughts*, in *Agenda*, No. 66, *Gender-Based Violence Trilogy Volume 1,1: Domestic Violence*, 2005, p. 51.

³⁵⁸ Consultabile sul sito <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ExplanatoryreporttoIstanbulConvention.pdf>.

³⁵⁹ A. LORENZETTI-R. RIBON, *Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo*, in *Giudicedonna.it*, n. 4/2017, p. 15.

³⁶⁰ L'espressione “*learned helplessness syndrome*” è citata in A. C. BALDRY, *Mediazione e violenza domestica. Risorsa o limiti di applicabilità?*, disponibile sul sito http://www.antoniocasella.eu/restorative/Baldry_2000.pdf, p. 40.

³⁶¹ «Offenders may exercise considerable control over victims who are intimates and victims often have learned to accommodate to the interests of the offender as a survival strategy, or through fear of further violence» citazione tratta da J. STUBBS, *Domestic violence and women's safety: feminist challenges to restorative justice*, 2008, disponibile sul sito https://www.researchgate.net/publication/228133933_Domestic_Violence_and_Women's_Safety_Feminist_Challenges_to_Restorative_Justice.

contrariamente a chi sostiene, invece, che il racconto in prima persona possa giovare a superare la ferita ed essere occasione di riscatto personale.

Il mancato supporto all'idea di una realizzabile e proficua convivenza fra giustizia riparativa e violenza di genere, in più, è fondato anche sul timore di una riprivatizzazione delle vicende. Infatti, come abbiamo osservato nel capitolo precedente, dopo secoli di "questione privata" la violenza ha iniziato ad essere concepita come problema comune e pubblico, dunque affrontato e condannato attraverso l'ausilio dei poteri dello Stato, in primo luogo attraverso sentenze di condanna e conseguenti sanzioni per gli autori: abbandonare tale procedimento per passare all'approccio riparativo, secondo i sostenitori di questo indirizzo contrario, si tradurrebbe in un "passo indietro" rispetto alla gestione dei conflitti ed alla tutela dei diritti. A supportare tale visione vi sono, per esempio, Lorenzetti e Ribon, per le quali la «mancanza di una cornice formale»³⁶² ostacolerebbe il riconoscimento della gravità dei fatti e secondo le quali solo il tradizionale iter processuale consentirebbe alla donna di ottenere un'effettiva tutela; similmente, Stubbs ricorda le riflessioni di Herman³⁶³ circa il fatto che solo lo Stato abbia realmente la capacità e l'autorità di mettere in moto quei meccanismi e quelle risorse necessarie per riparare il danno arrecato alle vittime³⁶⁴. L'*Explanatory Report* precedentemente citato, allo stesso modo, affronta il tema della riprivatizzazione denunciandone le conseguenze, osservando che, dopo il lavoro fatto nel tempo per far emergere il problema della violenza di genere e modificare le dinamiche di potere e controllo, optare per il metodo riparativo significherebbe arrestarne il contrasto e la prevenzione, oltre ad impedire uno sguardo collettivo sul fenomeno e, prima ancora, la fuoriuscita delle vittime dalle dinamiche della violenza³⁶⁵. Il metodo della giustizia riparativa, di conseguenza, da molti non è reputato valido in contesti simili, venendo inquadrato come «*soft response*»³⁶⁶ e come sistema che alimenta l'idea che l'offesa sia solo un problema interno alla relazione³⁶⁷.

³⁶² A. LORENZETTI-R. RIBON, *Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo*, in *Giudicedonna.it*, n.4/2017, p. 22.

³⁶³ J. STUBBS, *Domestic violence and women's safety: feminist challenges to restorative justice*, 2008, disponibile sul sito https://www.researchgate.net/publication/228133933_Domestic_Violence_and_Women's_Safety_Feminist_Challenges_to_Restorative_Justice, p. 5.

³⁶⁴ «Herman, a victims advocate, has argued that only the state has the authority and the capacity to marshal the necessary resources to repair the harm done to victims», citazione tratta da J. STUBBS, *Domestic violence and women's safety: feminist challenges to restorative justice*, 2008, disponibile sul sito https://www.researchgate.net/publication/228133933_Domestic_Violence_and_Women's_Safety_Feminist_Challenges_to_Restorative_Justice, p. 5.

³⁶⁵ E. BIAGGIONI, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Una relazione tossica e pericolosa*, in *Sistema penale*, 9 dicembre 2024, pp. 24-34, https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1733334586_giustizia-riparativa-e-violenza-di-genere.pdf, p. 32.

³⁶⁶ H. HARGOVAN, *Restorative Justice and Domestic Violence: Some Exploratory Thoughts*, in *Agenda*, No. 66, *Gender-Based Violence Trilogy Volume 1,1: Domestic Violence*, 2005, p. 51.

³⁶⁷ «Furthermore, restorative interventions may be viewed as a 'soft' response that would fail to punish, and possibly recast the offence as a relationship problem», citazione tratta da H. HARGOVAN,

In sintesi, quindi, da un lato vi è chi farebbe a meno dei canonici mezzi dell'additato stato patriarcale, optando per una rinnovata "forma" di giustizia, dall'altro, invece, vi è chi vede la necessità di rimanere ancorati al sistema penale tradizionale per poter realmente tutelare le donne e, in più, per evitare di deresponsabilizzare le stesse istituzioni e l'intera rete sociale (composta da scuole, università, servizi sanitari, ecc.) rispetto ad un problema che sicuramente necessita di essere affrontato su più fronti, pubblicamente e collettivamente³⁶⁸. Va detto, poi, che l'applicazione della giustizia riparativa ed i suoi risultati appaiono ancora forse troppo poco conosciuti per essere accolti senza invocarne le complessità, soprattutto in caso di reati tanto gravi e di fenomeni tragicamente sedimentati e delicati come quello della violenza sulle donne. Per tutte le ragioni sostenute ed analizzate nei capitoli, però, siamo disposti a dare fiducia ai programmi riparativi, convinti che il filo che questi sono in grado di ricucire, nonché la rieducazione ed il cambiamento culturale che potrebbero conseguire, possano indurre un reale mutamento ed un dialogo collettivo anche quando utilizzati in occasione di fatti di particolare gravità come quelli in esame³⁶⁹. Secondo questo orientamento, perciò, pur comprendendo e rispettando il dolore della vittima e la conseguente titubanza rispetto all'impiego degli strumenti della giustizia riparativa, si è convinti dei suoi mezzi e che la scelta di essi e l'abbandono di una punizione tradizionalmente intesa possano condurre verso uno spazio nel quale curare realmente la propria ferita, dove la donna possa finalmente sentirsi protagonista, vista ed ascoltata. In conclusione, si ritiene che grazie alla disciplina introdotta dall'ordinamento la vittima, l'autore e l'intera società possano giovare di uno sguardo libero da odio, rabbia e sete di vendetta: la giustizia riparativa crea l'occasione di "ripartire" come singoli e come gruppo, dunque di pervenire alla risoluzione di un singolo caso, ma anche, passo dopo passo, di promuovere un cambiamento sistemico e sociale.

2. L'impiego della giustizia riparativa secondo la normativa interna ed internazionale

In seguito alle riflessioni inerenti al rapporto fra giustizia riparativa e violenza di genere ed all'analisi circa le potenzialità e le criticità di questo connubio, veniamo, ora, ai profili giuridici in materia, cercando di evidenziare quali siano le strade perseguibili alla luce delle disposizioni attualmente in vigore sia sul piano internazionale ed europeo, sia su quello interno.

Innanzitutto, dopo aver ricordato nel paragrafo precedente che l'*Handbook on Restorative Justice Programmes*³⁷⁰ riconosce l'esigenza di cautela nell'impiego

Restorative Justice and Domestic Violence: Some Exploratory Thoughts, in *Agenda*, No. 66, *Gender-Based Violence Trilogy Volume 1,1: Domestic Violence*, 2005, p. 51.

³⁶⁸ L. RE, *Violenza basata sul genere e "giustizia trasformativa". Un'alternativa al sistema penale?*, in *La legislazione penale*, 9 luglio 2024, p. 25.

³⁶⁹ Tale riflessione è proposta da F. FUSCALDO, *Giustizia riparativa: caso Maltesi*, in *Diritto.it*, ottobre 2023, disponibile sul sito <https://www.diritto.it/giustizia-riparativa-caso-maltesi/>.

³⁷⁰ *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nation, 2006.

dell'approccio riparativo in contesti quali quello della violenza di genere, sembra opportuno menzionare anche l'*Handbook for Legislation on Violence against women*³⁷¹, che assume una posizione ancor più netta, vietando espressamente percorsi come la mediazione nelle stesse circostanze. In alcuni paesi, come la Spagna³⁷², il legislatore ha seguito quest'ultima linea; in altri, invece, da tempo sono state ammesse le pratiche di giustizia riparativa, decisione assunta avvalendosi, in particolare, della posizione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, interpretando la Decisione Quadro del 2001³⁷³, nello specifico l'articolo 10³⁷⁴, ha riconosciuto agli stati piena discrezionalità sul punto³⁷⁵.

Un intervento normativo essenziale quando si parla di discriminazione di genere è la Convenzione di Istanbul³⁷⁶, della quale abbiamo già illustrato le principali caratteristiche nel precedente capitolo. Per quanto attiene all'utilizzo dei programmi di giustizia riparativa il primo comma dell'articolo 48 afferma che «le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione»; si ritiene che la scelta operata con tale indicazione sia motivata da intenti di «cautela sul piano sovranazionale»³⁷⁷, diversamente intesi ed applicati in seguito dai vari Stati³⁷⁸. È essenziale sottolineare che il Trattato internazionale non esclude in assoluto l'accesso alla giustizia riparativa in materia, quando opzionale e volontariamente selezionato. Tuttavia, in un primo momento, la legge di ratifica italiana ha erroneamente interpretato la disposizione della Convenzione, riconoscendo in essa un divieto assoluto; anni dopo, però, con un

³⁷¹ *Handbook for Legislation on Violence against women*, United Nations, 2010.

³⁷² Il rifiuto di tali pratiche nei casi di violenza domestica è previsto con la Ley Orgánica 1/2004 e confermato con la Ley Orgánica 10/2022, con la quale il divieto è esteso ai casi di violenza sessuale.

³⁷³ Decisione Quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI), poi sostituita dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.

³⁷⁴ Ivi, cit. art. 10: «1. Ciascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell'ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura.

2. Ciascuno Stato membro provvede a garantire che eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l'autore del reato nel corso della mediazione nell'ambito dei procedimenti penali vengano presi in considerazione».

³⁷⁵ Gueye e Salmeron Sanchez, ECJ, 15 settembre 2011, C-483/09 e C-1/10.

³⁷⁶ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011.

³⁷⁷ E. CADAMURO, *Per un effettivo contrasto alla violenza di genere e domestica: tra istanze repressive e prospettive riparative*, in *Mediares*, n.2/2022, p. 23.

³⁷⁸ A tal proposito, per esempio, nelle precedenti righe abbiamo già menzionato l'assoluta proibizione espressa dalla legislazione spagnola.

comunicato³⁷⁹ di rettifica, è stata corretta la svista, consentendo all'ordinamento di uniformarsi all'effettivo significato del testo³⁸⁰.

A tal proposito, ricordiamo che il considerando 46 della Direttiva 2012/29/UE³⁸¹ specifica alcuni criteri da tenere in considerazione quando si parla, appunto, di discrezionalità: dalla gravità del reato al livello del trauma causato, dalla violazione ripetuta dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima agli squilibri di potere, per fare alcuni esempi.

Nel rispetto della direttiva appena citata e, più in generale, delle fonti europee ed internazionali in materia, come illustrato nel primo capitolo, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 disciplina i programmi di giustizia riparativa, i quali, essendo garantiti per ogni fattispecie di reato ed a prescindere dalla gravità di esso (articolo 44 comma 1)³⁸², risultano compatibili con le condotte ed i meccanismi di potere e controllo caratteristici della violenza di genere; per questo motivo, Botto parla di «vocazione universale»³⁸³ del metodo riparativo, per lo meno per quanto riguarda il nostro ordinamento. Tale apertura, però, è fortemente criticata da una parte della dottrina e dai movimenti femministi, per i quali i percorsi riparativi rischiano di tradursi in esperienze assai negative per le donne, essendo delineati in termini di neutralità e parità di posizione fra i partecipanti³⁸⁴: chi quotidianamente sperimenta il fenomeno della violenza di genere, sia direttamente che indirettamente, disapprova e teme la convivenza con la giustizia riparativa, poiché ritiene che il Decreto non abbia disciplinato i programmi in modo tale da costruire una valida rete di sostegno e di cura necessaria dopo quanto subito dalle donne. L'effettiva protezione delle stesse non potrebbe avverarsi mediante un *modus operandi* avvertito come un ulteriore torto perché interessato anche a chi ha agito violenza negli stessi termini e con lo stesso riguardo. Non dimentichiamo, però, che fra chi muove le critiche appena illustrate³⁸⁵

³⁷⁹ Comunicato di rettifica riguardante la traduzione non ufficiale alla legge 27 giugno 2013, n. 77 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011».

³⁸⁰ E. MATTEVI, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Brevi considerazioni su una relazione possibile, a certe condizioni*, in *Sistema penale*, 9 dicembre 2024, p. 11.

³⁸¹ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

³⁸² Eventualmente esclusi, però, in caso di pericolo concreto per i partecipanti (articolo 43 comma 4 del Decreto).

³⁸³ R. GIRANI-M. BOTTO, *Luci ed ombre della giustizia riparativa, con particolare riferimento al contesto della violenza domestica*, in *Cammino diritto*, n.11/2023, p. 14.

³⁸⁴ M. MINAFRA, *La tutela delle vittime di violenza domestica e di genere anche alla luce della riforma Cartabia*, in *Revista de Vitimologia e Justiça Restaurativa*, n.1, gennaio 2023, p. 301.

³⁸⁵ Notiamo che analoghe criticità sono evidenziate anche a livello internazionale: per esempio, il Comitato CEDAW nella Raccomandazione Generale n. 33 sull'accesso delle donne alla giustizia ha evidenziato che percorsi "alternativi" di risoluzione delle controversie applicati nei casi di violenza domestica possono provocare ulteriori violazioni dei diritti delle donne, con conseguenze negative in merito all'accesso alle tutele.

vi è anche chi, al contempo, non nega la possibilità di un piano di recupero per il maltrattante, seppur attraverso canali differenti³⁸⁶ già previsti dalla legge³⁸⁷.

Compresi i motivi di allarme, però, è opportuno ricordare che l'incontro diretto vittima-autore non è l'unico sistema previsto dalla normativa: esistono, infatti, metodi riparativi capaci di arginare le problematiche appena citate, come l'incontro con vittime aspecifiche, che «escludendo il contatto frontale tra le parti, si prestano ad essere esperibili anche a fronte di conflitti caratterizzati da un significativo squilibrio di potere tra le parti»³⁸⁸, dinamiche tipiche dei casi di violenza maschile contro le donne. Attraverso tali mezzi l'autore del reato ha la possibilità di comprendere quanto commesso e perseguire gli obiettivi della *restorative justice*, ma nel rispetto dell'eventuale rigetto della parte offesa che non intende partecipare a tali percorsi³⁸⁹. Ne è un esempio il caso di Carol Maltesi, vittima nel 2022 dell'ennesimo femminicidio³⁹⁰: dopo la sentenza di condanna di primo grado, Davide Fontana, l'autore della brutale uccisione, avvertendo per sua stessa ammissione «un grande bisogno di riparare in concreto»³⁹¹, è stato ammesso ai programmi di giustizia riparativa, concretizzando, così, una delle prime applicazioni successive all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022. Nonostante il malcontento e l'opposizione del pubblico ministero e delle parti civili, i giudici hanno disposto l'invio al Centro di Giustizia Riparativa competente per territorio allo scopo di verificare la fattibilità dei relativi percorsi, giungendo a riconoscerne sia l'utilità, sia l'assenza di ragioni di concreto pericolo tali da impedirne l'esecuzione, requisiti richiesti dalla legge³⁹². Il caso appena richiamato è utile per riflettere sulla possibilità che gli autori possano accedere alla giustizia riparativa nonostante il rifiuto delle vittime. Da un lato vi è chi riconosce nel programma con vittima aspecifica quell'occasione di ricostruzione di cui abbiamo parlato a lungo, supportandone la scelta: seppur progettato in assenza della donna, infatti, il percorso potrebbe favorire la

³⁸⁶ Si veda, a tal proposito, la *Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime* della Commissione d'inchiesta del Senato sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, disponibile sul sito <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1340955.pdf>.

³⁸⁷ Tale opinione sarà riscontrata anche nelle parole di alcune intervistate, come avremo modo di apprendere nel prossimo paragrafo.

³⁸⁸ E. CADAMURO, *Per un effettivo contrasto alla violenza di genere e domestica: tra istanze repressive e prospettive riparative*, in *Mediares*, n.2/2022, p. 27.

³⁸⁹ Si segnala che anche l'*Handbook on Restorative Justice Programmes* delle Nazioni Unite menziona similmente i “quasi-restorative justice processes” con vittima surrogata.

³⁹⁰ Per approfondire il caso citato si veda P. MAGGIO-F. PARISI, *Giustizia riparativa con vittima “surrogata” o “aspecifica”: il caso Maltesi-Fontana continua a far discutere*, in *Sistema Penale*, 19 ottobre 2023, disponibile sul sito <https://sistemapenale.it/it/scheda/maggio-parisi-giustizia-riparativa-con-vittima-surrogata-o-aspecifica-il-caso-maltesi-fontana-continua-a-far-discutere?out=print>.

³⁹¹ P. MAGGIO-F. PARISI, *Giustizia riparativa con vittima “surrogata” o “aspecifica”: il caso Maltesi-Fontana continua a far discutere*, in *Sistema Penale*, 19 ottobre 2023, disponibile sul sito <https://sistemapenale.it/it/scheda/maggio-parisi-giustizia-riparativa-con-vittima-surrogata-o-aspecifica-il-caso-maltesi-fontana-continua-a-far-discutere?out=print>.

³⁹² L'ordinanza della Corte d'Assise è disponibile sul sito <https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2023/09/maltesi-giustizia-riparativa.pdf>.

responsabilizzazione del maltrattante e la comprensione della violenza agita. Dall'altro lato, però, secondo alcuni non mancano i limiti ed i problemi e per questo non è condiviso l'impiego del mezzo, ritenuto non rispettoso del dolore e della presa di posizione di chi non vuole partecipare; a supporto della critica sollevata, oltre a ciò, vengono evidenziati i possibili rischi di efficientismo, spersonalizzazione e generazione di fenomeni di vittimizzazione secondaria³⁹³.

In conclusione, si ricordano due riferimenti normativi rilevanti ai fini di questo studio: la Raccomandazione CM/Rec(2023)2 sui diritti, i servizi e il supporto delle vittime di reato, già menzionata nel primo capitolo, e la Direttiva UE 2024/1385³⁹⁴. Per quanto riguarda la prima, è utile ricordare l'articolo 18, interamente dedicato alla giustizia riparativa, nel quale si avvalorava l'esigenza di estendere il più possibile l'accesso ai servizi di cui ci stiamo occupando. Per questi ultimi, stabiliti come generalmente fruibili³⁹⁵, il tipo reato non è ostativo e dunque, analogamente a quanto detto nel corso dell'analisi del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, constatiamo anche a livello internazionale la compatibilità fra i programmi riparativi ed i casi di violenza maschile contro le donne. Nello stesso articolo citato, inoltre, valutati i bisogni della vittima e i potenziali rischi, si evidenzia la necessità di una formazione adeguata al fine di garantire una piena tutela. Quest'ultimo aspetto è pertinente con il contributo qui proposto poiché, data la delicatezza dei rapporti e delle questioni relative alla violenza di genere, si considera essenziale che i mediatori posseggano una conoscenza specifica del tema: la stessa necessità, oltretutto, compare nella Direttiva UE 2024/1385. Nel considerando n. 77, difatti, gli Stati sono invitati a promuovere una formazione consona e mirata «per gli avvocati, i pubblici ministeri, i giudici e per gli operatori che forniscono alle vittime sostegno o servizi di giustizia riparativa». L'indicazione si fonda sull'esigenza di fornire ai professionisti la capacità di arginare i rischi di intimidazione e vittimizzazione ripetuta e secondaria, oltre che, per i casi di molestie sessuali sul lavoro, di «violenza da parte di terzi», intesa come «la violenza che il lavoratore potrebbe subire sul luogo di lavoro per mano di una persona diversa da un collega». Per concludere, compreso che per la normativa attuale la convivenza sulla quale ci siamo interrogati risulta possibile, è utile un ultimo breve richiamo alla Direttiva appena citata, in particolare al considerando 78. Specificata l'importanza della formazione, infatti, coerentemente con quanto emerso nei capitoli, il testo suggerisce una «cooperazione coordinata multidisciplinare», a sostegno della costruzione di percorsi pensati secondo le esigenze delle persone e guidati da figure esperte affiancate da un «lavoro di rete».

³⁹³ E. MATTEVI, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Brevi considerazioni su una relazione possibile, a certe condizioni*, in *Sistema penale*, 9 dicembre 2024, p. 18.

³⁹⁴ Direttiva UE 2024/1385 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

³⁹⁵ Il testo originale usa la seguente espressione: «Restorative justice should be a service that is generally available» (articolo 18 comma 1).

3. Una ricerca sul campo

3.1 Obiettivi

Nel primo capitolo ho avuto modo di esporre ed analizzare i pilastri e la ratio della giustizia riparativa, nonché i profili giuridico-normativi in materia; nel secondo, poi, mi sono focalizzata sul fenomeno della violenza di genere, cercando, anche in questo caso, di realizzare una trattazione di quella che ho più volte definito una “tragica e sistemica realtà”. Nei paragrafi precedenti del presente capitolo, invece, ho voluto ragionare sulla possibile convivenza fra le due materie di studio da un punto di vista socio-giuridico, indagando gli aspetti più vantaggiosi del loro rapporto, ma anche i più controversi. Con questa ricerca mi sono posta l’obiettivo di continuare tale esplorazione “scendendo sul campo”, interfacciandomi con chi, quotidianamente e professionalmente, tocca con mano il problema della violenza maschile contro le donne. Nella fase di preparazione di questo progetto, ma, in realtà, ancor prima, nel corso dei miei studi, vari sono stati gli interrogativi sui quali mi sono soffermata, con lo scopo complessivo di comprendere quali siano le utilità e le criticità di un percorso riparativo e, soprattutto, del suo impiego nei contesti di violenza di genere: da qui nasce l’idea di realizzare la ricerca. Intraprendendo questa strada, ho avuto l’occasione di sentire varie voci, di raccogliere molteplici pareri circa le prospettive di utilizzo attuali e future, di valutare l’opportunità di ricostruire vite e rapporti attraverso questi canali, nonché di vagliare lo stato del quadro normativo in materia di tutela delle donne, comprese anche le sue conseguenti applicazioni, fino ad apprendere gli esiti di eventuali esperienze concrete.

3.2 Metodologia della ricerca

Per meglio indagare sui punti anticipati, ho realizzato una ricerca di tipo qualitativo³⁹⁶, che mi ha consentito di raccogliere pareri e considerazioni, considerabili, a loro volta, come rinnovati spunti di riflessione: tale metodo, difatti, permette di interpretare la realtà alla luce dei significati emersi nel corso del lavoro svolto. Come metodologia di indagine qualitativa ho optato, nello specifico, per lo strumento delle interviste, poiché interessata ad instaurare un contatto il più diretto possibile con l’interlocutore ed a concedere maggior spazio e libertà di espressione, che, al contrario, ho ritenuto potessero essere limitati in caso, per esempio, di impiego di un questionario scritto avente un numero limitato di righe concesse per fornire la propria risposta. Quest’ultimo sarebbe stato utile, eventualmente, se vi fosse stata la possibilità di sottoporre alcune domande ad un campione di donne vittime di violenza,

³⁹⁶ «Gli approcci qualitativi nella ricerca sociale si riferiscono all’azione sociale come capacità degli attori di costruire il senso dell’azione all’interno di rete di relazioni che permettono di condividere la produzione di significati. In questo campo di osservazione l’azione non è più semplice comportamento ma costruzione intersoggettiva di significati attraverso relazioni», citazione tratta da G. GOBO, *Il disegno della ricerca nelle indagini qualitative*, in A. MELUCCI (a cura di), *Verso una sociologia riflessiva*, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 29.

un'opportunità di certo interessante, ma difficile da concretizzare, data la delicatezza del tema, la difficoltà di immergersi nelle storie personali di violenza e, di conseguenza, della possibilità di reperire disponibilità e consensi. In più, grazie al contatto diretto, nel corso dei colloqui talvolta ho potuto ritagliare anche dei momenti di confronto e spiegazione reciproci, rivelatisi tanto utili quanto necessari.

Ho deciso di progettare interviste semi-strutturate, affiancando ad alcune domande predefinite altri quesiti modulati sul momento in base alle risposte ricevute in itinere, anche sulla base delle conoscenze dei soggetti intervistati. Prima ancora di focalizzarmi sulle singole domande, ho deciso di delineare alcuni blocchi tematici, in modo tale da organizzare le diverse questioni proposte e rendere più ordinato e lineare il colloquio, anche se nel corso dello stesso spesso si sono creati i presupposti per "spostarsi" da un aspetto all'altro, essendovi connessione fra i vari punti trattati.

In una prima fase, ho voluto concentrarmi sugli interrogativi inerenti alla convivenza fra la giustizia riparativa e la violenza di genere, ovvero il focus principale del discorso, innanzitutto in una prospettiva generale di tipo teorico ed ideologico, poi anche pratico-applicativo, analizzando luci ed ombre, quindi aspetti positivi, ma anche ostacoli; in seguito, però, ho anche proposto di allargare lo sguardo a reati d'altro tipo, di altra natura, volendo verificare se gli stessi convincimenti sostenuti fossero strettamente connessi alla violenza sulle donne, o se, invece, fossero supportati a prescindere dall'ambito di riferimento, dunque come opposizione all'utilizzo degli strumenti riparativi a tutto tondo: in questo modo ho inteso creare l'occasione di capire se per alcune fattispecie di reato lo strumento riparativo abbia una qualche utilità e funzione. Successivamente, ho pensato di valutare più in concreto i diversi metodi e strumenti della *restorative justice*, chiedendomi se alcuni fossero più appropriati di altri, pensando, per esempio, a percorsi privi di contatto diretto fra vittima ed autore, in alternativa ad un colloquio avente gli stessi soggetti come co-protagonisti.

In un secondo momento, poi, mi sono soffermata sulla figura e la posizione della donna che ha subito violenza, chiedendomi se la partecipazione attiva e protagonista prevista dall'approccio riparativo possa conferire ad essa maggior *empowerment*, se possa tutelarla maggiormente, o se, al contrario, l'effetto di tali percorsi sia quello di riattivare il trauma subito ed una seconda vittimizzazione. Spostandomi su una verifica ancor più empirica in senso stretto, ho pensato di chiedere alle intervistate se avessero avuto esperienze concrete di giustizia riparativa nel corso della propria carriera professionale, per capire, in caso di risposta positiva, quali fossero le valutazioni delle stesse, ma anche dalle loro assistite.

Mi sono soffermata, in seguito, sulla figura dell'uomo che ha agito violenza: lo scopo, qui, è stato quello di chiedermi se l'autore possa raggiungere attraverso i mezzi riparativi gli obiettivi di ricucitura e responsabilizzazione, di rieducazione e reinserimento; inoltre, ci si chiede anche se lo strumento possa essere in grado di contribuire alla riduzione di recidiva. Al contempo, ho voluto sondare il rischio di condotte strumentali, "approfittatrici", da parte di individui non realmente intenzionati a partecipare attivamente al percorso, non interessati alla sua funzione.

Per entrambe le parti, in aggiunta, ho proposto di valutare la possibilità di coinvolgere figure di supporto che andassero al di là della figura del mediatore, delineando, così,

un percorso personalizzato di affiancamento e sostegno completo, un'autentica "rete" di professionisti. Rimanendo in tema di rapporto fra persona offesa e maltrattante, ho ritenuto necessario proporre un momento di riflessione circa la possibilità, sicuramente complessa e non scontata, specie in contesti come questo, di recuperare un rapporto o, comunque, di lavorare su di esso e di comprenderne le dinamiche, al di là, dunque, della dimensione personale e del lavoro individuale da operare.

Dopo qualche considerazione circa l'attuale quadro normativo in tema tutela delle donne, ho voluto "proiettarmi nel futuro", per comprendere quale possa essere, nello stesso ambito, lo spazio ricoperto dalla giustizia riparativa, quali le prospettive di compatibilità ed utilizzo negli anni a venire, quali gli effetti di tale impiego nell'opinione pubblica. A questo proposito, ho esposto alle intervistate le argomentazioni della tesi secondo la quale potrebbe essere interessante attribuire ad uno strumento come questo un ruolo attivo nel percorso di cambiamento della stessa società rispetto alla percezione del tema della violenza, auspicando la possibilità di costruire un discorso collettivo capace di affrontarne la tragica realtà e complessità, con il fine ultimo, poi, di individuare i mezzi più proficui al fine di debellarla.

Infine, dopo alcune domande dedicate alle esperienze personali, ho chiesto se vi fossero aspetti o considerazioni ulteriori che le intervistate volessero far emergere.

Nel complesso, la scelta dei temi da affrontare nel corso del colloquio è nata da un insieme di elementi: dubbi e curiosità personali, considerazioni nate grazie allo studio della letteratura esistente in materia, ma anche da osservazioni scaturite nel corso delle lezioni accademiche, come anche in occasione del periodo di tirocinio svolto presso un Centro antiviolenza.

Quest'ultima esperienza, oltretutto, è risultata fondamentale per reperire i contatti di coloro che, fornendo la propria disponibilità, hanno assunto il ruolo di intervistata. Tramite questo canale, ho ritenuto interessante dare risonanza a voci di professioniste aventi ruoli professionali differenti, in modo tale da capire come i diversi posizionamenti possano influenzare conoscenze e valutazioni, al di là della legittima opinione individuale immune da qualsiasi condizionamento; è bene rammentare, infatti, che i dati che verranno successivamente proposti riflettono le singole e soggettive posizioni, che non sono rappresentative dell'intera categoria professionale di appartenenza, anche se spesso esistono prese di posizione e correnti di pensiero comuni in determinati ambienti, che, di conseguenza, potrebbero contribuire, in qualche modo, a generare giudizi condizionati e condizionanti.

Più nel dettaglio, il primo colloquio ha visto come protagonista un'operatrice antiviolenza, avente una formazione da psicologa, nonché una specializzazione sul tema della violenza sulle donne, necessaria al fine di intraprendere la professione in questione; la stessa intervistata e, più in generale, le referenti del Centro, oltretutto, sono state fondamentali ai fini della realizzazione del mio progetto, poiché, facendomi da "ponte", da tramite, mi hanno consentito di entrare in contatto, per esempio, con un'avvocata che da diversi anni collabora con l'equipe, dotata, quindi, di una specifica competenza ed esperienza nell'ambito; la terza intervista, invece, ha coinvolto una procuratrice aggiunta, incontrata in occasione di un convegno suggeritomi da una docente. Le conoscenze presso il Centro antiviolenza, inoltre, sono state utili anche

per mettermi in contatto con un'operatrice che lavora presso una Casa rifugio, luogo prezioso per mettere in protezione le donne vittime, specialmente nei casi più gravi. Infine, ho intrapreso la quinta e ultima conversazione con una poliziotta avente l'incarico di vicaria del questore, che per lungo tempo si è occupata di violenza sulle donne.

Le interviste si sono svolte fra dicembre 2024 e gennaio 2025, sia tramite piattaforme virtuali, dunque in modalità telematica, sia in presenza, a seconda delle disponibilità e delle esigenze delle intervistate.

In apertura, prima ancora di entrare nel vivo di ogni conversazione, ho garantito l'anonimato ed ho domandato la possibilità di servirmi di strumenti di registrazione, in modo tale da potermi riferire con precisione al contenuto dei colloqui ed alle letterali espressioni utilizzate; grazie a questo supporto, in seguito, ho realizzato una trascrizione fedele delle interviste così da poterle facilmente citare nel testo, come farò nelle prossime pagine.

3.3 Diario di ricerca

Prima di realizzare le interviste, ma, in realtà, ancor prima di progettarle, ho voluto approfondire la mia carente conoscenza in materia di metodologia di ricerca: attraverso la letteratura di settore, ho appreso i vantaggi dell'utilizzo di un "diario di ricerca", ovvero uno strumento che, nello svolgimento della ricerca, consente di prendere nota delle «condizioni in cui è avvenuta, le difficoltà, i ripieghi e le sorprese che hanno segnato l'originalità di trame che si sono venute delineando, seguendo l'ordito di un percorso che talvolta è diritto e altre volte si ramifica per poi tornare alla via principale»³⁹⁷. Personalmente, innanzitutto, già dalle prime parole scambiate, ho avvertito un forte senso di responsabilità rispetto al lavoro che avevo deciso di realizzare, soprattutto in virtù delle tematiche affrontate, ed ho preso consapevolezza della possibilità di crescere sia personalmente che professionalmente grazie a questa esperienza.

L'approccio con i "soggetti campione" è stato decisamente positivo ed i colloqui si sono svolti in un clima sereno, aperto e di rispetto reciproco; le interviste, anche ad un secondo ascolto in fase di redazione, sono risultate scorrevoli e ricche di preziosi contributi, di occasioni di riflessione, ma anche di ragionevoli momenti di quello che definirei "silenzio riflessivo", da rispettare per non ostacolare la conversazione «riducendola ad una sorta di interrogatorio»³⁹⁸, un potenziale rischio in contesti simili. Talvolta, poi, si è creato un vero e proprio scambio reciproco di pareri e conoscenze, uscendo dagli schermi della canonica impostazione domanda-risposta: questo, in particolare, anche alla luce di delucidazioni richieste dalle stesse intervistate, soprattutto rispetto al tema della giustizia riparativa, della quale non tutte riconoscevano di possedere una approfondita conoscenza. Al contempo, però, quest'ultimo aspetto è risultato rilevante a livello metodologico, poiché sul momento

³⁹⁷ A. VINCENTI, *Relazioni responsabili*, Carocci, Roma, 2005, p. 19.

³⁹⁸ N. REVELLI, *L'anello forte*, Einaudi, Torino, 1985, p. X.

ho dovuto rimodulare alcune domande, escluderne altre ed operare dei “salti” fra vari passaggi del filo che avevo intenzione di tessere. Questi incontri, oltre al lavoro realizzato per la loro preparazione e quello successivo svolto per l’elaborazione della ricerca in senso stretto, dunque, hanno decisamente arricchito il bagaglio personale costruito nel corso degli studi.

È stato interessante notare i diversi approcci al tema oggetto di analisi, le diverse considerazioni, spesso molto nette, senza escludere, però, la possibilità di interrogarsi, di continuare ad interrogarsi, fino anche a rivedere i propri convincimenti.

3.4 Risultati ottenuti

Per illustrare i risultati ottenuti, procederò presentando un “macrotema” alla volta, dunque un ambito nel quale rientrano molteplici quesiti fra loro collegati: in un primo momento mi soffermerò sulla figura della vittima e, subito dopo, su quella dell’autore, valutando gli aspetti positivi, ma anche i più problematici, rispetto all’impatto ed agli effetti dell’impiego degli strumenti della giustizia riparativa nei loro confronti. Alla luce di tali riscontri, sarà possibile comprendere quali siano gli orientamenti circa la possibilità di dare vita alla citata convivenza fra l’approccio riparativo e la violenza di genere, riflettendo anche sulla possibilità di ricucire il rapporto fra chi ha agito violenza e chi l’ha subita, nonché sull’impatto o i cambiamenti di quest’ultimi come conseguenza della scelta di partecipare agli iter in oggetto. In seguito, riporterò alcune valutazioni inerenti al quadro normativo ed alle prospettive future di utilizzo, per concludere, infine, con il profilo esperienziale.

Per ogni punto affrontato, proporrò sia una rielaborazione dei pensieri e delle opinioni, sia frasi estrapolate dalla trascrizione delle interviste, riportando letteralmente le parole pronunciate; per fare questo mi servirò di alcune sigle, in modo tale che si possa comprendere a quale figura professionale attribuire le citazioni: CA per l’operatrice del centro antiviolenza, AV per l’avvocata, PA per la procuratrice aggiunta, CR per l’operatrice della casa rifugio e VQ per la vicaria del questore.

3.4.1 La donna vittima di violenza

Come anticipato, scegliere di intraprendere un percorso come quello congegnato dalla giustizia riparativa può rivelarsi un utile alleato per i benefici che la vittima potrebbe trarre, ma, al contempo, per altri aspetti rischierebbe di rappresentare per la donna un ulteriore problema: dalle parole delle intervistate sono emersi entrambi gli aspetti, anche se in misura differente, poiché, infatti, sono maggiori le preoccupazioni, i dubbi.

«Come operatrice la trovo una pratica che può essere pericolosa, perché rischia di mettere la persona che sopravvive alla violenza nella condizione di farsi carico anche del percorso di elaborazione della persona che la violenza l’ha agita e quindi un’ulteriore forma di responsabilizzazione» (cit. CA)

Dalle parole dell'operatrice antiviolenza, per esempio, emerge chiaramente il timore appena citato, tanto da descrivere la pratica riparativa come "pericolosa", presentando il primo dei tanti aspetti controversi che inducono a propendere per le ragioni a sfavore della convivenza: la "responsabilizzazione" che la donna si troverebbe a sostenere. L'operatrice, inoltre, ha aggiunto:

«Sappiamo che le donne hanno socialmente il ruolo di cura e anche in questo contesto rischia di diventare l'ennesima forma di cura nei confronti della persona che però ha agito la violenza, quindi da un punto di vista politico lo trovo problematico» (cit. CA)

Con questa affermazione viene messa in risalto la posizione socialmente assunta dalla donna nel corso del tempo all'interno della società patriarcale, creatrice di ruoli, di compiti, di etichette: questi, secondo l'operatrice, verrebbero incentivati, proprio perché tenderebbero a ripetersi anche nel corso dei percorsi riparativi. A ciò si ricollega anche una considerazione dell'operatrice della Casa rifugio, la quale sostiene che:

«Le donne vengono estremamente indagate in quelle che sono le loro competenze genitoriali in modo molto minuzioso» (cit. CR)

Dunque, vediamo riproporsi ulteriormente l'immagine della donna che deve occuparsi della casa, dell'uomo, dei figli, così relegandola ad una precisa funzione e, appunto, ad un ruolo; al contrario, questo stesso atteggiamento non viene tenuto nei confronti degli uomini, da sempre privilegiati nella gestione delle dinamiche familiari, perfino in quelle caratterizzate dalla violenza:

«Per quello che è la tutela minori che si occupa di situazioni familiari molto compromesse, molto spesso osserviamo questi servizi sociali elogiare questi padri che sono stati denunciati per maltrattamenti perché si ricordano il gusto del gelato del figlio o si ricordano il compleanno e tu dici... Cioè... Sono competenze minime genitoriali che non devono assolutamente essere lodate quando banalmente presenti, non vanno a escludere l'uso di violenza e situazioni di violenza assistita nei minori» (cit. CR)

Il tema della pericolosità dell'impiego della giustizia riparativa per motivi attinenti alla responsabilizzazione, in più, è in linea con quello che sostiene anche la procuratrice aggiunta:

«Io temo che in realtà tutto questo diventi ancora una volta un possibile strumento di pressione nei confronti della vittima» (cit. PA)

L'effetto di responsabilizzare la donna, inoltre, conseguirebbe al fatto che la stessa non abbia gli strumenti per conquistare consapevolezza di quanto avvenuto. L'avvocata, per esempio, asserisce che:

«Non ce n'è veramente una di donna che nella prima fase della denuncia, ma anche nella fase delle indagini, sia effettivamente in grado di riconoscere la violenza» (cit. AV)

«La donna vittima di violenza avrebbe pochi strumenti all'inizio per poter emanciparsi» (cit. AV)

L'operatrice della Casa rifugio, concorde con quanto appena detto, ha voluto sottolineare soprattutto i gravi risvolti psicologici:

«L'assenza di riconoscimento di una violenza è uno degli aspetti più traumatici, nei casi gravi nell'infanzia possono portare anche a psicosi. Cioè... Il fatto che tu neghi la realtà è una delle cose più dannose che puoi fare a livello psichico» (cit. CR)

Le conseguenze psicologiche preoccupano anche l'avvocata, la quale ritiene, infatti, che sia essenziale intraprendere un percorso psicologico, prima di quello riparativo:

«Si tratta di un percorso che prima va fatto a livello psicologico e personale della persona offesa, poi eventualmente in un secondo momento se il soggetto è pronto allora si può valutare» (cit. AV)

L'avvocata stessa, oltretutto, nel corso dell'intervista è tornata sul tema, specificando che la donna:

«Non avrebbe gli strumenti, ripeto, non perché dobbiamo considerare le donne delle vittime deboli, poverine eccetera eccetera, ma proprio perché la violenza di genere ha un impatto, ripeto, psicologico, personale, familiare talmente alto che prima ha bisogno, come in tutti i traumi di diversa entità, di una presa in carico e di una cura a livello personale e individuale, soprattutto» (cit. AV)

Un ostacolo di questo tipo, dunque, ostacolerebbe uno dei principali obiettivi del lavoro della rete antiviolenza. L'operatrice della Casa Rifugio, infatti, ricorda che:

«Per noi è fondamentale lavorare sul fatto che la donna si autodetermini e ri-esca la sua parte attiva» (cit. CR)

Molto spesso, difatti, le donne entrano in quello che si definisce “ciclo della violenza”, all'interno del quale arrivano a perdersi, poiché continuamente sottoposte a dinamiche di controllo e potere totalizzanti che fanno sì che non si riesca ad uscirne, né a riconoscerne i sintomi, fino ad addossarsi colpe e responsabilità³⁹⁹.

A tal proposito si è pronunciata la vicaria del questore, che nella propria carriera ha notato la frequenza di questo modus operandi:

³⁹⁹ Nel presente capitolo, a tal proposito, abbiamo già conosciuto l'espressione “sindrome dell'impotenza appresa” di Walker.

«C'è un'accettazione collettiva anche del fatto di essere vittima: “ma va bene così, ma non mi sono comportata nel modo giusto, ma insomma anch'io...”» (cit. VQ)

Pensando ai percorsi della giustizia riparativa e al tema del riconoscimento del fatto e delle posizioni rispetto ad esso, ha aggiunto che:

«Occorre la consapevolezza di essere autore di un fatto grave e la consapevolezza di esserne vittima. Spesso quando manca questo salta tutto» (cit. VQ)

Si capisce l'importanza di separare nettamente le posizioni assunte da vittima ed autore rispetto alla vicenda, al fine di arginare il rischio di distinguere, sovrapporre o negare la responsabilità.

«La premessa è che c'è una persona che ha agito delle violenze e una persona che le ha subite, che queste due posizioni non sono pari. Bisogna tutelare la persona che ha subito le violenze, che è sopravvissuta e ci deve essere un percorso di responsabilizzazione della persona che ha agito le violenze. Cioè... Quello che non ci può essere è l'idea della co-costruzione della violenza» (cit. CA)

Le intervistate, inoltre, hanno manifestato anche la paura che per alcune donne la mancanza di consapevolezza si possa collegare al rischio di creare un ulteriore trauma alla donna vittima di violenza, nel momento in cui si troverebbe a rivivere un passato doloroso, tragico, senza avere una “corazza” in grado di fornirle un supporto, rendendo vano anche l'aiuto che potrebbe ricevere dal mediatore, dalla comunità o altre figure di supporto.

«Per alcune donne penso che questo possa essere molto utile, per altre invece potrebbe essere un'ulteriore traumatizzazione. Il trauma è assolutamente qualcosa di individuale, non tutte le persone vengono traumatizzate o ritraumatizzate dagli stessi episodi, dagli stessi vissuti, quindi per alcune persone può essere un'esperienza terribile perché espone nuovamente ai trigger di quello che è successo, per altre invece no, purtroppo questo è un rischio e si può capire soltanto attraverso la conoscenza di se stesse, quindi la donna che capisce, con il supporto dell'operatrice, della psicologa, della persona che l'accompagna, cosa può essere tutelante per lei» (cit. CA)

Quando manca la consapevolezza, quando la donna assume - anche in questo caso - la responsabilità di quanto avvenuto, quando non vi sono gli strumenti e i presupposti per condurre un percorso di riparazione, perciò, si crea solo il rischio di generare ulteriore vittimizzazione, perdendo di vista i vantaggi del mezzo:

«Altrimenti si rischia veramente di essere incoerenti e di danneggiare ulteriormente le vittime più di quanto già non sia accaduto con la consumazione di reato» (cit. PA)

Allo stesso tempo, però, la consapevolezza, quando acquisita, diviene uno dei benefici della giustizia riparativa: è importante sottolineare che, nonostante le perplessità finora presentate, uno spazio per questo risvolto positivo non è stato del tutto escluso dalle intervistate.

L'operatrice antiviolenza, per esempio, ha ricordato che:

«Potrebbe essere una risorsa, in effetti, perché accade spesso che le donne nel percorso di elaborazione delle violenze, non tutte ma tante, ad un certo punto sentono questa necessità, questo bisogno di prendere pubblicamente una voce rispetto a quello che è successo, non semplicemente per sfogarsi, ma per raccontare, per rendere consapevoli anche altre persone».
(cit. CA)

La stessa ha aggiunto:

«Spesso mi riportano questa necessità di tirare fuori, cioè... Per togliere il velo di censura, di paura e per far vedere anche l'aspetto di fortificazione che deriva dal percorso di elaborazione delle violenze, ma anche dal riconoscimento delle violenze, per poterne parlare con consapevolezza» (cit. CA)

La consapevolezza rappresenta una delle armi del cosiddetto *empowerment*, che ho citato alle intervistate come possibile “pro”, dunque come rilevante fattore che dovrebbe incoraggiare la scelta del cammino della giustizia riparativa, domandando loro se condividessero o meno questa idea, dunque se riconoscessero parimenti tale prospettiva.

L'operatrice antiviolenza ha accolto questa prospettiva, dicendo:

«È interessante questa possibilità che proponi dell'empowerment della donna che viene ascoltata» (cit. CA)

Non tutte, però, sono della stessa idea, ritenendo che lo stesso risultato, in termini di ascolto, sostegno e consapevolezza di sé, possa essere raggiunto attraverso altre vie, altri percorsi:

«Io non credo che quell'empowerment possa derivare da una procedura nella quale la vittima viene messa quasi subito, diciamo, davanti a quello che è stato poi il suo ex compagno, o quant'altro, a dialogare» (cit. AV)

«Le donne hanno sicuramente bisogno di altro, hanno bisogno di essere ascoltate, hanno bisogno di essere supportate. In realtà da questo punto di vista ci sono già comunque delle possibilità» (cit. PA)

«Sicuramente è positivo che la donna testimoni la sua violenza subita e faccia presente quali sono stati gli elementi proprio cardine nella violenza, la cosa che l'ha più ferita, eccetera, però “ni”, nel senso che per noi la donna deve fare un suo percorso a parte» (cit. CR)

Per concludere la trattazione delle considerazioni emergenti dalle parole delle intervistate circa la figura della donna vittima, ho notato come tutte abbiano voluto risaltare l'importanza di concetti quali tutela, supporto e sostegno, ritenendo possibile raggiungere tale traguardo mediante una rete di esperti da considerare un punto di riferimento, una “boa” alla quale aggrapparsi nel percorso di fuoriuscita dalla violenza.

Nel corso del colloquio, per esempio, la vicaria del questore ha sostenuto un'importante tesi, collegando i suddetti temi del sostegno e della rete alla dimensione culturale e sistemica del problema della violenza di genere:

«Ci occorre una rete che dal punto di vista sociale crei quegli strumenti che permettono alla donna di affrancarsi da una schiavitù che è culturale» (cit. VQ)

«Però penso anche che altre figure professionali come la, boh, la psicologa o la psicoterapeuta di riferimento, sempre formata, oppure anche, ehm... Anche l'operatrice antiviolenza, potrebbero essere di supporto» (cit. CA)

Su quest'ultimo punto, però, vi è un aspetto particolare che è bene attenzionare: l'intervistata che ricopre proprio quest'ultimo ruolo professionale citato non ritiene che nel percorso di giustizia riparativa l'operatrice antiviolenza debba essere coinvolta attivamente, ma condurre, invece, un percorso a parte:

«L'operatrice antiviolenza non penso che debba essere coinvolta attivamente nel percorso, ehm, perché rimane, deve rimanere, una figura di riferimento esclusivamente per la persona sopravvissuta. Come dire, ehm, un riparo. Quando ho bisogno di sentirmi rinforzata e validata in quello che sento, ho bisogno che tu sia dalla mia. E l'operatrice antiviolenza è sempre dalla parte delle persone sopravvissute. Però, per dare un messaggio chiaro rispetto a questo è molto importante che ci sia, che continui ad esserci, una neutralità schierata, quindi l'operatrice antiviolenza ci può essere a supporto della donna dentro il centro antiviolenza, non in altri contesti, perché l'operatrice antiviolenza è collocata in questo luogo, per la donna, che è un luogo della donna e che deve poter trovare ogni volta che sente di averne bisogno, pulita da qualsiasi altra influenza» (cit. CA)

Va detto, quindi, che per quanto riconosciuto sicuramente come fondamentale, non sempre questo “lavoro di rete” è stato ritenuto compatibile con l'iter riparativo:

«Faccio fatica ad immaginare una collaborazione, un lavoro di... Di rete, per quanto in alcune situazioni potrebbe essere estremamente auspicabile» (cit. CA)

Di diversa opinione, invece, è l'avvocata, la quale ritiene che il “lavoro di rete” sia essenziale e debba coinvolgere anche e soprattutto il Centro antiviolenza:

«Quindi secondo me il percorso potrebbe partire, anzi dovrebbe partire, dal coinvolgimento dei centri antiviolenza stessi, qualora si vada avanti in quella prospettiva. Non bisogna creare dei doppioni, perché abbiamo già le competenze per poter seguire quello che è un percorso, al quale poi si può affiancare il mediatore, che ha ulteriori competenze. Però lì un percorso viene già fatto e si rischierebbe poi anche di creare un po' di spaesamento anche nei soggetti coinvolti stessi. Fai un percorso che attivi col centro antiviolenza, poi magari c'è pure la tua psicologa, poi attivi quello anche... Si rischia un po'... Quindi è il famoso dialogo e collaborazione tra la rete» (cit. AV)

Aggiunge, poi:

«Quindi nella parte operativa e attiva il coinvolgimento attivo del centro antiviolenza è fondamentale, perché altrimenti si rischia A di vanificare un lavoro e delle competenze maturate nel corso di anni e B, come dicevo, anche di duplicare o triplicare i percorsi, accavallandosi un po' e non rendendo poi un servizio utile in generale» (cit. AV)

Oltre a ciò, è stata ribadita a più riprese la necessità di una formazione specifica sul tema della violenza di genere per chiunque subentri nei percorsi riparativi, per poter approcciarsi ad esso e ai soggetti coinvolti nel modo più corretto, delicato, attento e competente possibile.

«La formazione è proprio un passaggio fondamentale, sì. Senza si fanno solo danni» (cit. CA)

Su quest'ultimo punto si è espressa anche la vicaria del questore, pensando, soprattutto, alla mia domanda relativa alla frequente insoddisfazione provata dalle vittime circa le risposte ricevute dalle Forze dell'ordine a seguito delle richieste d'aiuto:

«Soprattutto per la violenza di genere, devo dire, l'approccio delle Forze dell'ordine è cambiato, anche se non sempre, perché abbiamo sempre casi, mi viene da dire non nostri ma di altri, ma comunque ci sono, in cui viene suggerito di tornare a casa, “perché tanto si risolve tutto”, sempre meno per fortuna... Noi abbiamo percorsi di formazione specifica sempre più diffusi, questi errori ci sono e ci saranno, ma credo ce ne siano sempre meno, c'è un accogliere e un capire» (cit. VQ)

Un ultimo aspetto che ritengo opportuno ricordare è quello della volontarietà, della libera scelta.

Le intervistate, analogamente, hanno sottolineato l'importanza di questo aspetto, capace anche di condizionare l'opinione relativa alla fattibilità del percorso stesso, la realizzazione del suo scopo, come è possibile riscontrare nelle parole dell'operatrice antiviolenza:

«Penso che sia un potenziale strumento di cambiamento nella misura in cui viene applicato con il criterio del rispetto della libertà personale della persona sopravvissuta alla violenza» (cit. CA)

L'operatrice, al contempo, ha voluto far luce sulla scarsa conoscenza del mezzo ed i falsi convincimenti che, spesso, si diffondono nel proprio ambiente di lavoro:

«Quello che trovo interessante e che forse, però, non viene sottolineato abbastanza è che questa riforma presuppone la possibilità di scegliere se si vuole fare questo percorso. Spesso alle operatrici antiviolenza, nei centri antiviolenza in generale, arriva il timore che sia un'imposizione, cioè d'ora in poi si fa così tutto. E questa cosa spaventa tanto perché non rispetta assolutamente la libertà personale della sopravvissuta della violenza, di avere un percorso come le ritiene più opportuno per se stessa e quindi di subire nuovamente violenza» (cit. CA)

Difatti, ho riscontrato la veridicità di questa convinzione, o comunque di una mancanza di conoscenza della normativa, conversando con l'operatrice della Casa rifugio:

«Col fatto che noi proponiamo o costringiamo, non so dal punto di vista giuridico come sia la situazione, un uomo che ha agito violenza ad effettuare un percorso diciamo “terapeutico” forzato di lavoro sul riconoscimento della violenza...» (cit. CR)

3.4.2 L'autore del reato

La riflessione su luci ed ombre connesse all'impiego della giustizia riparativa nei casi di violenza di genere che ho avuto modo di trattare con le intervistate in merito alla figura della donna che ha subito violenza, in un secondo momento, è stata estesa all'autore.

Dalle parole delle intervistate, il più delle volte, è emerso uno schierato sfavore, motivato da diverse argomentazioni, a partire dalla convinzione che il maltrattante non sia pronto né realmente intenzionato e, per questo, che il percorso riparativo non possa attecchire: è di questo parere, per esempio, l'operatrice antiviolenza, la quale ha sostenuto che:

«Queste persone che agiscono la violenza dovrebbero essere intrinsecamente motivate nello svolgere questo percorso, cosa che, invece, spesso non è» (cit. CA)

Ho ritenuto degno di attenzione un dato statistico che l'operatrice ha proposto sul punto, rendendo possibile osservare quanto la volontarietà incida fortemente sui risultati, quindi quanto sia rilevante al fine di validare la funzione della giustizia riparativa:

«Non so se hai avuto modo di parlare con gli operatori del Senza Violenza: è un'associazione, è anche un centro antiviolenza in realtà, che però si occupa degli uomini. E questi psicologi raccontano come l'80% dei percorsi arriva da richieste del tribunale e come però siano i percorsi che falliscono di più, perché c'è poca motivazione nello svolgere effettivamente questo tipo di cambiamento. Mentre gli uomini che volontariamente, sono circa il 20% se non ricordo male, che volontariamente chiamano per dire “voglio fare questo percorso” hanno un'elaborazione, una tenuta di tutto il contesto molto migliore ed effettivamente esiste un cambiamento anche nel loro modo di stare in relazione e nel fatto che smettono di agire in violenza» (cit. CA)

Ho ritrovato il concetto di libera scelta e di motivazione anche nelle parole dell'operatrice della Casa rifugio:

«Come psicologa, alla base di percorsi di supporto c'è la volontà della persona: cioè se io obbligo un maltrattante a fare un percorso riparatorio magari me lo fa, se ha un minimo di funzionamento stabile psichico, ma se la persona non si impegna nel percorso terapeutico non fa niente, non consolida nulla» (cit. CR)

Il tema della mancanza di volontarietà e di impegno, inoltre, si collega ad un altro aspetto decisamente rilevante, da aggiungere alla lista dei “contro” relativi alla convivenza fra giustizia riparativa e violenza di genere: troppo spesso l’uomo non riconosce o non ammette di aver agito violenza.

A tal proposito, riporto le parole della operatrice della Casa rifugio:

«Quasi mai il maltrattante riconosce la violenza agita, è un caso rarissimo, cioè non ci è mai capitato, all'interno del nostro contesto, di una situazione in cui maltrattante confermasse di avere agito violenza» (cit. CR)

Non mancano le voci di chi concorda con quest’ultima affermazione, come l’operatrice antiviolenza, che ha enfatizzato il concetto di “responsabilizzazione” dell’uomo:

«Bisognerebbe capire se questa specifica premessa, cioè che la persona ha già la responsabilizzazione in testa di quello che è successo, se è fattibile, perché secondo me no. Non è una premessa valida, non esiste questa roba, se è arrivato a fare quello che ha fatto, non è già in un percorso, cioè non ha già la responsabilizzazione. La responsabilizzazione è qualcosa che arriva, ed è questo quello che preoccupa le operatrici di violenza, cioè che la donna sia coinvolta nel processo di... Nel percorso di responsabilizzazione dell'autore, cioè per fargli prendere questa consapevolezza, perché la responsabilizzazione non è il punto... Non è mai il punto di partenza, è il punto di arrivo» (cit. CA)

Alla luce di questi orientamenti, le stesse intervistate hanno ritenuto che solo dopo un percorso psicologico personalizzato sull’autore si possa, eventualmente, pensare di intraprenderne uno riparativo:

«Quindi o viene immaginato un percorso differente, quindi prima c'è un percorso, boh, individuale, con associazioni che si occupano del sostegno degli uomini, per esempio, e solo dopo che uno psicologo ha dato l'ok e dice “questa persona c'è” allora ci può essere un secondo step» (cit. CA)

«Penso che bisogna effettuare un percorso di psicoterapia molto lungo, cioè, per andare a proprio rompere queste modalità di funzionamento così tanto appartenenti all'individuo, serve un lavoro... Un lavoro lungo» (cit. CR)

In relazione a questi ultimi aspetti, ho voluto chiedere alle intervistate se vi sia il rischio di un utilizzo strumentale dei percorsi alternativi di cui ci stiamo occupando, dunque una condotta “approfittatrice”. Le risposte sono state tendenzialmente affermative, alimentando ancor di più le titubanze:

«Assolutamente sì, ma questo ci sarebbe in tutti i casi, è il rischio che si corre utilizzando questi strumenti. Ovviamente nel caso della violenza di genere è un rischio molto più alto, perché poi metti a repentaglio la sicurezza delle persone in generale» (cit. AV)

«Sì, c'è la strumentalizzazione, un rischio potentissimo» (cit. CA)

Oltretutto, più volte è emerso il dubbio che gli uomini maltrattanti siano indotti a scegliere i percorsi alternativi dai loro legali, incentivando, quindi, la convinzione che il percorso non sia sostenuto da una reale volontà:

«È presente, invece, il fatto di farsi consigliare all'avvocato e di dire ok faccio questa cosa» (cit. CR)

«Certe volte chiamano noi, come centro antiviolenza, cioè gli avvocati... Ci chiamano dicendo “ma perché noi abbiamo questo uomo che dovrebbe fare un percorso... Non è che può venire da voi noi”. No!» (cit. CA)

Al contempo, ho riscontrato maggior apertura da parte della procuratrice aggiunta, che non assume una posizione netta a prescindere da ogni valutazione del caso specifico: infatti, ritiene che non si possa generalizzare, poiché se è vero, da un lato, che qualcuno potrebbe servirsi di questi strumenti in via strumentale, è anche vero, dall'altro, che esistono uomini intenzionati ad effettuare un percorso di comprensione e cambiamento:

«Puoi essere una e l'altra cosa, non voglio dire che tutti quelli che intraprendono questo percorso sicuramente sono animati da una finalità strumentale» (cit. PA)

«Io non penso che le persone siano tutte irrecuperabili, voglio dire, che una volta che hanno commesso il reato si identificano in quel reato fino alla fine. Le persone possono anche cambiare, dipende tante volte da età, dalle circostanze nelle quali hanno consumato il reato, dipende tante cose. Ci può essere, effettivamente, una finalità strumentale, così come può esserci effettivamente il bisogno in qualche modo di provare a, uso un termine che forse non va bene, a redimersi, comunque a rivedere criticamente il proprio vissuto criminale» (cit. PA)

Proseguendo il colloquio, la procuratrice ha condotto il ragionamento anche al di fuori dei casi di violenza di genere:

«Succede anche per gli assassini, a volte, succede anche, voglio dire, nelle cose, negli ambiti più efferati, di criminalità organizzata, sono rari, ma non si può escludere che questo succeda. Ci sono anche persone che in carcere si sono laureate. Ancora una volta: non bisogna mai permettere l'errore di una generalizzazione assoluta, nel bene e nel male» (cit. PA)

Gli aspetti positivi, quindi, ci sono e non sono da trascurare o dimenticare: a tal proposito, infatti, ho domandato un parere in merito alla possibilità di utilizzare i percorsi riparativi al fine di contribuire alla riduzione della recidiva.

L'operatrice antiviolenza ammette tale prospettiva, ma non senza perplessità:

«Potrebbe essere utile a livello... Individuale, cioè di una persona che potrebbe, forse, evitare di... Commettere recidive nei confronti della stessa persona o anche di altre persone. Quindi, forse, a livello personale sì, però stiamo comunque parlando di riduzione del danno» (cit. CA)

Non si schiera con decisione l'avvocata, la quale sostiene che tale prospettiva sia strettamente condizionata dai futuri risvolti applicativi della giustizia riparativa:

«Mah... Qui dipende molto da come si formalizzeranno poi nella pratica, perché ora rimane tutto sulla carta, gli strumenti di conclusione, le modalità con le quali i percorsi si concludono» (cit. AV)

La possibilità concreta di arginare la recidiva, per la vicaria del questore, invece, è fortemente sostenuta quando connessa all'ammonimento, uno strumento di natura amministrativa che ritiene attualmente decisivo:

«L'ammonimento è uno strumento assolutamente innovativo, la cui efficacia e l'effetto in termini di recidiva rispetto a reati inerenti alla violenza di genere è dimostrato ormai da numeri, perché è tanto che c'è» (cit. VQ)

Ho continuato a seguire la strada dei possibili risvolti positivi, nello specifico sondando l'opportunità concreta di costruire un percorso di responsabilizzazione e rieducazione dell'uomo che ha agito violenza, riuscendo, così, anche a far emergere la gravità del fenomeno.

La procuratrice aggiunta, per esempio, riprendendo quanto detto precedentemente in merito all'errore di operare una generalizzazione, ha accolto tale prospettiva, seppur, appunto, la stessa dipenda dalle singole situazioni, i singoli casi, quindi le singole persone. Ha affermato, infatti, che:

«Vanno viste però le situazioni volta per volta e soprattutto va davvero fatta una riflessione molto, molto attenta in relazione a particolari tipologie di reato» (cit. PA)

Ha riconosciuto, oltretutto, che la ratio e gli scopi propri della giustizia riparativa siano compatibili con la funzione rieducativa esaltata dalla Costituzione:

«Io credo che lo stato abbia il diritto, il dovere, di provare effettivamente altri strumenti, appunto, quanto meno oggi, in un'ottica di complementarità e non di alternatività... Altri strumenti che, in fondo, rappresentano un'incentivazione a quel percorso rieducativo che è previsto dalla Costituzione» (cit. PA)

La risposta dell'avvocata è stata precisa: per rieducare il percorso è lungo, complesso, multifattoriale ed il programma della giustizia riparativa potrebbe non essere la sede più adeguata:

«Credo che l'unico percorso di rieducazione davvero utile passi per un percorso di consapevolezza e presa di coscienza che però può esser fatto solo con esperti che ti guidino in un percorso che ha una sua durata, non due incontri "sì, scusa per lo schiaffo, grazie e arrivederci" perché così non funziona. Sono percorsi molto lunghi e non so se gli strumenti della giustizia riparativa possono essere adeguati, però questo lo potremo vedere solo nel momento in cui effettivamente verrà applicata» (cit. AV)

Similmente non convinta che un percorso riparativo possa bastare, la vicaria del questore ha portato il discorso su un piano più ampio, soffermandosi sull'impellente necessità di un cambiamento culturale, un aspetto sul quale tornerò anche in seguito:

«In linea generale potrebbe essere utile, qua il problema è mettere insieme tutti gli strumenti utili che possono andare nella direzione del recupero culturale, perché qui non si parla solo della rieducazione del condannato, qui si parla di un recupero culturale molto più generale» (cit. VQ)

L'operatrice della Casa rifugio ritiene che il tema della rieducazione sia, di nuovo, strettamente connesso alla necessità di un percorso psicologico per il maltrattante, riconoscendo, contemporaneamente, la difficoltà dello stesso:

«Serve un lavoro... Un lavoro lungo... Non è solo un fatto di rieducare, perché noi siamo violenti per il linguaggio e siamo violenti anche nel non verbale e siamo violenti in tante cose e quindi secondo me è faticoso, è un obiettivo grande, ecco, da voler raggiungere. Non penso sia impossibile in generale, penso che proprio sulla base di quello che ti anticipavo prima... Cioè, sono tipologie di violenze che si consolidano su un funzionamento molto più profondo, quindi il cambiamento è un cambiamento grande, che deve partire da tanti aspetti della persona. Poi c'è caso e caso, persone persona: se il terapeuta è molto formato potrebbe essere anche in grado, in tempi più brevi, di riuscire a ottenere obiettivi tutto sommato buoni, cioè non penso che sia qualcosa che vada abbandonato, però non è così semplice ecco» (cit. CR)

3.4.3. Prospettive future

Dopo aver compreso le opinioni relative ai vantaggi ed alle criticità dell'avvalersi dei programmi riparativa nei casi di violenza di genere, ho ricercato l'opinione delle intervistate circa l'opportunità, in concreto, di ricucire o ricostruire un rapporto, dunque ponendomi in una prospettiva futura, indagando i possibili risvolti non più solo personali, ma collettivi. Di certo, è bene non dimenticare che le relazioni nelle quali si innesta la violenza di genere sono assai complesse e delicate, di conseguenza l'approccio ad esse non è affatto facile, soprattutto se e quando in una logica riparativa. Per questo motivo, per esempio, l'avvocata ritiene non vi sia una risposta univoca, ma da differenziare caso per caso:

«Dipende dai casi, anche qui dipende tantissimo dalle varie situazioni» (cit. AV)

Argomentando la propria risposta, ha fornito degli esempi di situazioni e circostanze:

«Ci sono situazioni nelle quali la nostra preoccupazione c'è, soprattutto quelle dove ci sono dei figli, perché nei casi dove non ci sono figli è molto più semplice la gestione perché comunque si ha anche fare solo con se stessi e non ci sono altri soggetti coinvolti, sono solo decisioni personali, a volte influenzate dalle famiglie, però, insomma, la gestione è più semplice. Laddove, invece, ci sono anche i figli le difficoltà aumentano esponenzialmente, perché ho casi nei quali la madre e gli stessi figli mi dicono "io non lo voglio più vedere sulla

faccia della terra” e quindi, poi, anche lì con gli assistenti sociali... Insomma, si fanno tutti i percorsi anche con i minori per far capire che comunque quello è il padre a prescindere da tutto. Ci sono altri casi dove, invece, nonostante a volte anche condotte particolarmente gravi, c'è la donna vittima di violenza che si continua a fare lo scrupolo rispetto ai figli “non vedranno più il padre, se io denuncio cosa succede, lo vedranno con occhi diversi, eccetera eccetera”» (cit. AV)

L'avvocata, infine, ha concluso l'intervento riassumendo il proprio pensiero, tornando a rammentare l'importanza di una distinzione caso per caso:

«Ecco, è davvero difficile dare delle definizioni univoche, proprio perché questi casi sono veramente multiformi e perché sono multiformi le persone» (cit. AV)

La procuratrice aggiunta ha risaltato la criticità dei rapporti minati dalla violenza, proponendo una riflessione che risulta in linea con quanto detto in merito alla Ruota del potere e del controllo nel secondo capitolo:

«Penso che le persone siano tutte diverse, quello che bisogna evitare è di creare degli strumenti che nella sostanza possano perpetuare una condizione di squilibrio. Nella violenza di genere c'è sempre una disparità, una differenziale di potere, può essere qualsiasi reato, che siano delle violenze sessuali, che siano gli stalker, che siano i maltrattamenti, la connotazione ricorrente è quella della differenziale di potere. E, allora, secondo me bisogna stare attenti a enucleare, individuare degli strumenti, che, effettivamente, in assenza di controlli, correttivi, misure, in qualche modo diciamo a tutela anche della persona, potrebbero effettivamente perpetuare questa condizione di squilibrio» (cit. PA)

L'operatrice antiviolenza, invece, senza esitazione ha riconosciuto la possibilità di ricostruire un rapporto, ma, ancora una volta, ha puntato i riflettori sul tema della volontarietà, dalla quale, quindi, dipende anche tale esito:

«Sì, tutti i rapporti potenzialmente si possono ricucire. Dipende se vuoi farlo o no. Quindi, però sì, questo potenziale lo vedo» (cit. CA)

Differentemente, l'operatrice della Casa rifugio ha mostrato una presa di posizione nettamente diversa, di chiusura, pur lavorando nello stesso ambiente:

«Allora, da parte nostra, come antiviolenza, chiaramente noi siamo schierate molto dalla parte opposta, cioè noi non favoriamo quello che è un riallaccio del rapporto col maltrattante, cioè, anzi, noi lavoriamo per la donna proprio in una separazione» (cit. CR)

L'intervistata ha enfatizzato la difficoltà del percorso di fuoriuscita dalla violenza, motivo per il quale non comprende le ragioni di recuperare un rapporto con chi ha causato un dolore tanto grande:

«I rapporti di violenza sono rapporti molto molto profondi e separarsi e uscire da quello che è il ciclo della relazione violenta è faticosissimo per la donna, perché comunque una parte di lei,

non consapevole e assolutamente inconscia, si è agganciata a quel tipo di relazione e ha ricercato comunque un legame in qualche modo con una persona violenta» (cit. CR)

Ha proseguito il proprio intervento citando gli obiettivi che la separazione porta con sé, che sono anche i motivi per i quali ritiene di negare la strada della ricucitura del rapporto:

«Proprio per far sì che la donna lavori su se stessa e che ricostruisca una percezione di amore associata alla cura e non alla violenza e questa è una cosa faticosissima» (cit. CR)

Molto spesso, però, nel corso dei colloqui emerge l'idea che la ricostruzione, sia di individui sia di rapporti, debba passare attraverso l'opposta decostruzione. È condivisa la convinzione di vivere in una società patriarcale e l'esigenza di eliminare da quest'ultima gli stereotipi costruiti nel tempo, i ruoli, le etichette, le disuguaglianze e le discriminazioni: per poter raggiungere questo traguardo risulta essenziale un cambiamento culturale.

La vicaria del questore si è soffermata più volte su questo aspetto, riconoscendo una matrice culturale innegabile fra le cause della violenza agita dagli uomini nei confronti delle donne:

«Il problema è talmente culturale che ci sono tante persone che neanche si rendono conto di aver fatto qualcosa che ha rilevanza penale e sociale» (cit. VQ)

Secondo l'intervistata, inoltre, le condotte discriminatorie vengono perpetuate tanto dagli uomini quanto dalle donne, poiché il patriarcato ha radici estremamente profonde, tanto da insidiarsi nei comportamenti di tutti e tutte; in più, ha voluto evidenziare il fatto che questo problema non solo sia presente da tempo, ma non accenni neanche ad arrestarsi:

«Il problema non è solo un problema culturale maschile è un problema culturale generale anche delle famiglie, anche nelle mamme che educano i figli maschi e le figlie femmine e non un è problema né generazionale, della generazione che fu, perché altrimenti non si capirebbero gli autori così giovani e sempre più giovani, né legate alla categoria maschile, al genere maschile, assolutamente no: è un problema sul quale noi non ci siamo mai confrontati in modo veramente di investimento di risorse e sistemi» (cit. VQ)

I condizionamenti culturali, analogamente, sono riconosciuti anche dall'avvocata:

«C'è un meccanismo psicologico di rimozione o non riconoscimento della violenza per tanti motivi, culturali e religiosi» (cit. AV)

Analogamente, poi, l'operatrice della Casa rifugio ha posto l'accento sul fatto che gli ideali culturali e religiosi siano, talvolta ed in alcuni contesti, una vera e propria giustificazione:

«È una tipologia di violenza molto particolare, soprattutto quando avviene in contesti domestici, cioè non parlo ovviamente dello stupro per strada o di un'aggressione, quella all'interno di relazioni sentimentali o familiari si articola su legami molto più profondi e strutturati, solitamente per lungo tempo, quindi andare a confermare una violenza andrebbe proprio a rompere un legame relazionale con la vittima e che si è strutturato su quelle basi lì, quindi per loro raramente c'è riconoscimento e spesso è basato su ideali culturali e religiosi, familiari, eccetera» (cit. CR)

Convinta di questo è anche la procuratrice aggiunta, la quale, proprio in virtù di un problema culturale tanto sedimentato, ritiene che la giustizia riparativa non possa essere sufficiente per portare tale cambiamento:

«Questi reati hanno un radicamento culturale che ovviamente non posso neanche dire che sia limitato a quel singolo che di volta in volta viene coinvolto nel processo penale, in realtà la violenza di genere, o comunque il pregiudizio nei confronti delle donne, l'atteggiamento in un qualche modo di disconoscimento dei diritti di libertà delle donne, è qualcosa di culturalmente radicato e quindi introdurre un sistema in cui dico "no ma basta che tu alla fine scrivi la letterina chiedi scusa e ci vediamo quelle quattro o cinque volte dove io dico che sono pentito e la chiudiamo lì" questo temo che finirebbe davvero con alimentare ulteriormente la convinzione che siano reati che si possono commettere tranquillamente senza che ti succeda nulla» (cit. PA)

Le prospettive future indagate non riguardano solo il rapporto fra i soggetti coinvolti o il cambiamento da operare nell'intera società al fine di arginare il fenomeno della violenza di genere, ma anche la stessa giustizia riparativa, ovvero i suoi programmi e la sua applicazione.

A tal proposito, ho chiesto alle intervistate un parere circa la possibilità di accogliere collettivamente i percorsi riparativi, quindi di riconoscerne la ratio, gli scopi e l'utilità, riflettendo sulle reazioni e l'impatto che tale metodo potrebbe generare nel tempo.

Sul punto, l'operatrice antiviolenza ha manifestato non poche perplessità, soprattutto per il diffuso scarso livello di conoscenza della giustizia riparativa, ma anche della poca chiarezza con la quale essa è stata consegnata:

«Forse se il concetto della giustizia riparativa dovesse entrare, dovesse essere mentalizzato dalla collettività, quindi dalla popolazione in generale, forse sì, però il passaggio culturale è molto lungo, non è qualcosa che si può vedere nell'immediato, quindi nel breve termine mi viene da dire no. Nel lungo termine, ma decenni e decenni di questa pratica che funziona bene, forse sì» (cit. CA)

Ho riscontrato gli stessi dubbi rispetto al fatto che l'approccio riparativo possa essere favorevolmente accolto dalla collettività come motore di cambiamento anche nelle parole dell'operatrice della Casa rifugio:

«La mia paura e preoccupazione è che venga messo al centro l'uomo in quello che di fatto è un contesto delle donne ed è una cosa di cui siamo molto stanche, perché è un sistema ancora molto patriarcale, quindi l'opinione, il commento, è sempre quella maschile ed è sempre

minuscola quella femminile, quando in realtà è il centro del fenomeno. È anche vero, però, che il rischio di escludere la parte maschile rischia di comunque rallentare quello che dovrebbe essere un fenomeno di cambiamento, comunque effettivamente entrambe le parti sono coinvolte, in ruoli diversi, purtroppo, ma coinvolte entrambe, quindi sicuramente io non è che sia a favore di dare uno spazio anche alla presenza maschile, proprio perché noi abbiamo bisogno di alleati, abbiamo bisogno che si diffonda il fatto che si deve lavorare su quella che è proprio l'educazione maschile e anche la nostra ovviamente femminile» (cit. CR)

Per l'intervistate, perciò, potrebbe essere solo l'ennesimo modo di focalizzare l'attenzione sulla figura dell'autore, senza, però, che a ciò si unisca l'occasione di una reale riflessione circa il fenomeno della violenza di genere: si alimenterebbero i commenti "da salotto", i "chiacchiericci", ma non si genererebbe alcun cambiamento.

Parimenti, poco fiduciosa è sembrata anche l'avvocata, la quale ha affermato:

«Temo che se ne parlerebbe come uno strumento blando. Temo che un primo approccio potrebbe essere "ecco, anziché aumentare le tutele mettono a tavolino le donne per parlare col proprio maltrattante", quindi proprio perché è un tema molto molto sentito e soprattutto sul quale molto spesso anche gli stessi media in generale amplificano le difficoltà, che sono molto spesso delle difficoltà applicative» (cit. AV)

Nel corso delle interviste, il quesito in questione ha generato risposte di fatto molto simili: anche la procuratrice aggiunta, infatti, non ritiene che la comunità possa percepire positivamente l'iter riparativo, ma, al contrario, pensa che il risultato possa essere solo quello di alimentare le già ridondanti richieste di misure repressive:

«Nell'opinione pubblica non mi aspetto che cambi nulla, però è anche perché, vede, è molto più facile nell'opinione pubblica solleticare, in qualche modo, quelli che sono gli istinti repressivi» (cit. PA)

«Ho dei dubbi che come opinione pubblica una cosa di questo genere possa essere vista con favore, ma non penso che questo debba essere un elemento per bloccare la fine, anche la sperimentazione, in qualche modo, di questi nuovi modelli, anche perché la cultura delle persone, diciamo la percezione, da parte della comunità, è molto spesso influenzata da quelli che sono i messaggi che arrivano, quindi in fondo nel momento in cui continuano a dire di ossessivamente che c'è più bisogno di pena, di sanzioni, eccetera, eccetera, la gente si convincerà che è quello sì l'unico modo per cercare di arginare determinati fenomeni criminali» (cit. PA)

La procuratrice non è stata la sola a criticare la prassi del ripetuto intervento repressivo, troppo spesso considerato l'unica via per combattere tale tragica realtà: infatti, della stessa idea è anche la vicaria del questore, la quale ha asserito che:

«Le strade normative "inaspriamo le norme" sono strumenti che servono alle campagne elettorali, non a risolverlo» (cit. VQ)

Alla luce delle ultime considerazioni, dunque, ho chiesto se e quale spazio possa esservi in futuro per la giustizia riparativa. Le risposte delle intervistate sono risultate tendenzialmente pregne di scetticismo e, soprattutto, strettamente connesse all'idea di un lungo lasso di tempo d'attesa necessario prima che la macchina della giustizia riparativa possa opportunamente funzionare ed essere sostenuta.

L'operatrice antiviolenza, per esempio, si è così espressa:

«Per adesso non la vedo proprio come una possibilità concreta. Cioè, bisognerebbe vedere se funziona nel percorso, cioè, nella persona singola, cioè, prima di arrivare al fatto che questo venga assorbito dalla comunità, dalla collettività. Non me la vedo così scontata per adesso» (cit. CA)

«Deve diventare quasi la routine. Allora lì possiamo cominciare a parlare di un cambiamento culturale, ma la strada è lunghissima» (cit. CA)

La procuratrice aggiunta ha proposto una valutazione ulteriore, riflettendo sulla possibilità di servirsi dei programmi riparativi come via alternativa utile, nello specifico, per limitare il carico della giustizia e limitarne i tempi:

«Tutto ciò che in qualche modo può servire a deflazionare il percorso penale o comunque minimizzare la dove ce ne sono le possibilità, credo che lo Stato faccia bene a percorrere questa strada e poi naturalmente sarà col tempo che si vedrà se questa strada ha bisogno di correttivi e può andare avanti o che cos'altro, in realtà avanti ci andrà per forza, anche perché ci sono anche sollecitazione europea. Vanno visti però le situazioni volta per volta e soprattutto va davvero fatta una riflessione molto attenta in relazione a particolari tipologie di reato» (cit. PA)

3.4.4. Il quadro normativo

Più volte nel corso degli incontri le intervistate hanno fatto riferimento alla generale carente conoscenza della giustizia riparativa, probabilmente dovuta alla sua recente introduzione, ma anche alla scarsa chiarezza con la quale è stata disciplinata in alcuni suoi aspetti, oltre ai ridotti esempi applicativi.

La procuratrice aggiunta, per esempio, ha riconosciuto l'esistenza di non poche contraddizioni ed aspetti da perfezionare:

«Potremmo parlare in un qualche modo di aspetti contraddittori a livello normativo. Vi è una distonia di sistema, perché da un lato si dice "la strada della giustizia riparativa è una strada complementare che deve essere attivata, non è alternativa al processo penale, è il futuro del diritto penale per quanto riguarda aspetti sanzionatori, esecutivi, eccetera", dall'altro lato, però, lo stesso ordinamento prevede a livello nazionale e sovranazionale degli elementi che, invece, sembrano ispirati da preoccupazione per quanto riguarda il coinvolgimento della vittima» (cit. PA)

«Credo che prima di tutto sia necessario verificare in concreto le modalità attuative di queste nuove norme e poi dopo si capirà anche quali possono essere ulteriori sviluppi o miglioramenti per quanto riguarda diciamo singole tipologie di reato» (cit. PA)

L'operatrice antiviolenza, allo stesso modo, ritiene necessarie delle delucidazioni in materia:

«Bisognerebbe capire bene come il percorso di mediazione venga... Ehm... Il percorso di giustizia riparativa venga orientato. Anche proprio nelle sue premesse epistemologiche» (cit. CA)

Anche l'avvocata ha ammesso il bisogno di attendere ancora del tempo per poter comprendere il funzionamento della macchina riparativa:

«È il rischio di tutte le cose che nascono e che non vengono messe a terra e finché rimangono sulla carta si fa fatica a capire anche come potrebbero funzionare» (cit. AV)

La vicaria del questore, a proposito di questa forma incerta che necessita di essere definita, ha voluto sollevare una critica, facendo luce sul fatto che le attese chiarificazioni siano ormai una promessa di lunga data:

«Insomma è parecchi anni che si parla di questa applicazione tutta da vedere, perché io vedo che tutto da vedere anche se non si fa molto» (cit. VQ)

Successivamente, ho ritenuto interessante conoscere il parere delle intervistate circa l'attuale quadro normativo in tema di violenza di genere, al di là della giustizia riparativa.

Si è espressa positivamente l'avvocata, la quale ritiene che negli ultimi anni vi siano stati progressi importanti da un punto di vista normativo, seppur riscontrando difficoltà applicative:

«Sì, io penso che il quadro normativo sia ovviamente sempre rodato quindi sempre soggetto a modifiche, implementazioni, eccetera. Il problema principale risiede poi nei risvolti applicativi» (cit. AV)

«C'è stata un'accelerazione importante dei procedimenti nella fase delle indagini e quindi con durate molto brevi, cioè nell'arco di cinque, sei, sette mesi le indagini vengono chiuse e viene fissata la prima udienza: tempi record. Poi tutto si perde, invece, nella fase processuale dove le tempistiche sono molto più lunghe, anche in presenza di una misura cautelare che richiederebbe, invece, tutta un'altra celerità, che c'è sicuramente per le misure precautelari, però sempre con tempistiche dove tra un'udienza e l'altra passano mesi e mesi. Questo è un tema in parte normativo, sì, ma che poi si riflette su un tema organizzativo di risorse, di strumenti, di competenze, di formazione» (cit. AV)

Anche la procuratrice aggiunta ha un parere positivo proprio rispetto alle conquiste più recenti, convinta del fatto che negli ultimi tempi vi sia maggior attenzione al tema e

che questo abbia contribuito ad intensificare gli interventi normativi a sostegno delle donne vittime di violenza:

«Sicuramente negli ultimi quindici, vent' anni la situazione è cambiata profondamente. È chiaro che la situazione di oggi è incomparabile rispetto anche solo quelli a due pochi anni fa» (cit. PA)

L'intervistata ha fornito vari esempi a dimostrazione della direzione intrapresa:

«Per esempio, quando io sono entrata in magistratura, io sono entrata all'inizio degli anni '90, le posso garantire che in quel periodo storico obiettivamente la tutela delle vittime di questi reati era veramente complicata, fino al 2009 lei tenga presente che non esisteva neanche la fattispecie di atti persecutori e quindi questo significava che di fronte a delle condotte assolutamente invasive di assedio comunicativo, di molestie, di minacce ripetute, noi non avevamo strumenti di tutela, perché in realtà erano fattispecie che non consentivano alcuna misura cautelare. Nel corso del tempo, a cominciare dal Decreto femminicidi del 2013 che ratificava la Convenzione di Istanbul e poi la prima legge sul Codice rosso del 2019 fino alle leggi del 2023 hanno certamente mutato profondamente il quadro normativo. Ad esempio un passaggio che io reputo fondamentale è stato nel 2001, quando è stata introdotta per la prima volta come misura cautelare l'allontanamento dalla casa familiare e anche questa è stata una cosa di straordinaria efficacia, perché fino a quel momento quando c'era un maltrattamento in famiglia o chiedevi la custodia in carcere ,ma questo determinava una serie di effetti drammatici su tutta la famiglia a cominciare dalla vittima, che a quel punto presa dei sensi di colpa - che è qualcosa che noi vediamo spesso, può apparire può risultare assurdo che una vittima si senta in colpa ma mi creda in realtà noi lo vediamo abbastanza spesso - subito correvano a dire “no ritiro tutto, non è vero niente”, perché l'idea che il proprio compagno e padre dei figli fosse addirittura in carcere determinava effettivamente degli effetti di assoluta instabilità sul piano emotivo» (cit. PA)

«C'è stato questo progressivo arricchimento delle misure cautelare penali, sono stati previsti altri strumenti coercitivi, lo dicevo prima, l'allontanamento urgente della casa familiare, sono state potenziate le misure di prevenzione ed anche queste noi le chiediamo con una certa frequenza e quindi è chiaro che la situazione di oggi è incomparabile rispetto anche solo a quella di pochi anni fa» (cit. PA)

La vicaria del questore, invece, ha espresso un particolare favore nei confronti della misura di prevenzione dell'ammonizione del questore, di recente introduzione, ritenuto un mezzo di successo applicativo e di effettiva protezione delle donne:

«Questi sono i due temi fondamentali: è tempestivo rispetto alla richiesta di aiuto che fa la donna, rispetto ad un qualsiasi altro provvedimento di natura giudiziaria, che tempestivo ahimè non lo sarà mai, e la tempestività in questo caso influisce tantissimo sull'efficacia e poi è diretto» (cit. VQ)

Di tutt'altro parere, invece, è risultata l'operatrice della Casa rifugio, la quale ritiene “drammatico” il quadro normativo in tema di violenza di genere, così come anche il modus operandi delle Forze dell'ordine:

«Parlo anche da ignorante, perché comunque noi abbiamo delle ottime avvocate, per cui tutto quello che riguarda la parte legale è nelle loro mani, sono bravissime, quindi noi ci affidiamo totalmente a loro, noi ci occupiamo della parte clinica, di supporto, cioè rimaniamo su quelle che le nostre competenze. Detto questo, per quello che sono le mie conoscenze molto piccole dell'aspetto giuridico, la situazione è molto tragica, perché assolutamente tutto il sistema è un sistema da ricostruire, perché le donne vengono ascoltate molto spesso da forze dell'ordine che non sono formate per raccogliere le denunce, molto spesso vengono fatte denunce che sono incomplete e trascritte malissimo, che spesso non riportano i reati effettuati o non riportano neanche la terminologia corretta, a volte si parla di maltrattamenti, manca proprio un sapere basilare della terminologia specifica, non vengono effettuate le domande giuste» (cit. CR)

«I tempi di attesa sono lunghissimi, i braccialetti non funzionano molto spesso, quindi vengono dati questi dispositivi che comunque non tutelano la donna, viene registrato anche il luogo in cui è stato messo il braccialetto, quindi molto spesso risulta più o meno la zona della casa rifugio, cosa che comunque non va bene, i bimbi non posso andare a scuola: è tutto un macello, come dire...» (cit. CR)

L'intervistata ha sottolineato, in più, le gravi conseguenze per le donne a causa di tale mal funzionamento:

«Quando finalmente riusciamo ad ottenere qualcosa la persona è sconvolta, cioè finita, stanchissima, sicuramente felice, ma tutto l'iter, da quando va a denunciare a quando arriva in una situazione di maggiore sicurezza, è assolutamente faticoso e stancante e molto spesso le donne dicono "se l'avessi saputo non avrei mai denunciato, non so se l'avrei fatto, non so se avrei avviato questa procedura", oltre al fatto che le donne vengano comunque giudicate per le loro competenze genitoriali, perché avendo denunciato magari una situazione di violenza all'interno del contesto con minori sono esposte anche alla valutazione genitoriale, che quindi disincentiva spesso le donne dal denunciare per paura che ci sia un allontanamento dei figli, quindi, insomma, è una situazione veramente... Ci dovrebbe essere il reddito di libertà che non arriva quasi mai o arriva dopo un sacco di tempo, cioè, a livello di tutela diciamo istituzionale, giuridica, siamo messi molto male» (cit. CR)

Ha aggiunto, poi, una critica rispetto alla situazione inerente ai finanziamenti ed ai fondi dedicati ai servizi di tutela:

«Non ci sono fondi di base a livello statale, non ci sono fondi nell'antiviolenza, ci sono solo, diciamo, accordi regionali o comunque territoriali che possono stanziare dei fondi per le strutture di supporto, ma a livello nazionale non c'è un vero e proprio bacino economico che supporta l'antiviolenza, quindi va da zona a zona» (cit. CR)

3.4.5. Esperienze applicative

Nella fase finale del colloquio, ho chiesto alle intervistate se avessero preso parte a percorsi di giustizia riparativa nel corso della propria carriera professionale, osservandone gli sviluppi da diverse prospettive. Non mi ha sorpreso ricevere risposte

negative, o quantomeno fortemente circoscritte, poiché il destino della giustizia riparativa risulta ancora in divenire, da scrivere e scoprire.

L'operatrice antiviolenza ha riportato il caso di quello che, di fatto, è stato solo un tentativo di percorso:

«C'è stato solo un caso, però non stava... Non stava funzionando bene, ehm, e poi la signora ha scelto di non procedere in quel... In quel percorso. È l'unico caso che mi viene in mente» (cit. CA)

Le ho chiesto, allora, senza voler entrare nei dettagli delle dinamiche del caso, quali fossero i motivi dell'interruzione, se fossero dovuti, più che altro, a questioni pratico-applicative oppure personali:

«Allora, intanto c'era comunque la paura di ricontrare la persona, ma aveva comunque deciso di provare, poi ha deciso di interrompere, perché non si sentiva sostenuta dal facilitatore. Cioè, appunto, lo sentiva troppo neutro e invece lei sentiva la necessità di essere tutelata. In quel percorso lì, le altre figure coinvolte erano gli avvocati, quindi l'avvocato di lei e l'avvocato di lui, che erano presenti nella stanza, se non erro, ma quello che succedeva era che la donna aveva queste sessioni, ma secondo me ne ha fatte solo due, non di più e poi finiva e parlava con la sua avvocatessa ed era molto agitata, dopodiché hanno pensato non fosse il caso. Quella era l'unica, l'unica situazione che mi veniva in mente» (cit. CA)

Un ultimo dato rilevato riguarda la presenza di alcune richieste di informazioni circa il metodo riparativo, riflesso di un interesse che rimane ancora su un piano prettamente conoscitivo:

«No, ho avuto semplicemente delle richieste di informazioni, questo sì: che cos'è, come funziona. Soprattutto anche dai CAV, piuttosto che dagli assistenti sociali, rispetto a “oddio, che cos'è questa cosa”, però poi non si è andati oltre, anche perché poi adesso ci si trova nel mondo dei chiarimenti, con un'allerta soprattutto dei Centri antiviolenza rispetto a come ci dobbiamo comportare» (cit. AV)

3.5 Note conclusive

La ricerca appena descritta, seppur di ridotte dimensioni, ha consentito di avvicinarsi al tema della convivenza fra giustizia riparativa e violenza di genere tramite la valutazione delle opinioni di professioniste che hanno maturato una lunga ed approfondita competenza nel campo della violenza maschile contro le donne. Per quanto le intervistate rappresentino un campione contenuto, dai colloqui sono emerse numerose e rilevanti questioni, preziose al fine di operare alcune riflessioni conclusive. Recuperando i risultati precedentemente riportati, è possibile osservare un tendenziale scetticismo rispetto alla scelta dei percorsi riparativi come “forma” di giustizia più consona in contesti come quello in oggetto: infatti, risultano predominanti gli ostacoli rispetto ai punti di forza. Ritengo siano intuibili le ragioni di tale orientamento, dato che, per ragioni professionali, le intervistate entrano a stretto contatto con le donne vittime di violenza, vedendo da vicino la loro sofferenza e le loro difficoltà, ritenendole

difficilmente superabili o affrontabili con le procedure tipiche della giustizia riparativa. Dalle risposte è emerso spesso quest'ultimo aspetto, declinato in modi differenti, sulla base di molteplici argomentazioni: la paura di incontrare nuovamente l'autore, l'assenza di una stabilità psicologica che ostacolerebbe la buona riuscita di tali percorsi, il rischio di riattivare il trauma, la mancanza di volontà spesso riscontrata dalle donne stesse.

Anche nel momento in cui il colloquio si è incentrato sull'autore i dubbi non si sono appianati, poiché è prevalente la convinzione che l'uomo maltrattante possa servirsi del metodo riparativo a proprio vantaggio in modo strumentale, al fine di condizionare positivamente la "sorte" nel momento in cui incontra sul proprio cammino la risposta della giustizia rispetto alla propria condotta. Non è diffusa, infatti, l'idea che la scelta riparativa sia motivata da un reale interesse a rivedere il proprio comportamento, le proprie convinzioni, il proprio ruolo di privilegiato e di detentore di potere e controllo, conseguenza delle disuguaglianze culturali e sociali che infestano la nostra società. Inoltre, anche in questo caso, talvolta è stato sottolineato il compromesso profilo psicologico personale come punto critico.

La consapevolezza sociale delle intervistate, dunque, risulta una spinta verso risposte negative in merito alla convivenza sulla quale mi sono interrogata. In particolare, nel complesso, è evidente il fatto che la preoccupazione delle intervistate poggi su ragioni culturali, che fanno sì che gli orientamenti propendano per una chiusura: gli individui e la società tutta non sarebbero sufficientemente pronti per questa via e l'intervento necessario per operare un reale cambiamento dovrebbe avere un'altra forma, andare in altre direzioni ed agire su più fronti.

Nonostante ciò, tuttavia, tali contrasti trovano un bilanciamento nei risvolti positivi che potrebbero conseguire ambo i lati. Le donne, per esempio, potrebbero avere i mezzi per tracciare un cammino più soddisfacente rispetto al bisogno di essere ascoltate e sostenute, un aspetto che le stesse, spesso, lamentano e riportano come carente quando escono dalle aule di tribunale; in più, potrebbe esservi l'occasione di evitare la vittimizzazione secondaria, la ripetizione di stereotipi culturali ed i giudizi che generano l'impressione di trovarsi dal lato dell'imputato, altri problematici aspetti che si presentano di frequente. Di conseguenza, non è del tutto esclusa la possibilità di riuscire a conquistare *empowerment* e riconoscimento, poiché le intervistate, infatti, non intendono operare una generalizzazione né per quanto riguarda la vittima, né per quanto concerne l'autore: il maltrattante, per esempio, non è definibile a prescindere come soggetto irrecuperabile, ma può, al contrario, lavorare su se stesso in un'ottica proattiva.

Un altro tema che risulta interessante attenzionare riguarda i diversi livelli di conoscenza della giustizia riparativa. Non stupisce il fatto di aver riscontrato alcune lacune, sia per la recente introduzione della disciplina organica della giustizia riparativa, sia per i ruoli professionali dei soggetti con i quali ho avuto modo di confrontarmi: se, infatti, questo vale soprattutto per l'operatrice antiviolenza, l'operatrice della Casa rifugio e la vicaria del questore, lo stesso non si può dire rispetto all'avvocata ed alla procuratrice aggiunta, le quali ogni giorno si confrontano direttamente con il diritto.

Il quadro normativo, oltretutto, è stato oggetto di critica per quanto riguarda gli strumenti di tutela e di protezione, tanto da arrivare anche a definire “drammatica” la situazione attuale; al contempo, però, è bene ribadire che vi è chi ha sostenuto la tesi opposta: l’avvocata e la procuratrice, per esempio, hanno risaltato i grandi cambiamenti avvenuti soprattutto nei tempi più recenti, per quanto, comunque, gli stessi siano ancora il simbolo di risposte che rimangono in prevalenza su un piano meramente repressivo.

Anche quello delle prospettive future risulta un tema divisivo: vi è chi dimostra un atteggiamento di chiusura più evidente e chi ha scelto di rimanere neutrale, lasciando spazio e tempo alla giustizia riparativa per poter trovare la propria dimensione e fornire i primi risultati applicativi nel campo della violenza maschile contro le donne. Ciò che risulta sicuramente comune e condivisa è l’impossibilità di assumere tale approccio come assoluta alternativa al sistema penale tradizionale, in linea, d’altronde, con l’orientamento adottato dalla disciplina interna italiana che la progetta come complementare.

Arrivando alla chiusura del mio studio ed alla luce dei risultati del contesto indagato, ritengo non sia possibile fornire una risposta netta e decisa rispetto alle possibilità che le intervistate vedono nella convivenza fra giustizia riparativa e la violenza di genere. Tuttavia, penso sia importante valorizzare le potenzialità emerse, che di certo non mancano, ma penso anche che per poter giungere a risultati e riscontri efficaci ed efficienti vi sia bisogno di continuare ad affinare lo strumento riparativo, affiancandolo ad una riflessione culturale, politica e sociale, come sostenuto anche dalle intervistate. Per tali motivi, quindi, trovo importante gettare le basi di una ricerca che è bene continuare ad alimentare.

Conclusioni

Nel presente elaborato ci siamo interrogati in merito alla possibilità di affiancare gli strumenti della giustizia riparativa ai reati di violenza di genere, riflettendo sui punti di forza di tale impiego, ma anche sui possibili risvolti critici. Innanzitutto, abbiamo affrontato distintamente i profili di ciascuno dei due macro-temi, proponendone dapprima un'analisi teorica, per poi illustrarne la disciplina contenuta nelle fonti del diritto. In seguito, ci siamo soffermati in modo specifico sulla convivenza fra l'approccio riparativo e le fattispecie di violenza maschile contro le donne, fra luci ed ombre di un rapporto sicuramente delicato e non affatto semplice. Giunti alla conclusione, ad esito del percorso di ricerca che qui vogliamo valorizzare, si ritiene che la convivenza sia possibile e, dunque, si sono messe in evidenza le sue potenzialità. Abbiamo scelto di definire la giustizia riparativa servendoci dell'apporto di Zehr, per il quale essa costituisce un modello di giustizia che nella ricerca di una soluzione coinvolge attivamente vittima, autore e comunità, mirando, appunto, alla riparazione. Abbiamo riconosciuto le parole dell'autore come funzionali alla costruzione della nostra analisi, poiché reputate capaci di far emergere la *ratio* e gli obiettivi di un percorso di cui si intende sostenere la validità e l'utilità. Lo studio della materia ci ha condotto ad inquadrare la giustizia riparativa come un *nuovo* paradigma, innanzitutto perché convinti dell'originalità del suo approccio e dei suoi mezzi. La risposta al reato veicolata da quest'ultima, infatti, cessa di porsi su un piano prettamente punitivo ed incentrato sul passato, volgendosi, al contrario, al futuro; in tale contesto il reato diventa il motore di un percorso esperienziale attento ai bisogni degli individui, consentendo loro di "ricostruire parti di sé" e progettare un cambiamento. Tale approccio diviene anche occasione di critica nei confronti del sistema penale tradizionale, del quale si denuncia il carattere "reocentrico", oltre ad aver richiamato le insoddisfazioni spesso avvertite dalle vittime. Il paradigma riparativo, incentrato sull'«ascolto attivo» dei vissuti, costruisce programmi basati sulla responsabilizzazione, il riconoscimento e la reintegrazione ed opera un tentativo di ricostruzione che viene efficacemente paragonato alla tecnica giapponese del *kintsugi*. Abbiamo potuto comprendere, dunque, l'esistenza di un nuovo "sguardo" con il quale osservare l'offesa, di «nuove lenti» proprie di una giustizia che cura e che con i propri mezzi consente a coloro che la scelgono di affrontare anche le difficoltà presentatesi. Analogamente, per quanto riguarda il tema della violenza di genere abbiamo realizzato in primis uno studio teorico. Fra le prospettive presentate, abbiamo adottato quella femminista per affrontare il fenomeno in questione, inquadrato, conseguentemente, come violenza agita dagli uomini nei confronti delle donne in quanto donne, evidenziando le molteplici forme che essa assume tanto nei rapporti interpersonali e privati, quanto in quelli pubblici. Supportando tale orientamento, si sostiene l'idea che all'interno della società sia stato costruito il concetto di «genere» e che sia costantemente alimentata l'esistenza di ruoli predefiniti al fine di consentire agli uomini di esercitare potere e controllo sulle donne. A tal proposito, abbiamo ricordato l'apporto della dottrina e dei movimenti femministi, i quali hanno giocato un ruolo fondamentale per far emergere il fenomeno della violenza di genere, allo scopo di

riconoscerlo come un grave e tragico problema che non deve rimanere silente e nascosto. Si tratta, al contrario, di una questione che necessita di essere riconosciuta pubblicamente e contrastata certamente con mezzi giuridici, ma anche e soprattutto culturali, sociali e politici, essendo essenziale agire alla radice e su più fronti per un reale cambiamento. Tale esigenza è avvertita constatando la frequenza con la quale gli stereotipi e le discriminazioni invadono ogni contesto della quotidianità: pensiamo ai rapporti dentro e fuori le mura domestiche, al linguaggio comunemente utilizzato, alla rappresentazione della donna nei media finanche nelle sentenze giudiziarie.

Passando dal piano teorico e sociologico a quello normativo, abbiamo visto che dal diritto europeo ed internazionale sono giunti diversi stimoli su entrambi i campi di nostro interesse. Per quanto riguarda la giustizia riparativa, abbiamo realizzato una rassegna degli atti che nel tempo ne hanno fornito una disciplina, soffermandoci sugli aspetti più rilevanti, dall'aspetto definitorio ai compiti ed alla formazione della figura del mediatore, dalle modalità e le condizioni di accesso al servizio fino ai diritti e le garanzie riconosciuti ai partecipanti, oltre alle indicazioni relative all'esito e gli effetti dei percorsi. Nel compiere l'analisi normativa, inoltre, abbiamo notato che l'approccio riparativo è stato inizialmente inteso come mediazione (si pensi alla Raccomandazione n. (99) 19 sulla mediazione in materia penale del Consiglio d'Europa), prima di divenire una nozione autonoma. Essa diviene oggetto specifico delle fonti con la Risoluzione 2002/12 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite recante i «Principi fondamentali sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale», con la Direttiva 2012/29/UE e con la Raccomandazione Rec (2018)8 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. L'attenzione sempre più viva nei confronti della giustizia riparativa si rileva anche dal fatto che gli Stati vengano sempre più sollecitati al suo impiego, invitati ad adottarne una disciplina completa e a rendere facilmente fruibile l'accesso ai programmi.

Similmente, rimanendo nel campo delle fonti internazionali ed europee, abbiamo realizzato un excursus in tema di violenza di genere, cominciando ad analizzare i primi cambiamenti avvenuti a partire dagli anni '70, il periodo in cui ha inizio la produzione normativa in materia e nel quale nascono importanti definizioni come quella di «discriminazione della donna» contenuta nella Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna del 1979; solo dopo diversi anni, poi, è stata formulata quella di «violenza di genere» con la Raccomandazione generale n.19 del 1992. Abbiamo constatato che nel tempo il piano di tutela si arricchisce attraverso risoluzioni e raccomandazioni dedicate ai diversi contesti, ambiti e forme della violenza, fino a giungere alla Convenzione di Istanbul del 2011, alla quale abbiamo dedicato più spazio, essendo ritenuta un emblema in materia innanzitutto per due ordini di ragioni: sia perché è una fonte vincolante che riconosce espressamente che alla radice della violenza contro le donne vi sono i rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, sia perché inquadra tale tipologia di violenza come una violazione dei diritti umani. L'analisi proposta termina con la più recente Direttiva 2024/1385, con cui si intensifica la produzione di norme volte a prevenire e contrastare il fenomeno e si specifica la necessità di predisporre canali e strumenti di tutela più adeguati ed efficaci, data la persistenza del fenomeno; nel testo si evince l'avvertita

necessità di intervenire di certo sul piano normativo, ma anche attraverso progetti educativi, culturali e di sensibilizzazione.

Con la stessa attenzione ci siamo concentrati sul piano della normativa nazionale. Innanzitutto, in materia di giustizia riparativa abbiamo riconosciuto al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 il merito di aver introdotto nell'ordinamento una disciplina organica unitaria che, dopo anni di sperimentazioni e forme ibride di riparazione, riconosce i programmi riparativi come via complementare alla giustizia penale tradizionale, consentendone la scelta e, dunque, l'utilizzo in ogni stato e grado del procedimento e per ogni fattispecie di reato. Del suddetto atto abbiamo proposto un'illustrazione degli articoli dedicati al tema di nostro interesse, esaminando i profili definitori, i principi e gli obiettivi, ma anche le indicazioni relative ai programmi riparativi ed alle loro garanzie, alla formazione dei mediatori ed ai requisiti per l'esercizio dell'attività. In aggiunta, dopo aver riportato gli innesti ed i riflessi del paradigma sul Codice penale ed il Codice di procedura penale, vi è stata l'occasione di concentrarsi sui principi ed i valori costituzionali che stanno alla base della giustizia riparativa. Per questo motivo, dunque, abbiamo richiamato alcuni degli articoli della fonte suprema dedicati ai temi della solidarietà, della discriminazione, della difesa, ma anche della presunzione di non colpevolezza e della rieducazione; in merito a quest'ultimo, in particolare, abbiamo ricordato il dibattito intrapreso dalla dottrina, divisa fra chi ne riconosce la congruità con gli obiettivi del modello riparativo, come sostenuto nella nostra analisi, e chi, invece, si oppone a tale connessione.

Con riguardo alla violenza maschile sulle donne, ricordando nuovamente l'importante ruolo assunto dai movimenti femministi degli anni '70 nell'incentivare il legislatore e riconoscendo l'influenza determinante del diritto internazionale, si è data attenzione all'ordinamento interno, che è stato oggetto di analisi in merito agli interventi normativi che si sono avvicendati nel tentativo di fornire alle donne tutela e protezione alla luce del dilagante fenomeno della violenza di genere. Innanzitutto, è rilevante evidenziare i tempi decisamente troppo estesi trascorsi prima di giungere a riconoscere alle donne parità e diritti (pensiamo al divorzio o al diritto di voto), così come il lungo silenzio della normativa italiana sul tema della violenza di genere, pienamente riconosciuto come problema sociale solo con la Legge n. 66/1996. Nel primo decennio del nuovo millennio possiamo riconoscere una maggiore e più diffusa attenzione da parte del legislatore italiano, per esempio in tema di prostituzione, violenza nelle relazioni familiari, pari opportunità e *stalking*; al contempo, però, vogliamo ricordare che tali interventi non hanno fermato la violenza maschile contro le donne. Del resto, la stessa insoddisfazione si avverte anche dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul, per quanto ad effetto della sua introduzione lo Stato abbia intensificato le tutele, per esempio con la Legge 15 ottobre 2013, n. 119 in materia di sicurezza e contrasto alla violenza di genere. L'intervento interno più rilevante viene riconosciuto, comunque, nella Legge 19 luglio 2019, n. 69, conosciuta anche come "Codice Rosso", con la quale sono introdotte nuove fattispecie di reato, vengono inasprite alcune pene e cambiano alcune regole procedurali allo scopo di accelerare i tempi della giustizia. Abbiamo rilevato, quindi, che la produzione normativa continua a crescere negli ultimi

anni e che anche i più recenti atti, piani e politiche sembrano assumere principalmente un carattere tendenzialmente repressivo.

Venendo al fulcro di questa tesi, dunque al tema della compatibilità tra giustizia riparativa e violenza di genere, sulla base delle considerazioni emerse nel trattare i temi separatamente si ammette l'esistenza di una questione complessa, ma si sceglie comunque di accogliere la sfida che essa comporta, convinti della sua forza e delle sue risorse. Innanzitutto, abbiamo argomentato le ragioni a sostegno di tale orientamento, vedendo nella riscontrata insoddisfazione nei confronti del sistema penale l'occasione di ricercare altre vie da percorrere, quali, appunto, l'approccio riparativo. Sebbene vi siano stati dei cambiamenti sul piano normativo e nonostante sia cresciuta la sensibilità diffusa sul tema, infatti, quest'ultimo rimane tragicamente presente nelle nostre relazioni sociali, invischiato nelle dinamiche del potere maschile tuttora culturalmente dominante. Gli interventi, infatti, appaiono ancora poco efficaci, tanto che abbiamo voluto sottolineare, in primis, la frequente scarsa fiducia delle donne nella tutela legale e la loro percezione di esser ascoltate in modo non adeguato; è emersa, poi, la poca e non specifica formazione degli operatori delle forze dell'ordine e degli operatori dell'ambito giudiziario, l'ancora alto rischio di vittimizzazione secondaria ed un linguaggio fortemente discriminatorio e stereotipato utilizzato perfino nelle aule di tribunale. Al contrario, ad esito dello studio condotto per realizzare questo elaborato, si ritiene che la scelta del programma riparativo possa conferire alle donne uno spazio da protagoniste, nel quale far valere la propria voce, il proprio vissuto ed i propri bisogni: così facendo, esse conquistano *empowerment* ed ottengono quella validazione e quel riconoscimento spesso mancanti nella prassi giudiziaria. Nell'indagine proposta si è scelto di supportare la tesi secondo la quale la giustizia riparativa sia capace di rivelare la propria forza anche rispetto al coinvolgimento dell'uomo maltrattante, convinti della possibilità che il programma intrapreso possa contribuire ad un suo cambiamento. D'altronde, anni di risposte punitive e repressive, come precedentemente detto, non solo hanno offerto una tutela spesso rivelatasi infruttuosa secondo le esperienze delle donne, avvertita come esistente solo "sulla carta", ma non hanno nemmeno portato alcun mutamento culturale, politico e sociale che potesse sradicare la cultura patriarcale insita negli uomini e quelle dinamiche di potere e controllo riconosciute come fondamento della violenza. Coscienti di ciò, si pensa che indossando le "lenti" della giustizia riparativa anche l'uomo possa riconoscere tale realtà, perché accompagnato in un percorso di riconoscimento e responsabilizzazione. Per questo motivo, ci si è posti a sostegno di quella parte di dottrina che vede nella riparazione il riflesso della funzione rieducativa invocata dalla Costituzione, al contrario di chi non riconosce tale valenza: alcuni autori lamentano un'intollerabile strumentalizzazione delle donne o quantomeno un loro ulteriore carico di responsabilità per l'esito del percorso; altri, poi, portano ulteriori ragioni di contrasto, quali il rischio di riprivatizzare il conflitto, la difficoltà di sradicare il ciclo della violenza, fino alla particolare vulnerabilità di chi ha subito l'offesa. Proprio a partire da quest'ultimo punto, con questo elaborato si intende rimarcare e problematizzare la complessità del rapporto in oggetto, ben consapevoli che la giustizia riparativa non possa prestarsi a elaborare o risolvere con facilità qualsiasi situazione, nè che la scelta

degli strumenti riparativi debba essere l'unica possibile: la donna, infatti, ha il diritto di intraprendere il cammino di fuoriuscita dalla violenza con consapevolezza e volontà, nel pieno rispetto della sua posizione, al riparo da ulteriori traumi. Quello di cui si è convinti, però, è che la giustizia riparativa possa essere un aiuto concreto affinché le stesse donne possano tenere le redini sia del proprio vissuto passato, sia del proprio futuro, ricucendo le ferite mediante un percorso personalizzato finalizzato ad un esito avvertito in prima persona come adatto e soddisfacente, a seconda delle proprie necessità. Inoltre, abbiamo illustrato anche le occasioni che il maltrattante potrebbe trarre dalla partecipazione ai suddetti programmi, in primis in un'ottica individuale, per divenire, poi, un'occasione di riflessione collettiva, rendendo la riparazione del singolo un esempio per l'intera comunità, nonché il motore dell'auspicato e più volte citato cambiamento culturale.

Mediante l'analisi sia della normativa internazionale, sia di quella nazionale, abbiamo ravvisato la possibilità di perseguire questa via, poiché la costruzione di un programma riparativo risulta compatibile con le fattispecie di reato riferite all'ambito della violenza di genere. Di certo, come ribadito anche dall'*Handbook on Restorative Justice Programmes*, si riconosce la cautela necessaria in tali contesti e si ricorda che non vi è alcun obbligo per le parti; coerentemente con questo, la Convenzione di Istanbul vieta che l'accesso ai programmi riparativi possa essere imposto dagli Stati, senza, però, negare lo stesso in termini assoluti: emerge, dunque, il tema della discrezionalità, accompagnato dalla necessità di considerare i molteplici fattori di rischio e vulnerabilità. Nel rispetto di tali indicazioni, abbiamo evidenziato che anche la disciplina organica italiana introdotta con il decreto 10 ottobre 2022, n. 150 prevede che l'accesso ai programmi riparativi debba basarsi sul libero consenso, ma non sono posti limiti in termini di gravità del reato, oltre ad ammettere l'utilizzo del mezzo in questione in ogni stato e grado. È proprio la questione della libera scelta e della considerazione della volontà delle parti che ci ha condotto a ricordare che il nostro ordinamento consente l'instaurazione del programma con vittima aspecifica, una previsione assai interessante e del tutto innovativa, che costituisce un valore aggiunto della giustizia riparativa e che si pone perfettamente in linea con il tema della consensualità e del rispetto del vissuto di ogni persona. Le fonti del diritto ammettono, quindi, la compatibilità sulla quale ci siamo interrogati, ponendosi a favore di essa, come riscontrato anche negli atti normativi più recenti, come la Raccomandazione CM/Rec(2023)2; è proprio quest'ultima, inoltre, a ricordare l'importanza di una formazione specifica sul tema per chi viene coinvolto in percorsi di questa natura, un aspetto ripreso anche dalla Direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne ed alla violenza domestica, che chiude la nostra analisi.

Questo studio si è potuto giovare di una ricerca sul campo, nata dalla volontà di approfondire l'interrogativo protagonista del nostro discorso attraverso una modalità empirica, tramite lo strumento dell'intervista, coinvolgendo cinque testimoni con differenti competenze e ruoli professionali nel trattamento, nel contrasto e nella prevenzione della violenza di genere.

Nel corso dei colloqui-intervista sono stati proposti vari spunti di riflessione, trattando il tema della convivenza da più punti di vista: potenzialità e criticità del mezzo,

vantaggi e rischi sia per la donna che per l'uomo, prospettive future di impiego, possibilità di ricucire i rapporti, valutazione del quadro normativo in tema di tutela delle donne. Dalle parole delle intervistate emerge un orientamento prevalentemente negativo. Difatti, sono molteplici i punti critici menzionati che meritano attenzione e che, oltretutto, sono coerenti con le difficoltà già illustrate nelle pagine precedenti: il rischio di una rinnovata responsabilizzazione della donna, il delicato profilo psicologico che potrebbe ostacolare la buona riuscita del programma e la necessità di un preventivo percorso terapeutico, oltre alla mancanza di consapevolezza e di strumenti necessari per uscire dal ciclo della violenza in assenza di una rete esperta alle spalle. Inoltre, le intervistate hanno sottolineato anche la probabile frequenza di un utilizzo strumentale da parte dell'uomo, quindi l'assenza di una reale intenzione di lavorare su se stesso, a meno che, secondo alcune, non si opti anche in questo caso per un percorso di terapia. Un ulteriore aspetto frequentemente citato riguarda la diffusione della cultura patriarcale, vista come ostacolo ad un possibile cambiamento culturale raggiunto mediante la giustizia riparativa, o meglio, unicamente tramite essa. Infatti, seppur prevalendo i dubbi e le perplessità, non sono mancati dei momenti di "apertura" a tale convivenza: alcune intervistate hanno prospettato un impiego del mezzo riparativo come parte dei tanti strumenti necessari per giungere ad un mutamento collettivo, seppur sottolineando i lunghi, lunghissimi, tempi necessari a tal fine e la necessità di numerosi esempi positivi affinché anche nell'opinione pubblica si possa accogliere tale prospettiva. Emerge, infatti, l'idea che la collettività, allo stato dell'arte, non sia ancora pronta e che sia necessario decostruire prima di ricostruire, quindi lavorare su un piano sociale, culturale ed educativo, per pensare, poi, alla ricucitura dei singoli rapporti mediante i programmi proposti dal nuovo paradigma.

Gli strumenti di tutela previsti dal nostro ordinamento sono stati differentemente considerati, fra chi ha sottolineato i rilevanti interventi degli ultimi anni e chi, all'opposto, riconosce ancora molte lacune ed inefficienze sul piano pratico, tanto da descrivere "tragica" la situazione attuale. La conoscenza della giustizia riparativa si è dimostrata scarsa da parte di quelle professioniste che non si confrontano con il diritto ogni giorno e questo è un aspetto che si ritiene abbia inciso sullo scetticismo nei confronti della convivenza di cui ci occupiamo; va detto, però, che anche chi frequenta quotidianamente le aule di tribunale e che, quindi, conosce l'attuale disciplina, ha assunto una posizione non priva di esitazioni. Infine, in linea con quanto detto in merito alla diffusa scarsa conoscenza del mezzo ed alle poche applicazioni generalmente esistenti, ricordiamo che le esperienze pratiche delle intervistate risultano pressoché inesistenti, al di là di qualche richiesta di informazioni da parte delle donne.

Alla luce dei risultati ottenuti con questo studio, pur parziale e circoscritto, si ritiene che la sfida determinata dall'utilizzo degli strumenti della giustizia riparativa nei casi di violenza di genere possa essere accolta, per la possibilità di recupero che essa è in grado di veicolare, oltre che per il suo portato di umanizzazione e di responsabilizzazione che si ritiene che la "crisi della pena" e l'assetto punitivo e reocentrico non riescano ad offrire. Senza facili illusioni o intenzioni di natura buonista, infatti, si ritiene che, laddove scaturita da una volontà non strumentale ed accompagnata da servizi adeguati in termini di formazione e risorse, l'occasione fornita dalla giustizia riparativa sia utile allo scopo di aprire nuove prospettive ed

opportunità e che possa essere accolta anche per reati caratterizzati dalla violenza di genere.

Bibliografia

ACCARDI D., *Atlante storico e filosofico del concetto di empatia*, in *Frammentirivista.it*, settembre 2021, disponibile sul sito <https://www.frammentirivista.it/concetto-empatia-filosofia/>.

AGOLINI M., *Un grecismo ricalcato sul tedesco: per la storia di empatia*, in *Accademiadellacrusca.it*, giugno 2023, disponibile sul sito <https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/un-grecismo-ricalcato-sul-tedesco-per-la-storia-di-empatia/34291>.

ALEO S., *Crisi del sistema penale e riforma dello Stato*, in *Rassegnapenitenziaria.giustizia.it*, n. 3/2003, <https://rassegnapenitenziaria.giustizia.it/raspenitenziaria/cmsresources/cms/documents/21044.pdf>.

ARIELLI E.-SCOTTO G., *Conflitti e Mediazioni*, Bruno Mondadori, Milano, 2003.

BALDRY A.C., *Mediazione e violenza domestica. Risorsa o limiti di applicabilità?*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* 1-3/2000, disponibile sul sito http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/riviste/2000_1-3.pdf, pp. 29-54.

BALESTRIERI A. - BRACALENTI R., *La sapienza di Eros. Un contributo psicoanalitico alla scoperta della giustizia riparativa*, in MANNOZZI G. – LODIGIANI G.A. (a cura di), *Giustizia riparativa*, il Mulino, Bologna, 2015.

BARON-COHEN S., *La scienza del male. L'empatia e le origini della crudeltà*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2012.

BARTOLI L., *La giustizia riparativa al bivio tra comunità e processo*, in *Diritto penale e processo*, 7/2024, pp. 932-952.

BELLANTONI A., *Violenza di genere e tutela civile: cosa cambia con la riforma Cartabia*, in *Studiocataldi.it*, 24 marzo 2023, <https://www.studiocataldi.it/articoli/45682-violenza-di-genere-e-tutela-civile-cosa-cambia-con-la-riforma-cartabia.asp>.

BERTAGNA G. - CERETTI A. - MAZZUCATO C. (a cura di), *Il libro dell'incontro*, il Saggiatore, Milano, 2015.

BIAGGIONI E., *Giustizia riparativa e violenza di genere. Una relazione tossica e pericolosa*, in *Sistema penale*, 9 dicembre 2024, pp. 24-34,

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1733334586_giustizia-riparativa-e-violenza-di-genere.pdf.

BIGGIO G., *Considerazioni sulla giustizia riparativa a seguito del Progetto Europeo Probationet presentato a Roma il 26 gennaio 2024*, in *Psicoanalisiesociale.it*, 21 marzo 2024.

BISOLLO M., *Oltre la vendetta. Pratiche di giustizia*, disponibile sul sito <https://pragmasociety.org/oltre-la-vendetta-pratiche-filosofiche-di-giustizia-di-maddalena-bisollo/>.

BONSIGNORE D., *Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 3/2024 - La politica criminale spagnola sulla violenza di genere vent'anni dopo*, in *Sistema penale*, 17 ottobre 2024.

BORTOLATO M., *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo*, in *Questione giustizia*, n. 2/2023, pp. 130-135.

BOSI A. – MANGHI S. (a cura di), *Lo sguardo della vittima. Nuove sfide alla civiltà delle relazioni*, FrancoAngeli, 2009.

BOUCHARD M., *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, in *Questione Giustizia* n. 2/2015, pp. 66-78.

BOUCHARD M., *Vittime e giustizia riparativa. Agli albori della giustizia riparativa in Italia*, in *Paradoxa*, ottobre-dicembre 2017, pp. 65-78.

BOUCHARD M., *I diritti degli offesi. Storia di una lotta per il riconoscimento*, in *Questione Giustizia*, settembre 2024, pp. 1-29.

BOUCHARD M. – F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024.

BUBER M., *Das dialogische Prinzip*, Lambert Schneider, Heidelberg, 1984, trad. it. *Il principio dialogico e altri saggi*, Edizioni Paoline, Milano, 1993.

BUFFARDI G.-DESIATO A., *La vergogna, un trattamento integrato*, in *Mente e cura*, n. doppio 2013-2014, pp. 56-67, disponibile sul sito <https://www.irppiscuolapsicoterapia.it/wp-content/uploads/2021/04/Buffardi-e-Desiato.pdf>.

BURMAN M.-BROOKS-HAY O., *Aligning policy and law? The creation of a domestic abuse offence incorporating coercive control*, in *Criminology & Criminal Justice*, Vol. 18(1), SAGE Publications, 2018, pp. 67-83.

BUSI B.-M. PIETROBELLI-A. M. TOFFANIN, *La metodologia dei centri antiviolenza e delle case rifugio femministe come «politica sociale di genere»*, in *la Rivista delle Politiche Sociali* 3-4/2021, pp. 23-38, disponibile sul sito https://www.futura-editrice.it/wp-content/uploads/2022/03/RPS-2021-3_4-Busi-Pietrobelli-Toffanin.pdf .

CADAMURO E., *Per un effettivo contrasto alla violenza di genere e domestica: tra istanze repressive e prospettive riparative*, in *Mediaries*, n.2/2022, pp. 15-40.

CARACENI M.G., *Per una lettura derridiana dello Straniero platonico: modelli di ospitalità a confronto*, in *Dialegesthai*, luglio 2021, disponibile sul sito <https://mondodomani.org/dialegesthai/articoli/maria-giorgia-caraceni-02> .

CARIA M., *Violenza - Controllo coercitivo nella coppia*, 2018, disponibile sul sito <https://www.marcellacaria.com/violenza-controllo-coercitivo-nella-coppia/>

CARNICELLA D., *L'arte di ascoltare di Plutarco: un opuscolo attualissimo*, in *Classicult.it*, agosto 2023, disponibile sul sito <https://www.classicult.it/larte-di-ascoltare-di-plutarco-un-opuscolo-attualissimo/>.

CARTABIA M. - CERETTI A., *Un'altra storia inizia qui*, Bompiani, Milano, 2020.

CERTOSINO D., *Mediazione e giustizia penale*, Cacucci Editore, 2015.

CERTOSINO D., *Giustizia riparativa e processo penale: luci e ombre di una nuova modalità di risposta al reato*, in *Mediaries*, n.1/2022, pp. 53-80.

CIANCIO A., *L'impatto della pandemia sull'uguaglianza di genere: le iniziative dell'Unione Europea*, in *Effetto Covid. Donne: la doppia discriminazione*, pp. 73-83.

CIAPPI S. - MASIN S. - PAVAN R., *Come oro tra le crepe*, PM edizioni, Varazze (SV), 2020.

CIPRIANI T., *Il conflitto è madre di tutte le cose*, disponibile sul sito <https://tomascipriani.it/il-conflitto-e-madre-di-tutte-le-cose/>.

COLOMBERO G., *Dalle parole al dialogo. Aspetti psicologici della comunicazione interpersonale*, Edizioni Paoline, Milano, 1988.

COLOMBO G., *Sulle regole*, Feltrinelli, Milano, 2008.

CONDELLO F., *Ospite/ospitalità*, in *Enciclopedia dell'antico*, disponibile sul sito https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/secondaria_secondo/greco/enciclopedia_antico/lemmi/ospite.html.

COPPOLA DE VANNA A., *Messa alla prova-conciliazione-mediazione*, in *MinoriGiustizia*, n. 1/1996.

CORTI S., *Giustizia riparativa e violenza domestica in Italia: quali prospettive applicative?*, in *Diritto penale uomo*, n. 9/2018, pp. 5-23.

COSTANZO G., *"Parole medicinali" e riparazione. Sull'etica delle relazioni e sulla giustizia riparativa*, in *Critical Hermeneutics*, 7(2), special, 2023, pp. 119-135.

CREAZZO G. (a cura di), *Se le donne chiedono giustizia. Le risposte del sistema penale alle donne che subiscono violenza nelle relazioni di intimità: ricerca e prospettive internazionali*, Il Mulino, Bologna, 2013.

CURI U., *L'ambivalenza costitutiva della figura dello straniero*, in *Casadellacultura.it*, disponibile sul sito <http://www.casadellacultura.it/pdfarticoli/Curi-Straniero-Milano.pdf>.

CUZZOLA P.F. -. PELLEGRINO R., *La mediazione penale*, Editrice Key, Vicalvi (FR), 2018.

DA RE A., *Giustizia riparativa e relazionale*, in *Paradoxa*, ottobre-dicembre 2017, pp. 79-90.

DALY K., *Remaking Justice After Sexual Violence: Essays in Conventional, Restorative, and Innovative Justice*, 2022.

DE FRANCESCO G., *Rieducazione, giustizia riparativa, logiche premiali. Appunti minimi per un confronto*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, I. pp. 361-368.

DE GIOIA V.-PAPIRI G., *La giustizia riparativa*, La Tribuna, Piacenza, 2022.

DE ROBBIO C., *Recensione a "Codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi"*, in *Giustiziainsieme.it*, 6 luglio 2024, <https://www.giustiziainsieme.it/it/violenza-di-genere/3193-recensione-codice-rosso-paola-di-nicola-travaglini-francesco-menditto-costantino-de-robbio>.

DEL CORONA C., *Lo straniero, dalla Grecia antica a Derrida*, in *ilBecco.it*, febbraio 2020, disponibile sul sito <https://www.ilbecco.it/lo-straniero-dalla-grecia-antica-a-derrida/>.

DEL GIUDICE S., *La giustizia riparativa: dalle fonti internazionali ed europee alla normativa nazionale*, disponibile sul sito <https://www.avvocatodelgiudice.com/la-giustizia-riparativa-dalle-fonti-internazionali-ed-europee-alla-normativa-nazionale>.

DELL'ANNO P., *La giustizia riparativa sotto la lente di ingrandimento della Carta costituzionale: prime osservazioni*, in *Dirittifondamentali.it*, fascicolo 3/2023, pp. 1-13.

DELLERBA S., *La Convenzione di Istanbul*, in *Dirittoconsenso.it*, novembre 2021, disponibile sul sito <https://www.dirittoconsenso.it/2021/11/19/convenzione-di-istanbul/>.

DELOGU A., *Etica della mediazione*, in F. MOLINARI-A. AMOROSO, *Criminalità minorile e mediazione*, Franco Angeli, Milano, 1998.

DOVA M., *Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 1/2024. La riforma Cartabia e il contrasto alla violenza contro le donne*, in *Sistema penale*, 6 marzo 2024.

DUNKEL F., *Restorative justice and mediation in penal matters: a stock-taking of legal issues, implementation strategies and outcomes in 36 European countries*, Forum Verlag Godesberg, Mönchengladbach, 2015.

DUTTON D.G.-BODNARCHUK M., *Through a Psychological Lens. Personality Disorder and Spouse Assault*, in LOSEKE D.R.-GELLES R.J.-CAVANAUGH M.M., *Current Controversies on Family Violence*, Sage Publications, 2005, pp. 5-18.

EMERY R. E.-LAUMANN-BILLINGS L., *An overview of the nature, causes, and consequences of abusive family relationships: Toward differentiating maltreatment and violence in American Psychologist*, 53(2), 1998, pp. 121-135.

EUSEBI L., *La colpa e la pena: ripensare la giustizia*, in *Paradoxa*, ottobre-dicembre 2017, pp. 43-64.

FACCIOLINI T., *Giusnaturalismo classico e pensiero cristiano*, in *CamminoDiritto.it*, settembre 2022, pp. 1-11. Disponibile sul sito https://rivista.camminodiritto.it/public/pdfarticoli/8532_9-2022.pdf.

FADDA M. L., *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine a un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 29 settembre 2012.

FANCIULLACCI, *Il circolo della fiducia e la struttura dell'affidarsi*, in *Etica & Politica / Ethics & Politics*, XIV, 2012, 1, pp. 277-303.

FARALLI C., *Le grandi correnti della filosofia del diritto. Dai Greci ad Hart*, Giappichelli Editore, Torino, 2014.

FARALLI C., *Argomenti di teoria del diritto*, Giappichelli Editore, Torino, 2016.

FERMANI A., *Tra vita contemplativa e vita attiva: il De Officiis di Cicerone e le sue radici aristoteliche*, in *Etica & Politica / Ethics & Politics*, XVI, 2014, 2, pp. 360-378, disponibile sul sito <https://www.openstarts.units.it/server/api/core/bitstreams/d5365f1d-72c4-442f-a9fd-5dc95e150439/content>.

FIANDACA G., *Considerazioni su rieducazione e riparazione*, in *Sistema Penale*, fascicolo n. 10/2023, pp. 135- 177.

FIANDACA G., *Quale “rieducazione” per gli autori di violenze di genere?*, in *Diritto di Difesa*, 2020, disponibile sul sito <https://dirittodidifesa.eu/quale-rieducazione-per-gli-autori-di-violenze-di-genere/>.

FIANO N., *Le recenti novità in tema di protezione delle donne vittime di violenza. Un’analisi alla luce del diritto costituzionale*, in *Federalismi.it*, 25 gennaio 2023, https://air.unimi.it/retrieve/d82eec1b-7b9e-4d30-bdc7-eccfd60c0a8a/Federalismi_Fiano_27%20gennaio%202023.pdf.

FODDAI M.A., *Responsabilità e giustizia riparativa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 4/2016, pp. 1704-1723.

FODDAI M.A., *Prevenire, punire, riparare: la responsabilità personale tra diritto dello Stato e diritto della Chiesa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 35/2015, pp. 1-33.

FREIRE P., *Pedagogia degli oppressi*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2002.

FUSCALDO F., *Giustizia riparativa: caso Maltesi*, in *Diritto.it*, ottobre 2023, disponibile sul sito <https://www.diritto.it/giustizia-riparativa-caso-maltesi/>.

GADD D., *Masculinities and Violence against Female Partners*, in *Social & legal studies* Vol 11(1) Stud. 61, SAGE Publications, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, 2002, pp. 61-80.

GADD D., *Domestic violence*, in LIEBLING A.-MARUNA S.-McARA L. (a cura di), *The Oxford handbook of criminology*, Oxford University Press, 2017, pp. 663-684.

GARBARINO F., GIULINI P., *La violenza nelle relazioni strette. L'esperienza di giustizia riparativa del CIPM (Centro italiano per la promozione della mediazione)*, in *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice rosso. Un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno* (a cura di PEZZINI B.-LORENZETTI A.), Torino, 2020.

GARTNER R. – BAKER K. – PAMPEL F. C., *Gender stratification and the gender gap in homicide victimization in Social Problems*, vol. 37, n. 4, 1990, pp. 593-612.

GELLES R.J., *Estimating the Incidence and Prevalence of Violence Against Women: National Data Systems and Sources*, in *Violence Against Women* Vol. 6 No. 7, Sage Publications, 2000, pp. 784-804.

GENZANO F. - PIANO M., *La giustizia riparativa per lo sviluppo di comunità eticamente responsabili*, Varazze, 2023.

GIACOMELLI A., «La vostra fredda giustizia non mi piace». *Riflessioni critiche tra giustizia retributiva e riparativa a partire da Nietzsche*, in *Paradoxa*, ottobre-dicembre 2017, pp. 125-136.

GIAMMARINARO M. G. *La Corte penale internazionale e i diritti delle donne*, disponibile sul sito http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/f_diritto_penale_internaz/e_corte_pen_int_donne.html.

GIANGRASSO S., *Azioni di prevenzione al contrasto della violenza di genere ed azioni di giustizia riparativa. Considerazioni a partire dal protocollo Zeus*, disponibile sul sito <https://ovd.unimi.it/wp-content/uploads/sites/3/2024/05/OVD.pdf>.

GIRANI R. - BOTTO M., *Luci ed ombre della giustizia riparativa, con particolare riferimento al contesto della violenza domestica*, in *Cammino diritto*, n.11/2023.

GOBO G., *Il disegno della ricerca nelle indagini qualitative*, in A. MELUCCI (a cura di), *Verso una sociologia riflessiva*, Il Mulino, Bologna, 1998.

GRANDI G., *Libero consenso e volontarietà. Aspetti della “partecipazione attiva” ai processi riparativi*, in *Paradoxa*, ottobre-dicembre 2017, pp. 91-102.

GRIGOLETTO S., *Una questione di conio. Modelli di Giustizia a confronto per un ripensamento della pena*, in *Paradoxa*, ottobre-dicembre 2017, pp. 103-114.

GUIDOTTO O., *Vittimologia e vittimistica la strada verso la giustizia riparativa*, 25 marzo 2023, disponibile sul sito <https://www.tio.ch/rubriche/ospite/1655153/vittima-reo-giustizia-relazione-riparativa>.

HARGOVAN H., *Restorative Justice and Domestic Violence: Some Exploratory Thoughts*, in *Agenda*, No. 66, *Gender-Based Violence Trilogy Volume 1,1: Domestic Violence*, 2005, pp. 48-56.

HART H.L.A., *Responsabilità e pena*, Edizioni di Comunità, Milano, 1981.

HINES D.A., *Domestic violence*, in *The Oxford Handbook of Crime and Public Policy*, Oxford University Press, agosto 2011, pp. 1-18.

INSOLERA G., *Sulla giustizia riparativa*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023.

IULA E., *L'etica nelle riparazioni*, in *Rassegnaditeologia.it*, 2023, pp. 437-451, <https://www.rassegnaditeologia.it/focus423.pdf>.

KELLY L., *Surviving Sexual Violence*, University of Minnesota Press, 1988.

LECLERQ J., *Réparation et adoration dans la tradition monastique*, in *Studia monastica* 26, 1984.

LIZZOLA I., *Oltre la pena*, Castelveccchi, Roma, 2020.

LODIGIANI G. A., *Nozioni ed obiettivi della Giustizia riparativa. Il tentativo di un approccio olistico*, in *Paradoxa*, ottobre-dicembre 2017, pp. 31-42.

LODIGIANI G. A., *Del riparare. Disposizioni cognitive ed affettive per un comportamento gravido di dignità umana*, in *Mediaries*, n. 1/2022, pp. 1-12.

LODIGIANI G. A., *Giustizia penale "a misura d'uomo". L'interesse della filosofia del diritto e della giustizia riparativa nella proposta di una visione di un sistema penale e processuale di Albin Eser*, in *Mediaries*, n. 1/2023, pp. 65-77.

LOMBARDI L., *La violenza contro le donne, tra riproduzione e mutamento sociale*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2, 2016, pp. 211-234.

LORENZETTI A., *Giustizia riparativa e violenza di genere. Spunti per un confronto non più eludibile*, in *Sistema penale*, 9 dicembre 2024, pp. 35-42, https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1733334586_giustizia-riparativa-e-violenza-di-genere.pdf.

LORENZETTI A., *La riforma Cartabia, fra ottimismo della volontà e pessimismo della ragione*, in *Ambientediritto.it*, fascicolo n. 4/2023, pp. 1-23.

LORENZETTI A.-RIBON R., *Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo*, in Giudicedonna.it, n.4/2017, pp. 1-23.

LOSEKE D.R., *Through a Sociological Lens. The Complexities of Family Violence* in LOSEKE D.R.-GELLES R.J.-CAVANAUGH M.M., *Current Controversies on Family Violence*, Sage Publications, 2005, pp. 35-47.

LUIZI L., *Giustizia riparativa: indicazioni e controindicazioni*, in *Alternativa-A*, 28 febbraio 2024.

MAGGIO P.-PARISI F., *Giustizia riparativa con vittima “surrogata” o “aspecifica”*: il caso Maltesi-Fontana continua a far discutere, in *Sistema Penale*, 19 ottobre 2023, disponibile sul sito <https://sistemapenale.it/it/scheda/maggio-parisi-giustizia-riparativa-con-vittima-surrogata-o-aspecifica-il-caso-maltesi-fontana-continua-a-far-discutere?out=print> .

MANNOZZI G. - LODIGIANI G.A. (a cura di), *Giustizia riparativa*, il Mulino, Bologna, 2015.

MANNOZZI G. - LODIGIANI G.A., *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino, 2017.

MANNOZZI G., *La giustizia riparativa come forma di Umanesimo della giustizia*, in *Paradoxa*, ottobre-dicembre 2017, pp. 19-30.

MANNOZZI G., *Sapienza del diritto e saggezza della giustizia: l'attenzione alle emozioni nella normativa sovranazionale in materia di restorative justice*, in *DisCrimen*, 2020, pp. 1-42.

MANNOZZI G., *Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla legge delega 134/2021*, in Archiviopenale.it, 2 maggio 2022.

MARCHETTI E. - DOWNEY, *The Role of Mediation in Family Law Disputes Involving Family Violence: Lessons Learned from Indigenous Sentencing Court*, disponibile sul sito <https://ro.uow.edu.au/lhapapers/1196/>.

MARSHALL T., *The Evolution of Restorative Justice in Britain*, in *European Journal on Crimi- nal Policy and Research*, 1996, 4(4).

MARTINI C. M., *Non è giustizia. La colpa, il carcere e la parola di Dio*, Mondadori, Milano, 2003.

MASARONE V., *Tutela della vittima e funzione della pena*, in *Diritto penale e processo* 3/2018, pp. 397-406.

MATTEVI E., *La giustizia riparativa nelle fonti sovranazionali: uno sguardo d'insieme*, in *Sistema Penale*, 24 novembre 2023, <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/mattevi-la-justizia-riparativa-nelle-fonti-sovrnazionali-uno-sguardo-dinsieme>.

MATTEVI E., *Giustizia riparativa e violenza di genere. Brevi considerazioni su una relazione possibile, a certe condizioni*, in *Sistema penale*, 9 dicembre 2024, pp. 5-22, https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1733334586_justizia-riparativa-e-violenza-di-genere.pdf.

MATTEVI E., *La rieducazione nella prospettiva della giustizia riparativa: il ruolo della vittima*, in MENGHINI A.- MATTEVI E. (a cura di), *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, 2022, pp. 65-77.

MENGHINI A., *Giustizia riparativa: i principi generali*, in *Sistema penale*, novembre 2023, pp. 1-24, https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1700668359_008-antonia-menghini.pdf.

MENGHINI A. – MATTEVI E., (a cura di), *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, Università di Trento, 2022.

MERENDA F., *Dalla parte delle streghe. Violenza epistemica e pratiche di giustizia riparativa e trasformativa: la narrazione estrema di Luisa Muraro*, in *Il Mulino*, n.2-3/2023, pp. 275-294.

MINAFRA M., *La tutela delle vittime di violenza domestica e di genere anche alla luce della riforma Cartabia*, in *Revista de Vitimologia e Justiça Restaurativa*, n.1, gennaio 2023, pp. 268-309.

MINERVINI M., *Da una giovinezza lontana*, in LIZZOLA I., *Oltre la pena*, Castelveccchi, Roma, 2020.

MISSANA E. (a cura di), *Donne si diventa. Antologia del pensiero femminista*, Feltrinelli, Milano, 2022.

MOCELLIN S., *Ripensare la giustizia nella prospettiva della comunità: dai nuovi paradigmi del welfare alla Restorative Justice*, in *Paradoxa*, ottobre-dicembre 2017, pp. 137-147.

MORETTI B., *La violenza sessuale tra conoscenti*, Giuffrè, Milano, 2005.

MORINEAU J., *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano, 2000.

MURGIA M., *Stai zitta*, Einaudi Editore, Torino, 2021.

ORLANDI D., *Aristotele. Etica Nicomachea*, in *Pensierofilosofico.it*, settembre 2018, disponibile sul sito <https://www.pensierofilosofico.it/articolo/Aristotele-Etica-Nicomachea-V/180/>.

PALAZZO F., *Plaidoyer per la giustizia riparativa*, in *La legislazione penale*, dicembre 2022, pp. 2-14.

PALAZZO F., *Crisi del carcere e cultura di riforma*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 4/2017, pp. 1-11.

PALMISANO R., *I principi della giustizia riparativa e la loro applicazione*, in *Giustizia insieme*, 10 giugno 2024.

PALOMBA G., *La trama alternativa. Sogni e pratiche di giustizia trasformativa contro la violenza di genere*, Minimum Fax, Roma, 2023.

PATRIZI P. (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci Editore, Roma, 2019.

PATRIZI P. (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci Editore, Roma, 2024.

PAZE' E., *Recensione a "Codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi"*, in *Questionegiustizia.it*, 20 febbraio 2022, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/recensione-a-codice-rosso-il-contrasto-alla-violenza-di-genere-dalle-fonti-sovrnazionali-agli-strumenti-applicativi>.

PEACHEY D., *The Kitchner experiment*, in WRIGHT M.-GALAWAY B. (a cura di), *Mediation and Criminal Justice. Victims, offenders and community*, Sage, London, 1989.

PECORELLA C., *Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 2/2024 - Il nuovo Codice Rosso*, di Paola Di Nicola Travaglini e Francesco Menditto: un libro da leggere, non da consultare, in *Sistema penale*, 12 settembre 2024.

PECORELLA C., *Violenza di genere e sistema penale*, in *Diritto penale e processo*, n. 9/2019, pp. 1181-1187.

PELLISSERO M., *Diritto penale. Appunti di parte generale*, Giappichelli Editore, Torino, 2023, estratto pp. 1-14.

PERETTO E., *Ricerche sul concetto di «riparazione» nella letteratura biblica e patristica e ipotesi d'attualizzazione*, in *Teresianum* n. 41, 1, 1990, pp. 59-89.

PITCH T., *Le differenze di genere*, in BARBAGLI M.- GATTI U. (a cura di) *La criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 171-183.

PITCH T., *Il malinteso della vittima*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2022.

POSSAMAI A., *Emmanuel Lévinas: Accenni di linguaggi e Tracce di etica*, 2013, disponibile sul sito <https://iris.unive.it/retrieve/e4239ddc-6190-7180-e053-3705fe0a3322/Primum%20philosophari%20Pratiche%20Filosofiche%20Levinas.pdf>.

PRANIS K. *Restorative values and confronting family violence*, in J. BRAITHWAITE-H. STRANG (a cura di), *Restorative Justice and Family Violence*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

POZZI G., *Tacet*, Milano, Adelphi Edizioni, 2013.

RACCA A., *Soggettività ed imputazione in Kelsen. Riflessioni interlocutorie a partire dalla Teoria generale dello Stato*, in *Dirittifondamentali.it*, fascicolo 1/2020, disponibile sul sito <http://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2020/06/Racca-Soggettività-ed-imputazione-in-Kelsen.-Riflessioni-interlocutorie-a-partire-dalla-Teoria-generale-dello-Stato.pdf>.

RAPACCINI S., *Legge e giustizia*, in *Pensierofilosofico.it*, maggio 2022, disponibile sul sito <https://www.pensierofilosofico.it/articolo/Legge-e-giustizia/279/>.

RE L., *Violenza basata sul genere e “giustizia trasformativa”. Un’alternativa al sistema penale?*, in *La legislazione penale*, 9 luglio 2024, pp. 1-27.

RE L., *Un cammino difficile. Il contrasto alla violenza contro le donne e basata sul genere in Italia*, in *Jura Gentium* XXI, 2024, 1, pp. 5-58.

RESTA E., *Il linguaggio del mediatore e il linguaggio del giudice*, in *Mediaries*, 1/2003.

REVELLI N., *L’anello forte*, Einaudi, Torino, 1985.

RICOEUR P., *Tempo e racconto*, Jaca Book, Milano, Vol. 1, 1983.

RICOEUR P., *Il diritto di punire*, Editrice Morcelliana, Brescia, 2012.

ROMITO P., *A deafening silence. Hidden violence against women and children*, The Policy Press, Bristol, 2008.

ROMITO S., *L'Aufhebung di Hegel – Un'evoluzione del movimento dialettico*, maggio 2024, disponibile sul sito <https://oraquadra.info/2024/05/24/laufhebung-di-hegel-unevoluzione-del-movimento-dialettico/>.

ROSSI G., *La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile alla luce della Direttiva 2012/29/UE*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 1/2015, p. 137.

ROSSITTO R., *La giustizia riparativa nei casi di violenza contro le donne è contro la legge*, in *Il sole 24 ore*, 20 febbraio 2023.

RUDMAN L. – FAIRCHILD K., *Reactions to Counterstereotypic Behavior: The Role of Backlash in Cultural Stereotype Maintenance*, in *Journal of Personality and Social Psychology* 87(2), agosto 2004, pp. 157-176, disponibile sul sito https://www.researchgate.net/publication/8408812_Reactions_to_Counterstereotypic_Behavior_The_Role_of_Backlash_in_Cultural_Stereotype_Maintenance.

RUGGIERO G., *Giustizia riparativa: le prime applicazioni/contraddizioni in tema di "reati senza vittima"*, in *Diritto penale e processo*, 8/2024, pp. 1077-1082.

SACCA' F., *Stereotipo e pregiudizio: La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, 2021.

SANDAL M., *Il femminismo ha radici psichiatriche?*, in *Univadis.it*, gennaio 2024. Disponibile sul sito <https://www.univadis.it/viewarticle/femminicidio-ha-radici-psichiatriche-2024a10001sl>.

SANO' L., *Perdono e riparazione*, in *Paradoxa*, ottobre-dicembre 2017, pp. 115-124.

SCIVOLETTO C., *Costruire la giustizia riparativa in Italia: gli stimoli internazionali, i cantieri minorili e l'accelerazione legislativa*, in *Ragion pratica*, fascicolo 1/2024, pp. 287-307.

SMITH STOVER C., *Domestic Violence Research: What Have We Learned and Where Do We Go From Here?*, in *Journal of Interpersonal Violence* Vol. 20 No. 4, SAGE Publications, 2005, pp. 448-454.

STELLA V., *Omicidio di Carol Maltesi: limiti, dubbi e polemiche sulla giustizia riparativa*, in *Il dubbio*, 6 novembre 2023, disponibile sul sito <https://www.ildubbio.news/giustizia/omicidio-di-carol-maltesi-limiti-dubbi-e-polemiche-sulla-giustizia-riparativa-teghj38a>.

STRANG H.- BRAITHWAITE J., *Domestic violence and women's safety: feminist challenges to restorative justice*, Sydney Law school Research paper, 2008.

STUBBS J., *Domestic violence and women's safety: feminist challenges to restorative justice*, 2008, disponibile sul sito https://www.researchgate.net/publication/228133933_Domestic_Violence_and_Women's_Safety_Feminist_Challenges_to_Restorative_Justice.

TAMANZA G., *Psicodinamica della colpa, della punizione e della riparazione*, in EUSEBI L. (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Vita e pensiero, Milano, 2015.

TERRACCIANO S., *Violenza sulle donne – le tutele previste dalla riforma Cartabia*, in *Unidprofessional.com*, 10 marzo 2024, <https://www.unidprofessional.com/violenza-sulle-donne-tutele-previste-dalla-riforma-cartabia/>.

TINCANI P. (a cura di), *Genesi e struttura dei diritti*, Edizioni L'Ornitorinco, Milano, 2009.

TITLE B. B., *Teaching Peace: A Restorative Justice Framework for Strengthening Relationships*, Del Hayes Press, 2011.

TOFFANIN A. M., *La ricerca sulla violenza maschile contro le donne. Una rassegna della letteratura*, deliverable n.7, aprile 2019, <https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2019/08/deliverable07-ricerca-sulla-violenza-maschile-contro-donne-rassegna-della-letteratura.pdf>.

TOLMIE J.R., *Coercive control: To criminalize or not to criminalize?*, in *Criminology & Criminal Justice*, Vol. 18(1), SAGE Publications, 2018, pp. 50-66.

TRAMONTE V., *Giustizia riparativa. Pratiche, effetti, potenzialità*, Edizioni Centro Studi Erickson, Trento, 2023.

VAGNOLI C., *Maledetta sfortuna: vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere*, Fabbri Editori, Milano, 2021.

VENAFRO E., *Giustizia riparativa e sistema penale alla luce della riforma Cartabia*, in *La legislazione penale*, dicembre 2023, <https://www.lalegislationepenale.eu/wp-content/uploads/2023/12/E.-Venafro -.GIUSTIZIA-RIPARATIVA-E-SISTEMA-PENALE-ALLA-LUCE-DELLA-RIFORMA-CARTABIA.docx.pdf>.

VIGIONI D., *Novità internazionali*, in *Processo Penale e Giustizia*, fascicolo 2-2022, disponibile sul sito

https://www.processopenaleegiustizia.it/Article/Archive/index_html?ida=1067&idn=70&idi=-1&idu=-1 .

VINCENTI A., *Relazioni responsabili*, Carocci, Roma, 2005.

VITALE F., *La dimensione etica della giustizia riparativa*, in *Mediares*, n.2/2021, pp. 1-10.

VITALI M., *Riforma dei reati contro la violenza sessuale l. 66/1996*, in *Diritto.it*, maggio 2023, disponibile sul sito <https://www.diritto.it/riforma-dei-reati-contro-violenza-sessuale-66-1996/#block-8fc7c515-7362-4c9c-83a2-90afc4d74c99> .

VON HENTING H., *The Criminal & His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime*, Yale University Press, 1948.

WALBY S.-TOWERS J., *Measuring violence to end violence: mainstreaming gender*, in *Journal of Gender-Based Violence*, vol 1 no 1, 2017, Centre for Gender and Violence Research, University of Bristol, pp. 11-31.

WALBY S.-TOWERS J.-FRANCIS B., *Mainstreaming domestic and gender-based violence into sociology and the criminology of violence*, in *The Sociological Review*, 62:S2, Editorial Board of *The Sociological Review*, 2014, pp. 187-214.

WALGRAVE L., *Restorative Justice, Self-Interest, and Responsible Citizenship*, Willan Publishing, Cullompton, 2008.

WALL L., *Gender equality and violence against women*, in *Australian centre for the study of sexual assault: research summary*, Australian Institute of Family Studies, giugno 2014, pp. 2-14.

YODANIS C.L., *Gender Inequality, Violence Against Women, and Fear: A Cross-National Test of the Feminist Theory of Violence Against Women*, in *Journal of interpersonal violence*, Vol. 19 No. 6, Sage Publications, giugno 2004, pp. 655-675.

ZANINI A.S., *La Riforma Cartabia e la violenza domestica e di genere nel processo penale*, in [Avvocatipersonenefamiglie.it](https://www.avvocatipersonenefamiglie.it), 7 novembre 2022, <https://www.avvocatipersonenefamiglie.it/notizie/numero-speciale-violenza-di-genere/la-riforma-cartabia-e-la-violenza-domestica-e-di-genere-nel-processo-penale/>.

ZEHR H., *Changing lenses: a new focus on crime and justice*, Herald Press, Scottdale, 1990.